



COMUNE DI VALDAONE
PROVINCIA DI TRENTO
PIANO REGOLATORE GENERALE

Adeguamento alle specifiche tecniche concernenti l'integrazione
dei sistemi informativi degli enti territoriali

marzo 2016

NORME DI ATTUAZIONE BERSONE



Comunità delle Giudicarie
Servizio Tecnico
Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Dirigente:
Dott. arch. Maurizio Polla
Collaboratori:
Dott. ing. Annarosa Longhi
Dott. arch. Daria Pizzini

APPROVAZIONE:

Deliberazione consiliare n. di data

INDICE

INDICE	1
PRIMA PARTE	5
TITOLO I° - IL PIANO REGOLATORE GENERALE E LA SUA ATTUAZIONE	5
Art. 1. - Finalità e obiettivi del Piano Regolatore Generale.	5
Art. 2. - Applicazione e contenuti del P.R.G.	5
Art. 3. - Elementi costitutivi del P.R.G.	6
Art. 4. - Attuazione del P.R.G.	6
Art. 5. - Insediamenti Storici e Valorizzazione del Patrimonio Edilizio Montano	6
TITOLO II° - DEFINIZIONI GENERALI	8
Art. 6. - Strumenti di pianificazione	8
IED = Intervento Edilizio Diretto	8
PA = Piani Attuativi	8
Art. 7. - Definizioni	9
Costruzione	9
Destinazione d'uso	9
Edificio o fabbricato	9
Fronte	9
Parete antistante	9
Lotto	9
Piano di spiccato	9
Sedime	10
Volumi tecnici	10
Manto e pavimento di copertura	10
Manufatti accessori (depositi e manufatti precari)	10
Art. 8. - Grandezze, metodi di misurazione, indici edilizi ed urbanistici	10
He = Altezza edificio/corpo di fabbrica	10
H = Altezza interpiano	10
Hu = Altezza utile	10
Ds = Distanza dalle strade	10
Df = Distanza tra i fabbricati	10
Dc = Distanza dai confini	10
Sc = Superficie coperta	11
Sf = Superficie fondiaria	11
Sp = Superficie permeabile	11
St = Superficie territoriale	11
Sul = Superficie utile lorda	11
Sun = Superficie utile netta	11
Ve = Volume edilizio	11
Vi = Volume interrato	11
Vu = Volume urbanistico	11
Sm = Superficie minima di intervento (o lotto minimo)	11
It = Indice di edificabilità territoriale	12
If = Indice di edificabilità fondiaria	12
Rc = Rapporto di copertura	12
Pc = Pendenza del manto di copertura	12
TITOLO III° - VINCOLI PAESAGGISTICI E TERRITORIALI	13
Art. 9. - Aree di tutela ambientale	13
Art. 9 bis. - Aree di protezione fluviale	13
Art. 10. - Zona Tutela geologica, idrologica e valanghiva	14
Art. 10.bis Invarianti del PUP	14
TITOLO IV° - APPLICAZIONE DI NORME COMUNI	15
Art. 11. - Volumi tecnici ed attrezzature tecnologiche	15
Art. 12. - Volumi interrati	15
Art. 13. - Rampe di accesso a locali seminterrati e interrati.	15
Art. 14. - Utilizzazione degli indici e asservimento delle aree	16
Art. 15. - Parcheggi	16
Art. 16. - Adeguamento tecnico strutturale degli edifici esistenti.	17

Art. 16.bis	Inquinamento acustico	17
Capitolo I° - Norme Comuni		18
Art. 17.	- Prescrizioni generali	18
Art. 18.	- Distanze	18
1.1	Df Distanza minima tra i fabbricati.	18
1.2	Dc Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà	18
1.3	Ds Distanza minima dei fabbricati dalle strade interne alle aree di sviluppo urbano	18
Art. 19.	- Sedime di edificazione per interventi puntuali di nuova costruzione	19
Art. 20.	- Demolizioni	19
Art. 21.	- Sopraelevazione	19
Art. 22.	- Interventi su edifici non conformi	19
Art. 23.	- Barriere architettoniche	20
Art. 24.	- Movimenti di terra per interventi edificatori	20
Art. 25.	- Manufatti accessori	21
1.	Definizioni	21
2.	Interventi ammessi	21
3.	Nuovi manufatti accessori	21
Art. 26.	- Capanni venatori	23
TITOLO VI° - ZONIZZAZIONE		23
Capitolo I° - Suddivisione territoriale		23
Art. 27.	- Zone territoriali omogenee	24
Capitolo II° - Norme di Zona		24
Art. 28.	- Norme generali per le zone residenziali	24
Art. 29.	- Zona B – Area Insediativa di completamento	25
Art. 30.	- Zona C -Area Insediativa di espansione	25
Art. 31.	- Norme generali per le zone produttive intensive	26
Art. 31 bis	- Area produttive agricole	26
Art. 32.	- Area produttiva industriale e artigianale di livello locale	26
Art. 33.	- Area Produttiva turistico alberghiera.	27
Art. 33 bis.	- Area produttiva destinata all'insediamento di impianti per il riciclo ed il recupero materiali inerti.	28
Art. 34.	- Norme generali alle aree verdi	28
ART. 34 bis	AREE AGRICOLE E AGRICOLE DI PREGIO	29
Art. 35.	- Agricola primaria	30
Art. 36.	- Agricola secondaria	31
ART. 36 bis	ARRE AGRICOLE LOCALI	32
Art. 37.	- Aree a bosco	33
	Area a Bosco ceduo	33
	Area a Bosco a fustaia	33
	Area a Bosco misto ceduo-fustaia	33
Art. 38.	- Aree a verde di protezione	34
Art. 39.	- Aree a verde privato	34
Art. 40.	- Prati di montagna	34
Art. 41.	- Aree a Pascolo	35
Art. 42.	- Aree ad elevata integrità	36
Art. 43.	- Norme generali aree destinate ad usi collettivi e di interesse pubblico	36
Art. 44.	- Aree per Attrezzature collettive	36
Art. 45.	- Aree per Servizi ed Impianti pubblici – Stazione pompaggio teleriscaldamento	37
Art. 46.	- Sorgenti	38
Art. 47.	- Aree per attrezzature sportive	38
Art. 48.	- Parco Urbano	39
Art. 49.	- Verde pubblico attrezzato	39
Art. 50.	- Isola ecologica	40
Art. 51.	- Viabilità	40
	Adeguamento della viabilità esistente;	40
F 3.1	- Viabilità primaria	40
F 3.2	- Viabilità secondaria	40
F 3.3	- Viabilità locale	40
F 3.4	- Viabilità agricola	40
F 3.5	- Viabilità di montagna	41
F 3.6	- Percorsi pedonali;	41
F 3.7	- Percorsi ciclabili;	41
F 3.8	- Viabilità di progetto e nuovi svincoli stradali;	42
Art. 52.	- Parcheggi	42
Art. 53.	- Norme generali alle zone di rispetto e tutela	43
Art. 54.	- Rispetto stradale	43
Art. 55.	- Rispetto cimiteriale	44
Art. 56.	- Rispetto delle sorgenti	44
Art. 57.	- Rispetto storico, ambientale, paesistico ((D.Lgs. 42/2004)	44

Art. 58. - Bonifica ambientale -----	45
Art. 59. - Acque superficiali-----	45
Art. 60. - Rischio Sismico -----	46
Art. 61. - Zone umide -----	46
TITOLO VII° - INSEDIAMENTI STORICI -----	47
<i>Capitolo I° - Definizione e generalità -----</i>	<i>47</i>
Art. 62. - Definizione -----	47
Art. 63. - Generalità sugli interventi ammessi negli insediamenti storici -----	47
Art. 64. - Piani attuativi per insediamenti tutelati dalla L. 1089/39 e Piani di Recupero -----	48
<i>Capitolo II° - Modalità di attuazione del piano per gli insediamenti storici -----</i>	<i>48</i>
Art. 65. - Definizione nuove categorie e manufatti minori-----	48
Art. 66. - Modalità di attuazione-----	49
Art. 67. - Modalità di formazione dei rilievi della situazione esistente -----	49
Art. 68. - Modalità di formazione dei progetti-----	50
<i>Capitolo III° - Classificazione interventi - Zona A.1 e A.2 -----</i>	<i>51</i>
Art. 69. - M1 - Manutenzione ordinaria -----	51
Art. 70. - M2 - Manutenzione straordinaria-----	52
Art. 71. - R1 - Restauro -----	52
Art. 72. - R2 - Risanamento conservativo-----	53
Art. 73. - R3 - Ristrutturazione -----	55
Art. 74. - R4a - Demolizione con ricostruzione -----	57
Art. 75. - R4b - Demolizione senza ricostruzione-----	58
Art. 76. - R5 - Ricostruzione-----	58
Art. 77. - Sopraelevazione-----	59
Art. 78. - Sedime di riordino volumi accessori -----	60
Art. 79. - Volume massimo-----	60
<i>Capitolo IV° - Destinazione funzionale dei volumi edificati e delle aree libere- Zona A.1 ----</i>	<i>60</i>
Art. 80. - Volumi edificati -----	60
Residenza -----	60
Attrezzature collettive ed impianti -----	60
Turistico Alberghiera-----	61
Volumi accessori-----	61
Sedime di edificazione -----	61
Art. 81. - Aree libere -----	61
Spazi pubblici carrabili e pedonali -----	61
Pertinenze private-----	61
Verde privato-----	62
Verde agricolo-----	62
Aree ad uso collettivo -----	62
Parcheggi-----	62
Viabilità di progetto -----	63
Acque superficiali -----	63
<i>Capitolo V° - Criteri di tutela paesaggistico ambientale e Manuale tipologico -----</i>	<i>63</i>
Art. 82. - Raccordo con le Norme di Attuazione-----	63
Art. 83. - Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi del Manuale Tipologico-----	63
Art. 84. - Contenuti del Manuale tipologico -----	63
Art. 85. - Tipologie edilizie -----	64
Art. 86. - Norme generali applicabili a tutte le tipologie -----	64
Art. 87. - Norme edilizie e igienico sanitarie -----	64
Art. 88. - Cambio di destinazione d'uso dei fabbricati -----	65
Art. 89. - Ampliamenti degli edifici di montagna -----	66
Art. 90. - Riordino di volumi accessori -----	66
TITOLO VIII° - NORME FINALI E TRANSITORIE -----	67
Art. 91. - Contrasti di norme -----	67
Art. 92. - Rinvio alla normativa preordinata -----	67
Art. 93. - Piani di settore sovracomunali -----	67
Art. 94. - Concessioni in deroga-----	67
Art. 95. - Insegne, cartellonistica e decori delle facciate -----	67
TITOLO IX° - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE -----	68
Art. 96. - Contenuti-----	68
Art. 97. - Tipologia delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali-----	68
Art. 98. - Zone compatibili con gli insediamenti commerciali -----	69
Art. 99. - Norma particolare per le aree produttive del settore secondario -----	70
Art. 100. - Zone incompatibili con gli insediamenti commerciali -----	70
Art. 101. - Dotazioni di parcheggi pertinenziali per le strutture commerciali. -----	70
Art. 102. - Valutazione di impatto ambientale ed elementi costitutivi.-----	71

TITOLO X° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE	71
art. 103 – Disposizioni generali	71
art. 104 – Criteri di misurazione delle distanze	72
art. 105 – Schema di equiparazione con la zonizzazione prevista dal D.M. 1444/68	72
art. 106 – Distanza minime tra edifici da applicare negli insediamenti storici	73
art. 107 – Distanza minime tra edifici da applicare nelle aree insediative B	73
art. 108 – Distanze minime da applicare nelle aree produttive	74
art. 109 – Distanze tra edifici da applicare nelle altre aree	74
art. 110 – Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico.	75
art. 111 – Distanze da applicare tra manufatti accessori	75
art. 112 – Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione	75
art. 113 – Distanze degli edifici dai confini.	76
art. 114 – Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali.	77
art. 115 – Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini.	77
art. 116 – Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno.	78
art. 117 – Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno.	78
Schemi esemplificativi in materia di distanze dei fabbricati	80
Schemi esemplificativi in materia di distanze delle mura e terrapieni da confini e fabbricati	81
ALLEGATI	82
<i>Schemi tipologici dei manufatti accessori</i>	82
Schema 1 – Definizioni del manto di copertura	85
Estratto – Opere di Urbanizzazione ai sensi articolo 35 del Regolamento della LP 1/2008	86

PRIMA PARTE

TITOLO I° - IL PIANO REGOLATORE GENERALE E LA SUA ATTUAZIONE

Art. 1. - Finalità e obiettivi del Piano Regolatore Generale.

1. Le finalità generali del presente Piano Regolatore Generale sono la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e costituire la guida agli interventi di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio a scopi insediativi, produttivi, infrastrutturali e culturali.
2. Obiettivi particolari del P.R.G., come stabilito dalla Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" di seguito chiamata **Legge Urbanistica Provinciale**, ed il suo **Regolamento di attuazione**, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 198-50/Leg, di data 13/07/2010, sono:
 - 2.1. - individuazione delle risorse naturali, storico-culturali e paesistiche del territorio comunale;
 - 2.2. - sviluppo sostenibile del territorio e valorizzazione delle risorse ambientali, nel rispetto delle caratteristiche naturali ed antropiche consolidate;
 - 2.3. - difesa del suolo, sottosuolo, naturalità e dei beni culturali storici ed artistici, anche ai fini di garantirne il loro utilizzo;
 - 2.4. - recupero e valorizzazione delle risorse antropiche e degli investimenti già presenti sul territorio, del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, nonché la riqualificazione dei tessuti urbanistici, edilizi ed ambientali degradati o inadeguati;
 - 2.5. - sviluppo sociale ed economico della popolazione compatibile e duraturo perseguendo una migliore qualità della vita e la fruizione collettiva dell'ambiente naturale ed antropico.
 - 2.6. - tutela e riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti sparsi presenti sull'intero territorio montano comunale;
 - 2.7. - tutela e recupero dell'ambiente montano mantenendo in vita le tradizioni e il patrimonio culturale esistente, anche attraverso il recupero di forme di cultura materiale e favorendo le attività economiche tradizionali legate all'ambiente, incentivando l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali.

Art. 2. - Applicazione e contenuti del P.R.G.

1. Ai sensi della Legge Urbanistica Provinciale, il P.R.G. è lo strumento attuativo del Piano Urbanistico Provinciale e si applica all'intero territorio comunale comprendendo la parte relativa alla tutela degli Insediamenti Storici.
2. Il P.R.G. è integrato dalla Perizia Geologica le cui indicazioni in ordine al rischio e controllo geologico, idrogeologico e valanghivo, e alla protezione delle acque, prevalgono su tutte le altre indicazioni di piano.

3. Quanto non esplicitamente disciplinato dai documenti del P.R.G., o normato dal R.E.C., viene disciplinato dalle leggi statali e provinciali vigenti in materia di pianificazione territoriale.

Art. 3. - Elementi costitutivi del P.R.G.
--

Gli elementi costitutivi del presente P.R.G. sono:

1. **Relazione PRG 2000**
(originale allegato alla Del. G.P. 1881/02)
2. **Norme di Attuazione**
(variante 2012)
3. **Repertorio fotografico dell'Insediamento Storico – Zone A.1 e A.2**
(originale allegato alla Del. G.P. 1881/02)
4. **Schede di Analisi e Progetto dell'Insediamento Storico – Zone A.1 e A.2**
(aggiornamento 2007)
5. **Criteri di Tutela e Manuale Tipologico**
(originale allegato alla Del. GP 1881/02)
6. **Abaco materiali ed elementi architettonici**
(originale allegato alla Del. GP 1881/02)
7. **Cartografia**

Art. 4. - Attuazione del P.R.G.
--

1. Il P.R.G. si attua mediante la pianificazione subordinata prevista dagli art. 43 e seguenti della Legge Urbanistica Provinciale, (Piani Attuativi - PA) e mediante interventi edilizi diretti (IED) come previsto al Titolo V della Legge Urbanistica Provinciale.
2. Gli strumenti di attuazione e gli interventi diretti devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.R.G. indicate nelle planimetrie e nelle presenti norme.
3. In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa prevale la destinazione della tavola a scala più dettagliata.
4. In caso di contrasto fra elaborati grafici e testuali prevale il testo scritto.
5. Il P.R.G. ai sensi dell'art. 33 della Legge Urbanistica Provinciale può essere modificato a scadenza biennale qualora sopravvenute ragioni, sia di ordine pubblico che privatistico, lo rendano opportuno. Le varianti di interesse pubblico possono essere previste senza prescrizioni temporali.
6. La relazione costituisce un supporto di carattere interpretativo e progettuale di supporto indispensabile alla lettura delle presenti Norme di Attuazione.
7. Nel caso di interpretazione della norma non univoca occorrerà riferirsi in scala gerarchica: alla Relazione illustrativa, al Regolamento Edilizio Comunale, alla disciplina urbanistica Provinciale, alla normativa urbanistica Nazionale, alla Giurisprudenza, agli usi e consuetudini come definiti dal Codice Civile.

Art. 5. - Insediamenti Storici e Valorizzazione del Patrimonio Edilizio Montano
--

1. Le Tavole e gli altri elaborati del P.R.G. individuano con apposita simbologia le aree sottoposte alla pianificazione degli Insediamenti Storici per le quali valgono le indicazioni di dettaglio previste nelle apposite tavole e le norme specifiche comprese nel Titolo VII° del presente fascicolo.

2. Gli Insediamenti Storici si distinguono in Insediamenti compatti (Zone A – Isolati di Bersone e Formino) e Insediamenti sparsi (Zona A.2 – Manufatti in ambito storico/paesistico), inseriti in cartografia con apposita numerazione e riportati nelle foto e schede allegate.
3. Per gli Insediamenti Storici è previsto l'adeguamento al P.U.P. ed il recepimento dei criteri contenuti nella Delibera di Giunta Provinciale n. 20116 dd. 30.12.1992 come previsto dall'art. 139 della Legge Urbanistica; Con la approvazione delle presenti norme da parte della Giunta Provinciale, il P.R.G. sostituirà a tutti gli effetti il P.G.T.I.S. di tipo "B" compresa la sua valenza paesaggistico-ambientale.
4. Al fine della protezione e riqualificazione dei beni culturali e ambientali propri del territorio montano e al fine di consentire il recupero a fini abitativi anche non permanenti del vasto patrimonio di edifici minori esistenti, destinati ad attività rurali o silvo-pastorali, isolati o riuniti, la approvazione del presente P.R.G. e dei suoi allegati relativi al riutilizzo degli edifici storici sparsi costituisce atto di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 24 bis della Legge Urbanistica

TITOLO II° - DEFINIZIONI GENERALI

Art. 6. - Strumenti di pianificazione

IED = Intervento Edilizio Diretto

In tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un piano attuativo è ammesso l'intervento edilizio diretto.

L'intervento edilizio diretto è soggetto alla disciplina di cui al Titolo V°/Capo II° della Legge Urbanistica Provinciale e riguarda tutte quelle opere che comportino trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale.

PA = Piani Attuativi

I Piani Attuativi sono definiti ai sensi del Titolo II°/Capo IX° della Legge Urbanistica Provinciale .

Al Piano Attuativo è demandata la pianificazione urbanistica di dettaglio di determinate parti del territorio comunale. Tali aree vengono determinate sia cartograficamente sia sulla base della applicazione delle singole norme di zona.

I Piani Attuativi previsti per il territorio del comune di Bersone si distinguono in:

P.R. Il Piano di Recupero è lo strumento attuativo finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente. Il P.R. può avere sia iniziativa pubblica che privata. Nel secondo caso la possibilità di avanzare un P.R. di iniziativa privata può realizzarsi quando i richiedenti siano proprietari di almeno il 60% della volumetria complessiva.

Il Piano di Recupero n. 4, potrà essere attuato, vista la ridotta dimensione dell'intervento, solo nel caso tutte le parti siano concordi nell'attuazione dello stesso, senza possibilità di azione coercitiva da parte dell'Amministrazione Pubblica o da parte della maggioranza dei privati.

Al fine di facilitare e favorire al massimo il recupero degli insediamenti storici, oltre ai singoli interventi previsti dalle N.d.A. secondo le indicazioni specifiche contenute nelle Schede di analisi e progetto e le Tavole di sintesi in scala 1:1.000, il P.R. può rideterminare la tipologia degli interventi sulle singole unità fermo restando il rispetto delle indicazioni generali contenute nella Legge Urbanistica Provinciale e nella Legge Provinciale 15 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm. ed int. riguardo la gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici.

In aggiunta ai P.R. individuati dalle tavole di Piano, Il Consiglio Comunale può approvare P.R. relativi ad ulteriori isolati dell'Insediamento storico compatto, conformemente e agendo nel rispetto delle stesse norme di quelli già individuati.

Per gli aspetti riguardanti i contenuti, modalità di presentazione, approvazione ed effetti si rimanda al Regolamento Edilizio e alla Legge Urbanistica Provinciale .

P.d.L. Il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata è sempre ammesso dalle norme. Il P.R.G. individua gli ambiti territoriali da assoggettare a Piano di Lottizzazione di iniziativa privata a destinazione residenziale. Le modalità di formazione e approvazione del piano di lottizzazione sono disciplinate dagli articoli 42 e successivi della Legge Urbanistica Provinciale. I contenuti del P.L. nel rispetto della Legge Urbanistica Provinciale e del suo Regolamento, potranno essere ulteriormente specificati dal Regolamento Edilizio Comunale. I Piani di Lottizzazione potranno prevedere al loro interno lotti edificabili con successive singole concessioni (o Denuncia di Inizio Attività) di superficie inferiore al lotto minimo previsto per le aree B e C non soggette a piano attuativo.

Art. 7. - Definizioni

Costruzione

È qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alla seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici.

Destinazione d'uso

È il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l'area o per l'edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:

1. Fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell'articolo 58 della legge urbanistica in materia di zone territoriali omogenee.
2. Nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extralberghiero, extralberghiero e ricettivo in genere, ecc.)

Edificio o fabbricato

È un qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni. Rientrano nella definizione di fabbricato anche le costruzioni isolate destinate a garage singoli o autorimesse.

Fronte

È la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse le parti arretrate.

Parete antistante

Due edifici o pareti si dicono antistanti quando, proiettando ortogonalmente i rispettivi fronti, uno si sovrappone all'altro anche per un segmento parziale.

Lotto

È la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo (o massimo) l'area minima (o massima) della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio. Al successivo articolo 8 viene definita nel dettaglio la superficie minima di intervento Sm richiamata nelle norme di zona del PRG di Bersone.

Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d'uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso.

Piano di spiccato

È l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato.

La modifica del livello naturale del terreno può essere preventivamente autorizzata ai sensi di quanto stabilito al successivo articolo 24. Per i piani attuativi il piano di spiccato potrà essere determinato nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale.

Sedime

E' l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni.

Volumi tecnici

Si rinvia al successivo articolo 11.

Manto e pavimento di copertura

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per manto di copertura s'intende l'elemento impermeabile esterno (di norma tegole, lamiera, scandole,) compresi i listelli di ancoraggio. Per pavimento di copertura s'intende l'elemento impermeabile calpestabile (piastrelle guaine calpestabili) compresi gli elementi di appoggio.

Manufatti accessori (depositi e manufatti precari)

Edificio accessorio come previsto all'articolo 25 comma 3, delle presenti Nda e come previsto all'articolo 21 del Centro Storico.

Art. 8. - Grandezze, metodi di misurazione, indici edilizi ed urbanistici
--

He = Altezza edificio/corpo di fabbrica

E' la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spiccato, come definito al precedente punto, e l'estradosso dell'ultimo solaio, in casi di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico (nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell'articolo 86, comma 3, lettera a) della legge urbanistica provinciale come da schema esemplificativo allegato in calce alle presenti norme), i volumi tecnici, nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente.

Per la determinazione delle distanze minime da confini ed edifici si utilizza l'altezza del singolo fronte (Hf) prospiciente calcolato applicando gli stessi criteri dell'altezza del fabbricato.

H = Altezza interpiano

È la differenza tra le quote di calpestio dei due solai misurata sulla stessa verticale.

Hu = Altezza utile

È la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale.

Ds = Distanza dalle strade

Le distanze minime dalle strade, o fascia di rispetto, sono disciplinate dal successivo articolo 18, comma 1.3. Per quanto non riportato nelle norme del presente piano si applicano i contenuti del testo coordinato "Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradale e dei tracciati ferroviari di progetto".

Le tavole grafiche del PRG, all'interno delle aree specificatamente destinate all'edificazione, possono indicare fasce di rispetto inferiori a quanto previsto dalla tabella C.

Df = Distanza tra i fabbricati

Per la determinazione delle distanze minime delle costruzioni dagli edifici si rinvia agli articoli riportati al Titolo X° - "Disposizioni in materia di distanze" delle presenti Nda.

Dc = Distanza dai confini

Per la determinazione delle distanze minime delle costruzioni dai confini si rinvia agli articoli riportati al Titolo X° - "Disposizioni in materia di distanze" delle presenti Nda.

Sc = Superficie coperta

E' il sedime comprensivo di tutti gli aggettii rilevanti ai fini delle distanze.

Sf = Superficie fondiaria

È la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile ai fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato.

Sp = Superficie permeabile

È la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità

St = Superficie territoriale

È un ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulle base di progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell'ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Sul = Superficie utile lorda

E' la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani totalmente interrati.

Sun = Superficie utile netta

È la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisorii dell'edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni.

Ve = Volume edilizio

E' il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra e corrisponde alla somma del Vi e del Vft come definiti ai successivi commi.

Sono esclusi eventuali cavedi di areazione, vani tecnici e bocche di lupo (nicchie per impianti tecnologici, fosse scettiche, ecc.) . Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio.

Gli ampliamenti delle Case da monte come disciplinati dall'art 95 vengono calcolati in percentuale del volume edilizio Ve.

Vi = Volume interrato

E' il volume completamente interrato rispetto al piano spiccato.

Vu = Volume urbanistico

E' il volume dell'edificio emergente dal piano di spiccato ivi comprese le logge rientranti e i balconi chiusi su cinque lati.

Sono esclusi dal calcolo i passaggi coperti pubblici o di uso pubblico, nonché i porticati privati intendendo per porticato uno spazio passante al piano terra esterno alle singole unità immobiliari di servizio all'intero complesso edilizio con almeno due lati completamente aperti al netto dei pilastri di sostegno per una luce netta di m. 1,50.

Fa eccezione il Piano di recupero del patrimonio edilizio montano (Ca da mont), dove per il calcolo del volume esistente, del volume di ampliamento ed il volume totale, al fine di evitare artificiose modifiche del piano spiccato, si fa riferimento al volume edilizio Ve, come definito al precedente comma, e costituito dalla somma del Vi e del Vu.

Sm = Superficie minima di intervento (o lotto minimo)

Si riferisce all'area minima relativa ad un intervento edilizio diretto, rappresenta quindi il lotto minimo edificabile. Essa viene indicata espressamente nelle varie norme di zona.

I lotti residuali non modificabili, cioè quando circondati da strade, spazi pubblici o porzioni di lotti già urbanisticamente saturi, potranno essere comunque utilizzati con **IED** (Intervento edilizio diretto) purché la superficie a disposizione non sia comunque inferiore del 20% rispetto alla **Sm**.

Si considerano facenti parte del lotto, al solo effetto del raggiungimento della superficie minima prevista dalle norme urbanistiche e non per il calcolo del volume o superficie edificabile, anche le strade in comproprietà (per la quota corrispondente di competenza del lotto) e le parti del lotto eventualmente aventi una diversa destinazione di zona.

It = Indice di edificabilità territoriale

E' il rapporto (mc/mq) tra il volume urbanistico edificabile e la superficie territoriale **St**.

Si applica in caso di **PA**.

If = Indice di edificabilità fondiaria

E' il rapporto (mc/mq) tra il volume urbanistico edificabile e la superficie fondiaria **Sf**.

Si applica nel caso di **IED** successivo o meno a **PA**.

Qualora il lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le aree siano omogenee fra di loro per destinazione funzionale.

Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diversa destinazione funzionale, o delimitate da Piani Attuativi, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme.

Rc = Rapporto di copertura

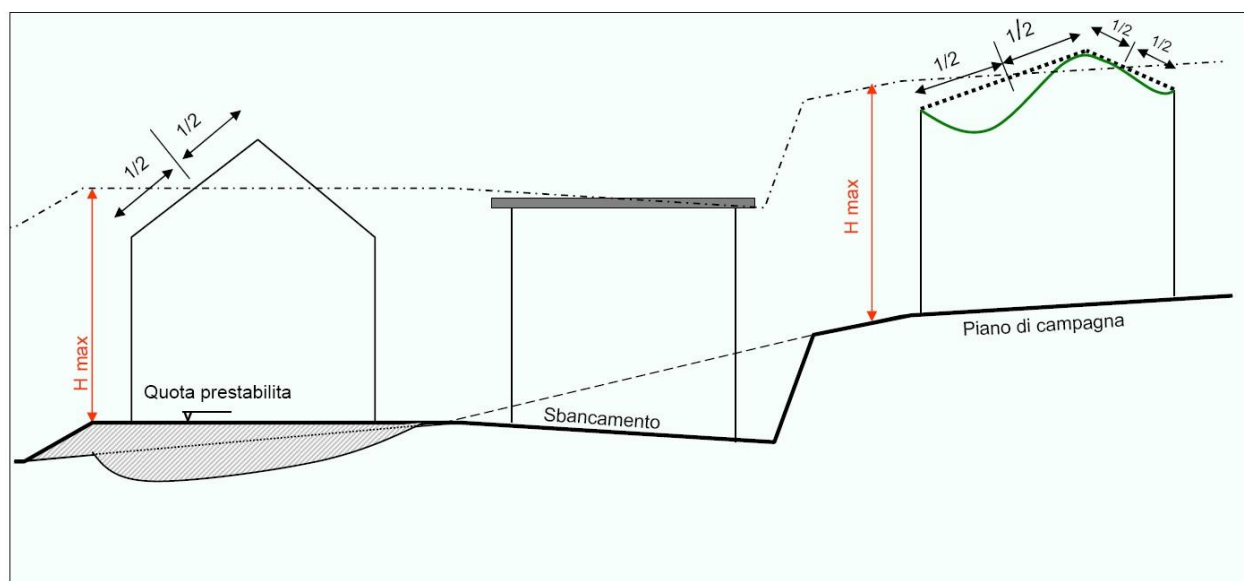
E' il rapporto, espresso in percentuale, fra la superficie coperta e la superficie fondiaria (**Sc/Sf**).

Pc = Pendenza del manto di copertura

E' l'indicazione in percentuale della pendenza delle falde principali di copertura.

Tale indicazione risulta vincolante solo ove previsto espressamente dalle norme di zona e dai Criteri di tutela paesaggistico ambientale ad esse relativi.

Schema misurazione altezza edifici



TITOLO III° - VINCOLI PAESAGGISTICI E TERRITORIALI

Art. 9. - Aree di tutela ambientale

1. In conformità al Piano Urbanistico Provinciale sono aree di tutela ambientale quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero contraddistinti da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
2. Le aree di tutela ambientale sono individuate nella cartografia scala 1:10.000, in adeguamento a quelle individuate dal P.U.P. nella tavola delle Tutele paesistiche. La tutela ambientale consiste nell'assoggettare a particolari cautele e vincoli gli interventi edilizi e infrastrutturali che modificano la situazione di fatto all'entrata in vigore del P.R.G., e nell'indicare azioni di valorizzazione e qualificazione ove necessario.
3. Nelle aree predette la tutela si attua in conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa del PUP. Ulteriori criteri potranno essere definiti con deliberazione della Giunta Provinciale e nel Piano della Comunità all'interno delle tematiche della carta del paesaggio, osservando inoltre le disposizioni delle presenti N.d.A., in particolare quelle relative agli interventi sui manufatti dell'edilizia sparsa in territorio paesistico ambientale e alle indicazioni relative alle zone di protezione dei siti e beni rilevanza culturale e ambientale e a quelle relative al territorio aperto in generale ed ai centri storici.
4. Alle aree di Tutela ambientale come definite dal Piano Urbanistico Provinciale corrisponde l'area di Tutela paesaggistica.

Art. 9 bis. - Aree di protezione fluviale

1. In attuazione delle previsioni del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, la cartografica di piano, nelle tavole relative al sistema insediativo e infrastrutturale, riporta gli ambiti di protezione fluviale come individuati dal Piano Territoriale della Comunità delle Giudicarie stralcio "Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio" approvato con DGP 316 dd 02/03/2015, al quale si rimanda per l'individuazione del tipo di ambito di protezione e relative N.d.A., i quali costituiranno la base per la individuazione e definizione del Parco Fluviale del Fiume Chiese.
2. In tale aree viene costituita una preventiva tutela al fine di proteggere importanti funzioni dell'ecosistema acquatico da alterazioni significative del territorio rispetto all'assetto naturale.
3. In particolare le prescrizioni normative dello stralcio sulle aree di protezione fluviale del PTC prevalgono anche sulle previsioni che potranno essere contenute nel Parco Fluviale:
 - All'interno di tali aree sono incompatibili ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia;
 - Al solo fine del mantenimento dei caratteri di fruibilità ricreativa sono ammessi interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture ed infrastrutture esistenti;
 - In tali aree sono quindi generalmente vietate opere di recinzione e qualsiasi modifica dell'andamento naturale del terreno che possa costituire alterazione ambientale e paesaggistica quali mura di contenimento, bonifiche agrarie con asportazione dei trovanti o spietramenti, disboscamenti cambi di coltura.
 - Sono ammessi interventi di sistemazione del suolo che garantiscano la continuità e naturalità delle sponde fluviali con possibilità di realizzare percorsi pedonali e ciclabili utilizzando materiali e tecniche naturali;

- In prossimità di fossati o anfratti si dovranno realizzare passerelle in legno aperte che permettano la libera circolazione delle acque superficiali e della fauna ittica.

Art. 10. - Zona Tutela geologica, idrologica e valanghiva
--

1. Ai fini della tutela idrogeologica e idraulica il territorio comunale è suddiviso, nella planimetria di sintesi geologica, in aree a rischio geologico, aree di controllo geologico ed aree geologicamente stabili, sulla base della Carta di sintesi geologica approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 2813 di data 23 ottobre 2003 e successive modificazioni, redatta conformemente ai disposti artt. 2, 3 e 5 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale.
2. Per l'individuazione territoriale si rimanda quindi alla lettura della Carta di sintesi geologica provinciale e Relazione allegata, avendo stralciato dalla carte di PRG le previsioni previgenti.
3. Si precisa che la Carta di Sintesi Geologica del PUP, pur costituendo parte integrante e sostanziale del Piano Regolatore Generale del Comune di Bersone, non viene fisicamente allegata agli elaborati di variante essendo soggetta a variazioni indipendenti dalle procedure di variante del P.R.G. (Vedasi Del G.P. 2813 di data 23 ottobre 2003 "Approvazione della carta di sintesi geologica" in particolare il disposto 3° comma) e ultimo aggiornamento (settimo) approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 2919 di data 27 dicembre 2012).
4. La carta di riferimento è quindi quella in vigore al momento della lettura del piano, ed essa verrà aggiornata a cura del Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento ed approvata dalla Giunta Provinciale (secondo le modalità previste agli art. 2, 3 e 5 delle Norme di Attuazione del PUP).

Art. 10.bis Invarianti del PUP

Per l'attuazione delle norme di zona del PRG occorre sempre tenere in considerazione i vincoli posti dal Piano urbanistica provinciale con particolare riferimento alle invarianti come definite all'articolo 8 della Legge Provinciale n. 5/2008.

TITOLO IV° - APPLICAZIONE DI NORME COMUNI

Art. 11. - Volumi tecnici ed attrezzature tecnologiche

1. Sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio. Essi non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, come definite al Titolo VI Cap. II°.
2. Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termica (cappotti termici) per gli edifici esistenti o autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 30.04.1976, n. 373.
3. Sono soggetti al rispetto della sola distanza di 5,00 dai confini di proprietà nel rispetto delle altezze previste dal presente regolamento, fatte salve prevalenti ragioni di ordine igienico sanitario, i silos destinati allo stoccaggio di materie prime, di scarti di lavorazione, di prodotti per l'alimentazione zootecnica, che costituiscano pertinenza dei rispettivi impianti produttivi.
4. Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, le cabine di pompaggio di acquedotti o di impianti fognari, quelle di compressione di gasdotti, nonché gli impianti di depurazione delle acque di scarico o degli aeriformi in emissione, non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, salvo che prevalenti ragioni di ordine igienico-sanitario o di pregiudizio dell'attuazione di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici non impongano, a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, localizzazioni diverse.
5. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiale di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
6. Le cassette di derivazione delle reti infrastrutturali (gas, acqua, luce, ..) purché di dimensione contenute entro gli ingombri di 1,00 m. di larghezza e 1,00 m. di altezza possono essere realizzati in deroga alle distanze minime dai confini di proprietà e dai confini con strade e spazi pubblici, fatte salve prescrizioni particolari che potranno essere decise dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia in previsione di allargamenti delle sedi stradali o per la realizzazione di marciapiedi.

Art. 12. - Volumi interrati

1. La realizzazione di volumi interrati a scopi di servizio (autorimesse, magazzini, vani tecnologici, e simili), è ammessa nelle zone urbanizzate del territorio comunale, (zone A, B, C, D, E5, F).
2. Si ammette altresì la realizzazione di volumi interrati:
 - nelle zone E1, E2, limitatamente a opere connesse con interventi ai sensi degli artt. 36 e 37, realizzazioni che possano rientrare nella fattispecie stabilita dalle norme del P.U.P.;
 - nelle zone E2, E4, E6, nelle aree limitrofe confinanti con le zone di cui al primo comma, per interventi con una profondità massima di 8,00 m.

Art. 13. - Rampe di accesso a locali seminterrati e interrati.

1. I locali che usufruiranno di luce su pareti libere poste sotto il livello naturale del terreno, tramite cavedi o rampe di accesso ai piani interrati, non potranno comunque essere resi abitabili, ma fungere solo da servizi all'abitazione.

2. Non si considera sbancamento l'accesso a rampe di garage seminterrati o interrati purché tale rampa non abbia larghezza maggiore ai 4 m. se perpendicolare al fronte. Nel caso di rampa parallela al fronte essa non dovrà comunque avere larghezza superiore ai 4 m. e dovrà sempre mantenere il carattere di rampa rientri nei limiti stabiliti al precedente art. 7 "Piano di spiccato".

Art. 14. - Utilizzazione degli indici e asservimento delle aree
--

1. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone limiti di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie / volume e superficie libera / superficie coperta. A tal fine ogni concessione edilizia di nuova costruzione o di ampliamento volumetrico di edifici preesistenti, dovrà precisare e specificare l'area di pertinenza della costruzione asservita ad essa con il vincolo di inedificabilità.
2. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione, in sede di rilascio di una concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie / volume e superficie libera / superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva concessione edilizia.
3. Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. determinano un vincolo di inedificabilità sulle aree libere di pertinenza fino al raggiungimento dei valori fissati dal presente piano. Tale asservimento può comunque essere applicato solo alle aree di pertinenza del fabbricato risultanti o dalle norme in vigore all'atto del rilascio della concessione edilizia, o per gli edifici precedenti il 1967, per l'area di pertinenza risultante dal frazionamento ed accatastamento. L'asservimento rimane anche in caso di successivo frazionamento e/o cessione di dette aree. Negli elaborati richiesti in caso di I.E.D. dovrà essere sempre contenuta la documentazione necessaria ad individuare lo stato della proprietà per l'area in oggetto e per quelle contigue alla data di adozione del P.R.G.
4. Negli elaborati richiesti dagli strumenti attuativi dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare la individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiari con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le aree saturate da quelle non saturate.
5. Qualora il lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le aree siano omogenee fra di loro per destinazione funzionale. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diversa destinazione funzionale, o delimitate da Piani Attuativi, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme.

Art. 15. - Parcheggi

1. In tutte le zone del P.R.G., per interventi di nuova costruzione, cambio d'uso e ampliamenti, andranno ricavati posti macchina effettivi, con esclusione degli spazi di accesso e manovra, nel rispetto minimo della normativa provinciale riepilogato all'Allegato 3 della Delibera di Giunta Provinciale n. 2023 dd. 03/09/2010 ed allegato al Codice dell'Urbanistica. Occorrerà uniformarsi a tali direttive per quanto riguarda: calcolo del volume utile calcolo superficie utile di parcheggio, calcolo della quantità di posti macchina direttamente accessibili dall'esterno, dimensione minima spazi di sosta.

2. Il Comune di Bersone secondo le indicazioni contenute nelle norme di cui al precedente comma ricade nelle zone C rimandando per i singoli dati sugli standard alla tabella allegata.
3. Si precisa che per ogni singola concessione o pratica di abitabilità/agibilità il numero dei posti macchina dovrà essere sempre arrotondato per eccesso.
4. E' ammessa deroga nelle per interventi di cambio d'uso interni all'Insediamento Storico, dove occorre presentare comunque una relazione che dimostri l'impossibilità alla realizzazione dei parcheggi, che potranno comunque essere realizzati anche in aree non contigue a distanza facilmente percorribile, e la possibilità di utilizzo di parcheggi pubblici.
5. Negli edifici soggetti a restauro e risanamento il recupero di ambienti destinati ad autorimessa è ammissibile qualora le opere da eseguire siano compatibili con l'intervento ammesso. Nel caso di necessità è comunque ammessa anche la demolizione di avvolti, murature esterne e aperture anche con contorni in pietra, purché interessino porzioni di secondario valore dell'edificio stesso.
6. E' ammessa la realizzazione di autorimesse interrato negli spazi liberi interni all'Insediamento Storico, ove l'intervento sia tecnicamente possibile senza compromettere spazi verdi di particolare rilevanza.

Art. 16. - Adeguamento tecnico strutturale degli edifici esistenti.
--

1. L'esecuzione di cappotti termici, opere di impermeabilizzazione e messa in sicurezza di parti strutturali non verranno computati per quanto riguarda le distanze minime, le altezze e il volume massimo come definito nei precedenti articoli.
2. Le opere di consolidamento statico, che si renderanno necessarie a seguito di perizie, potranno essere realizzate in deroga dalle distanze minime da edifici esistenti e confini, purché esse siano realizzate utilizzando le migliori tecniche al fine di limitare detti ingombri.

Art. 16.bis Inquinamento acustico
--

1. Unitamente alla richiesta della concessione edilizia e richiesta di approvazione dei piani attuativi è necessario predisporre una valutazione di "Clima acustico" ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico.
2. Sempre in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 447/95, le domande di concessione edilizia e approvazione di piani attuativi che riguardano nuovi impianti, infrastrutture o attività considerate impattanti dal punto di vista acustico, dovranno essere integrate con una documentazione di "Impatto acustico".
3. Si evidenzia che il DPR 227/2011 nell'ottica della semplificazione delle procedure amministrative in materia ambientale prevede a favore di numerose attività a bassa rumorosità, l'esclusione dell'obbligo di presentazione della documentazione di "Impatto acustico".

Titolo V° - Uso Del Suolo E Disposizioni Relative Alle Diverse Aree

Capitolo I° - Norme Comuni

Art. 17. - Prescrizioni generali

1. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle zone espressamente indicate dal piano regolatore generale, conformemente alla destinazione e con le caratteristiche delle norme stabilite dal presente Regolamento. I criteri di tutela paesaggistico - ambientale, allegati in appendice alle presenti norme, sono parte integrante delle Norme stesse, e pertanto vanno scrupolosamente osservati ogni qualvolta si intenda intervenire per modificare, a qualsiasi titolo, il territorio.

Art. 18. - Distanze

1. Fatta salva una diversa indicazione specificatamente riportata all'interno delle singole norme di zona, o indicazione cartografica, per le distanze valgono le seguenti prescrizioni:

1.1 Df Distanza minima tra i fabbricati.

Per la determinazione delle distanze minime dai fabbricati si rinvia al successivo Titolo X "Disposizioni in materia di distanze".

1.2 Dc Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà

Per la determinazione delle distanze minime dai confini si rinvia al successivo Titolo X "Disposizioni in materia di distanze".

1.3 Ds Distanza minima dei fabbricati dalle strade interne alle aree di sviluppo urbano

- 1.3.1 Nell'ambito delle aree per insediamenti a prevalenza residenziale, delle aree per attrezzature e servizi pubblici, delle aree per attività turistico-ricettiva, delle aree per attività produttive e delle aree per impianti a servizio dell'agricoltura, le distanze minime delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti) sono le seguenti:

a) m. 5,00 per le strade di larghezza inferiore ai 7. m.;

b) m. 7,50 per le strade di larghezza compresa fra i 7 e i 15 m.;

Tali distanze hanno valore salvo il rispetto degli allineamenti preesistenti.

- 1.3.2 Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento valgono le norme della tabella B. allegata alle «Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali ..» approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 909 del 03.02.1995 e ss. mod. ed int.

- 1.3.3 Per le nuove strade, salvo diversa indicazione cartografica, valgono le distanze previste dalla tabella C. della Deliberazione di Giunta Provinciale 909 del 03.02.1995 e ss. mod. ed int.

- 1.3.4 Per i metodi di misurazione delle distanze valgono sempre i dettami dell'Art. 2 della Deliberazione di Giunta Provinciale 909 del 03.02.1995 e ss. mod. ed int.

- 1.3.5 Per la nuova strada in località Cimun, prevista di progetto nelle tavole di piano, una volta terminati i lavori di realizzazione della strada stessa, sarà possibile edificare volumi fuori terra a distanza di 5 dal filo stradale, escludendo dalla misura di distanza il marciapiede, come anche evidenziato nella tavola 2 di scala 1:1440. Eventuali volumi seminterrati che sporgano dal limite naturale del terreno per la sola parte

prospiciente la strada è ammessa la loro copertura innalzando le mura di confine. Tale volume potrà quindi essere considerato interrato per quanto riguarda la strada comunale.

- 1.3.6 Per i manufatti accessori la distanza minima dalle strade comunali su tutto il territorio è fissata in metri 1,5 facendo salve visuali interne e previo parere paesaggistico della Commissione Edilizia Comunale.

Art. 19. - Sedime di edificazione per interventi puntuali di nuova costruzione

1. Il P.R.G., per alcuni interventi specifici all'interno dell'insediamento storico, può indicare cartograficamente degli ambiti di sedime per nuove costruzioni. Si tratta della porzione di terreno entro la quale deve collocarsi la nuova costruzione. Sono ammessi limitati scostamenti per consentire l'articolazione planimetrica del sedime della nuova costruzione.

Art. 20. - Demolizioni

1. Per tutti gli edifici in qualsiasi area è ammessa la demolizione senza ricostruzione, salvo che per gli edifici in zona A e manufatti sparsi classificati R1, R2, per i quali si rimanda al Titolo VII° delle NdA.
2. Per gli edifici in zona A per i quali è prescritta la demolizione senza ricostruzione, sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché non si preveda la sostituzione di strutture portanti.

Art. 21. - Sopraelevazione

1. Zone A.
1.1 Si rimanda al Titolo VII delle presenti NdA.
2. Zone B.
2.1 Per tutti gli edifici nelle zone residenziali B è ammessa la sopraelevazione al solo fine di rendere abitabile il sottotetto nel rispetto delle altezze massime di zona indipendentemente dagli indici volumetrico territoriali.
- 2.2 La sopraelevazione dovrà limitarsi a quella necessaria per rendere computabile ai fini dell'abitabilità tutta la superficie calpestabile, mantenendo quindi come limite l'altezza massima all'imposta di copertura fissata dal R.E.C. pari a 1,80 m.
- 2.3 Per il rispetto delle distanze nel caso di sopraelevazioni si rimanda al successivo Titolo X "Disposizioni in materia di distanze" art. 107 comma 2.

Art. 22. - Interventi su edifici non conformi
--

1. Gli edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse dal P.R.G. nelle singole aree, oppure in aree inedificabili (di rispetto, di protezione paesaggistica, etc.), con esclusione dei manufatti catalogati e classificati in zona A.2, possono essere oggetto di interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e consolidamento salvo diversa indicazione nel caso di edifici di interesse storico. Se non ricadono in zone destinate

all'esproprio, entro 10 anni dalla data di approvazione del P.R.G., e con esclusione degli edifici storici regolamentati da apposita schedatura, possono essere conservati, ristrutturati e ampliati nella misura 15% del volume esistente con limiti pari ad un minimo di 75 mc per edifici di volumetria inferiore ai 500 mc, ed un massimo di 200 mc per edifici di volumetria superiore ai 1300 mc.

2. Tale ampliamento sarà ammesso solo per esigenze igienico-sanitarie, funzionali o di adeguamento alle vigenti normative edilizie, la funzionalità di tali adeguamenti sarà verificata dall'Ufficio di Igiene Pubblica nell'ambito del rilascio del competente parere obbligatorio, e dalla Commissione Edilizia per gli aspetti architettonici ed edilizi.
3. L'ampliamento dovrà essere laterale o posteriore, non sul fronte strada.
4. La possibilità di usufruire di questa deroga implica la demolizione delle costruzioni accessorie in contrasto con l'ambiente.

Art. 23. - Barriere architettoniche
--

1. Tutti gli interventi privati dovranno sottostare alla normativa statale di cui alla L. 9.1.1989, D.M. 14.06.1989 n. 236 e Circolare 22.06.1989 n. 1669/U.L.
2. Le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, previste dalle speciali norme che regolano la materia sia statale che provinciale possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze stabilite dalle presenti norme, fatto salvo l'obbligo di rispettare le distanze previste dal Codice Civile.
3. Non si considerano volumi le rampe di accesso anche se realizzate con terrapieni delimitate da mura solidali, e quindi la loro realizzazione non è soggetta alle limitazioni di cui al comma precedente.
4. Non sono parimenti considerati volumi gli ascensori realizzati all'esterno del corpo edilizio, che potranno essere realizzati in deroga alle distanze, scegliendo comunque soluzioni che possano limitare al massimo danni visivi e di illuminazione all'edificio stesso interessato dall'intervento, agli edifici limitrofi e allo spazio pubblico esterno.

Art. 24. - Movimenti di terra per interventi edificatori

1. Qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna deve essere chiaramente descritta ed espressamente autorizzata con la concessione edilizia. Gli scavi di sbancamento devono comunque essere limitati e il terreno di riporto sistemato in modo da ripristinare l'originaria fisionomia del terreno che deve essere immediatamente sistemato con cotica erbosa ed alberature adeguate salvo specifiche previsioni dei Piani attuativi.
2. Non sono ammessi riporti artificiali di terreno al fine di limitare artificiosamente le altezze fuori terra degli edifici od il volume urbanistico. Le altezze ed il volume dell'edificio potranno essere calcolate rispetto al nuovo livello del terreno, quando questo risulta superiore al livello naturale, solo nel caso che venga autorizzata precedentemente una modifica del livello naturale, giustificata da esigenze di riempimento di avvallamenti o mitigazione della pendenza originaria del terreno.
3. L'eventuale concessione di modifica del profilo naturale del terreno deve essere autonoma e realizzata al puro fine di livellare avvallamenti o dossi che possano portare pregiudizio all'edificazione.
4. E' fatto divieto modificare il profilo naturale del terreno al di fuori delle zone A.1, B, C e D fatta salva la possibilità di modificare parte del profilo perimetrale e direttamente confinante alle zone urbanizzabili sopra richiamate.

5. Nella formazione dei piani attuativi, qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione planimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade delle infrastrutture e dei terreni confinanti.

Art. 25. - Manufatti accessori

1. Definizioni

- 1.1. Si definiscono “manufatti accessori”, i volumi urbanistici, le tettoie, le baracche, individuati dalle tavole di piano, esistenti e regolarmente autorizzati alla data di prima adozione del PRG, esclusivamente destinati a servizio della residenza, e attività compatibili, quali box auto, depositi attrezzi, legnaie, e funzioni simili.
- 1.2. Si definisce volume chiuso quello che presenta, allo stato attuale, un solo lato aperto.
- 1.3. Ogni tettoia, o struttura di altro tipo, non rientrante nella definizione di volume chiuso non potrà essere trasformata in volume urbanistico.

2. Interventi ammessi

- 2.1. Per i manufatti accessori non è ammesso l'uso a residenza, anche se aderenti ad edifici residenziali, fatta salva diversa indicazione che deve essere specificata nelle singole schede di analisi dell'insediamento storico, o per manufatti rientranti in piani attuativi di recupero o comparti edificatori che potranno diversamente disciplinare l'utilizzo dei volumi esistenti, anche se accessori.
- 2.2. Sono sempre ammessi usi di servizio alla residenza o ad attività compatibili all residenza. Non sono ammessi usi che possano risultare nocivi o molesti.
- 2.3. Per i manufatti accessori esistenti sono ammessi tutti gli interventi edilizi dalla manutenzione, fino alla demolizione con ricostruzione sulla base delle indicazioni degli schemi tipologici allegati. Nel caso di demolizione con ricostruzione è ammessa la traslazione del sedime solo nel caso si provveda all'allontanamento dalle strade e spazi pubblici, ed in ogni caso la nuova ubicazione garantisca una migliore distribuzione dei volumi sulla base della preventiva autorizzazione della CpC nel caso di aree soggette a tutela ambientale, e della CEC per le aree bianche e per gli insediamenti storici.
- 2.4. Tutti gli interventi saranno comunque adeguati alle indicazioni tipologiche degli allegati criteri di tutela paesaggistico ambientale.
- 2.5. Nel caso di demolizione e ricostruzione dovranno essere sempre rispettati i limiti di distanza da confini, fabbricati interni od esterni al lotto, strade e spazi pubblici come di seguito specificato.
- 2.6. Nel caso di accordi fra i diversi proprietari dei fondi finitimi, è ammessa la realizzazione di manufatti accessori posti sul confine ed in aderenza fra di loro con progetto unitario da sottoporre a preventiva valutazione paesaggistica di competenza della CPC per le aree soggette a tutela del paesaggio, e della CEC per le aree bianche e per gli insediamenti storici.

3. Nuovi manufatti accessori

- 3.1. Dipendentemente dalle norme di zona, ove è ammessa la realizzazione di nuovi volumi accessori, questi dovranno essere realizzati secondo i dettami dei criteri di tutela paesaggistico-ambientale. L'altezza massima dei nuovi volumi sarà di 3,0 m. a metà falda.
- 3.2. Zone A.1, B sature e di completamento con annesse aree E5:
- 3.2.1. Indici urbanistici ed edilizi:

- | | | |
|------------------|--|-------------------------------|
| Sc | Superficie coperta massima nella zona A zone B e Verde privato: | 20 mq |
| He | Altezza massima: | 3,00 m. |
| Vu | Volume massimo | 55 mc. |
| | Volume minimo | - |
| Df | Distanza minima tra i fabbricati | Vedi Titolo X |
| Dc | Distanza minima dai confini | Vedi Titolo X |
| Ds | Distanza minima dalle strade | Vedi articolo 18, comma 1.3.6 |
| Tipologia | blocco, copertura a due falde o a padiglione – Uso materiali tradizioni (vedi indicazioni tipologiche allegate). | |
| Nr. | massimo di piani fuori terra | 1 |
- 3.3. Zone B lotti liberi e Zone C
- 3.3.1. In tali ambiti i volumi accessori potranno essere realizzati nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi di zona.
- 3.3.2. Si precisa comunque che le tettoie aperte, come definite al punto 1, non costituiscono volume se realizzate in aderenza all'edificio principale o a mura preesistenti di confine con una profondità massima di 1,50 m.
- 3.4. Zone D produttive primarie, secondarie e terziarie
- 3.4.1. In tali ambiti i volumi accessori potranno essere realizzati nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi di zona favorendo comunque l'accorpamento e il conglobamento degli spazi in un unico manufatto.
- 3.4.2. In tali ambiti le tettoie aperte rientrano nei parametri di superficie coperta massima.
- 3.5. Zone E2:
- 3.5.1. In tali zone è ammessa la realizzazione di tettoie aperte per il deposito di legna e fieno, e manufatti accessori chiusi per deposito attrezzi nel limite di mq 20 ogni 3.000 mq di terreno di proprietà, anche non contigua purché interna al Comune Catastale di Bersone. Per tali interventi non è richiesta alcuna iscrizione presso gli albi degli agricoltori.
- 3.5.2. Indici urbanistici ed edilizi:
- | | | |
|------------------|--|-------------------------------|
| Sc | Superficie coperta massima: | 20 mq |
| He | Altezza massima: | 3,00 m. |
| Vu | Volume massimo | 55 mc. |
| Df | Distanza minima tra i fabbricati fra diversi lotti | Titolo X |
| | all'interno dello stesso lotto | Titolo X |
| Dc | Distanza minima dai confini | Titolo X |
| Ds | Distanza minima dalle strade | Vedi articolo 18, comma 1.3.6 |
| Tipologia | blocco, copertura a due falde o a padiglione – Uso materiali tradizioni (vedi schemi tipologici allegati). | |
| Nr. | massimo di piani fuori terra | 1 |
- 3.6. Zone E1:
- 3.6.1 Zona Presandone – In tale area è ammessa la realizzazione di tettoie aperte per il deposito di legna e fieno, e manufatti accessori chiusi per deposito attrezzi nel limite di mq 15 ogni 4.000 mq di terreno di proprietà, anche non contigua purché interna al Comune Catastale di Bersone. Per tali interventi non è richiesta alcuna iscrizione presso gli albi degli agricoltori.
- 3.6.2 Zona Boneprati - In tale area è ammessa la realizzazione di tettoie aperte e manufatti accessori chiusi per deposito attrezzi nel limite di mq 12 ogni 8.000 mq di terreno di proprietà in lotto unico. Per tali interventi non è richiesta alcuna iscrizione presso gli albi degli agricoltori.
- 3.6.3 Indici urbanistici ed edilizi:

- | | | |
|------------------|--|-------------------------------|
| Sc | Superficie coperta massima: | 12 o 15 mq |
| He | Altezza massima: | 2,50 m. |
| Vu | Volume massimo | 30 o 40 mc. |
| Df | Distanza minima tra i fabbricati | |
| | fra diversi lotti | Titolo X |
| | all'interno dello stesso lotto | Titolo X |
| Dc | Distanza minima dai confini | Titolo X |
| Ds | Distanza minima dalle strade | Vedi articolo 18, comma 1.3.6 |
| Tipologia | blocco, copertura a due falde o a padiglione – Uso materiali tradizioni (vedi schemi tipologici allegati). | |
| Nr. | massimo di piani fuori terra | 1 |
- 3.7. Zone E6:
- 3.7.1 In tali aree è ammessa la realizzazione di tettoie aperte e manufatti accessori chiusi per deposito attrezzi nel limite di mq 12 ogni 8.000 mq di terreno anche non accorpato. Per tali interventi non è richiesta alcuna iscrizione presso gli albi degli agricoltori.
- 3.7.2 Indici urbanistici ed edilizi:
- | | | |
|------------------|--|-------------------------------|
| Sc | Superficie coperta massima: | 12 mq |
| He | Altezza massima: | 2,50 m. |
| Vu | Volume massimo | 30 mc. |
| Df | Distanza minima tra i fabbricati | |
| | fra diversi lotti | Titolo X |
| | all'interno dello stesso lotto | Titolo X |
| Dc | Distanza minima dai confini | Titolo X |
| Ds | Distanza minima dalle strade | Vedi articolo 18, comma 1.3.6 |
| Tipologia | blocco, copertura a due falde o a padiglione – Uso materiali tradizioni (vedi schemi tipologici allegati). | |
| Nr. | massimo di piani fuori terra | 1 |
- 3.8 Per le tipologie e le modalità costruttive si rimanda agli allegati in calce alle presenti norme. Dipendentemente dalle norme di zona, ove è ammessa la realizzazione di nuovi volumi accessori, questi dovranno essere realizzati secondo i dettami dei criteri di tutela paesaggistico-ambientale. L'altezza massima dei nuovi volumi sarà da 2,50 a 3,00 m. a metà falda secondo le prescrizioni indicate.
- 3.9 Le distanze dai confini potranno essere ridotte a zero se esiste il consenso del vicino o la previsione di realizzare in aderenza sul confine i manufatti di diversa proprietà.

Art. 26. - Capanni venatori

1. Si rinvia alla normativa provinciale di settore.

TITOLO VI° - ZONIZZAZIONE

Capitolo I° - Suddivisione territoriale

Art. 27. - Zone territoriali omogenee
--

Il territorio comunale, secondo le previsioni del P.R.G. è suddiviso in:

- Insedimenti storici compatti (Isolati di Bersone e Formino)
- Insedimenti sparsi in ambito storico/paesistico
- Zona B: Area insediativa di completamento
- Zona C: Area insediativa di espansione
- Area produttive agricole
- Area produttiva Industriale e Artigianale di livello locale
- Area produttiva Turistica Alberghiera
- Area produttiva destinata all'insediamento di impianti per il riciclo ed il recupero materiali inerti
- Area per deposito materiali inerti
- Aree agricole e agricole di pregio
- Bosco (ceduo, fustaia, misto)
- Aree a verde di protezione
- Aree a verde privato
- Prati di montagna
- Aree a pascolo
- Aree ad elevata integrità
- Aree per attrezzature collettive, impianti e sorgenti
- Aree a verde sportivo attrezzato e ricreativo
- Viabilità e parcheggi
- Area di rispetto stradale
- Area di rispetto cimiteriale
- Area di rispetto sorgenti
- Area di rispetto storico, ambientale, paesistico
- Bonifica ambientale
- Acque superficiali
- Rischio idrogeologico e valanghivo
- Zone umide
- Tutela ambientale

Capitolo II° - Norme di Zona

Art. 28. - Norme generali per le zone residenziali

1. Esse comprendono le aree parzialmente o totalmente edificate non già inserite nelle zone A storiche, e le aree di nuovo insediamento.
2. In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi pertinenti; Il volume esistente può essere urbanizzato anche qualora superi gli indici di zona.
3. Sono ammesse le seguenti attività non contrastanti con la prevalente destinazione residenziale:
 - 3.1. attività produttive artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive, né moleste, e attività commerciali compatibili con il piano commerciale del comune.
 - 3.2. attività sociali, ricreative, istituzioni pubbliche, sociali culturali e amministrative, negozi, bar, ristoranti, alberghi, uffici pubblici e privati, studi professionali, ecc.
4. Per le zone A.1. e A.2 si rimanda al Titolo VII° art. 64 e seguenti delle presenti NdA.

Art. 29. - Zona B – Area Insediativa di completamento

1. Destinazione specifica: residenziale;
2. Destinazione ammessa: ogni attività compatibile;
3. Destinazione vietata: ogni attività nociva o molesta;
5. Indici urbanistici ed edilizi:

Sm	Superficie minima di intervento (lotto minimo)	-
If	Indice di edificabilità fondiaria:	1,50
Sc	Superficie coperta massima:	35%
He	Altezza massima:	9 m.
Vu	Volume massimo	-
	Volume minimo	-
Df	Distanza minima tra i fabbricati	Titolo X
Dc	Distanza minima dai confini	Titolo X
Ds	Distanza minima dalle strade	vedi art. 18
Tipologia	blocco o schiera	
Nr.	massimo di piani fuori terra	3
4. Nelle zone B sature o di completamento (escludendo lotti liberi autonomi), è ammessa la realizzazione di volumi accessori come specificato all'art 25.
5. In zona B già assoggettata a Lottizzazione gli indici urbanistici ed edilizi relativi a edificabilità fondiaria e altezza massima sono così definiti:

If	Indice di edificabilità fondiaria:	1,00
He	Altezza massima:	9,00 m.
6. Per gli edifici in zona B che non possiedono capacità edificatoria in alternativa alla sopraelevazione ammessa dall'art. 21 è ammesso un aumento volumetrico per esigenze igienico-sanitarie, funzionali o di adeguamento alle vigenti normative edilizie. Tale ampliamento sarà del 15% del volume esistente con limiti pari ad un minimo di 75 mc per edifici di volumetria inferiore ai 500 mc, ed un massimo di 200 mc per edifici di volumetria superiore ai 1300 mc.

Art. 30. - Zona C -Area Insediativa di espansione

1. Destinazione specifica: residenziale;
2. Destinazione ammessa: ogni attività compatibile ;
3. Destinazione vietata: ogni attività nociva o molesta;
4. Indici urbanistici ed edilizi:

Sm	Superficie minima di intervento (lotto minimo)	500 mq
If	Indice di edificabilità fondiaria:	1,5
Sc	Superficie coperta massima:	30%
He	Altezza massima:	9,00 m.
Vu	Volume massimo	1800 mc
	Volume minimo	600 mc
Df	Distanza minima tra i fabbricati	Titolo X
Dc	Distanza minima dai confini	Titolo X
Ds	Distanza minima dalle strade	vedi art. 18
Tipologia	blocco o schiera	
Nr.	massimo di piani fuori terra	2 più sottotetto

Art. 31. - Norme generali per le zone produttive intensive

1. Le attività produttive devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e provinciale in materia di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo;
2. In queste zone, fatte salve ulteriori indicazioni contenute all'interno dei singoli articoli, sono ammesse soltanto attrezzature per attività produttive (industriali, artigianali, di trasformazione) i relativi uffici, i servizi e attrezzature collettive per i lavoratori, con assoluta esclusione di qualsiasi insediamento residenziale. E' ammessa la realizzazione di una l'abitazione del proprietario o del custode per un volume residenziale non maggiore di mc. 400, che in ogni caso non potrà superare il 30% del volume urbanistico del singolo lotto.

Art. 31 bis - Area produttive agricole

1. Sono le zone destinate ad attività estensive agricole per apicoltura. È ammessa la costruzione dei volumi fuori terra necessari allo svolgimento dell'attività e sono ammessi volumi interrati da destinarsi a locali deposito secondo gli indici sotto riportati.

If	Indice di edificabilità fondiaria:	1,5
Sc	Superficie coperta massima:	30%
He	Altezza massima:	3,5 m.
Vu	Volume massimo fuori terra	100 mc
Vi	Volume massimo interrati	200 mc
Df	Distanza minima tra i fabbricati	Titolo X
Dc	Distanza minima dai confini	Titolo X
Ds	Distanza minima dalle strade	vedi art. 18
Tipologia	Manufatti accessori a due falde in pietra e legno	
Nr.	massimo di piani fuori terra	1 più sottotetto
2. L'intervento complessivo per la realizzazione dei volumi entro e fuori terra dovrà essere rispettoso dell'andamento naturale del terreno, realizzato un manufatto che riprenda i canoni dei manufatti agricoli già esistenti nelle zone agricole di fondovalle, su modello di quello attiguo (n. 434) con due falde e timpano a valle.
3. Gli interventi dovranno essere in ogni caso essere assoggettati al parere del Comitato per gli interventi in aree agricole previsto dall'articolo 62, comma 9, della legge urbanistica provinciale nel rispetto dei criteri stabiliti dal d.P.P. 8 marzo 2010, nr. 8-40/Leg.

Art. 32. - –Area produttiva industriale e artigianale di livello locale

1. Le aree artigianali presenti sul territorio del Comune di Bersone sono classificate di interesse locale. Al fine della corretta applicazione della normativa provinciale di settore ogni intervento in tali aree deve comunque risultare coerente con le indicazioni contenute al comma 10 dell'articolo 33 del PUP, ove si richiamano criteri e principi generali fissati per le aree produttiva di livello provinciale.
2. **L - Di interesse locale**
 - 2.1. Destinazione specifica: sono riservate allo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione industriale e artigianale di beni; b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali; c) stoccaggio e manipolazione di materiale energetici, legnami e minerali; d) impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, ricoveri per mezzi speciali, autocarri, macchinari.

- 2.2. Destinazione ammessa: commercializzazione di prodotti propri e attività commerciali all'ingrosso.
- 2.3. altezza massima del fabbricato: 10,00 m. (non sono soggetti a detto limite di altezza gli impianti tecnici quali torri, camini la cui altezza sarà definita in ragione della funzione specifica);
- 2.4. Opere ammesse: possono essere realizzati tutti gli impianti necessari alla attività produttiva nel rispetto dei parametri sotto riportati.
- 2.5. Indici urbanistici ed edilizi:
- | | | |
|-----------|---|----------------|
| Sm | Superficie minima di intervento
(lotto minimo) | 600 mq |
| Sc | Superficie coperta massima: | 60% |
| He | Altezza massima: | 10,00 m. |
| Vu | Volume massimo | secondo indici |
| | Volume minimo | 600 mc. |
| Df | Distanza minima tra i fabbricati | Titolo X |
| Dc | Distanza minima dai confini | Titolo X |
| Ds | Distanza minima dalle strade | vedi art. 18 |
- 2.6. Possono derogare dall'altezza massima di zona e dalla distanza dai fabbricati posti all'interno dello stesso lotto i volumi tecnici quali torri, vani ascensore, silos di stoccaggio materie prime, camini e simili la cui altezza sarà definita in ragione della funzione specifica.
- 2.7. Per ogni singolo lotto dovrà essere previsto il mantenimento di una superficie libera filtrante di almeno il 20% dell'area complessiva, ed inoltre è obbligatoria la posa di alberature singole o a filari al fine di limitare e l'impatto visivo dei volumi edificati.

Art. 33. - Area Produttiva turistico alberghiera.
--

1. Destinazione specifica: Sono aree destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quelli insediamenti a carattere turistico come definiti dagli artt. 2 e 3 della L.P. 16 novembre 1981 n. 23 e s.m. ed integrazioni.
2. Destinazione ammessa: costruzione di locali pubblici ad uso bar e/o ristorante.
3. Destinazione vietata: Edilizia residenziale;
4. Indici urbanistici ed edilizi:
- | | | |
|-----------|---|----------|
| Sm | Superficie minima di intervento
(lotto minimo) | 800 mq |
| If | Indice di edificabilità fondiaria: | 2,50 |
| Sc | Superficie coperta massima: | 40% |
| He | Altezza massima: | 12,50 m. |
| Vu | Volume massimo | - |
| | Volume minimo | - |
| Df | Distanza minima tra i fabbricati | Titolo X |
| Dc | Distanza minima dai confini | Titolo X |
| Ds | Distanza minima dalle strade | 10,00 m. |

Art. 33 bis. - Area produttiva destinata all'insediamento di impianti per il riciclo ed il recupero materiali inerti.

1. L'area individuata in località Passablù è destinata ad accogliere attività per il riciclo e recupero di materiali inerti, secondo la localizzazione effettuata dal Piano stralcio C&D¹³ del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti ed in conformità delle autorizzazioni rilasciate dall'Agenzia Protezione Ambiente (APPA) della Provincia Autonoma di Trento.
2. Essa comprende i terreni già in oggetto di approvazione effettuata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 280 di data 22 febbraio 2002 ai sensi dell'art. 66 del TULP (Testo unico leggi provinciali) in materia di Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Comprende inoltre i terreni perimetrali ed adiacenti, idonei all'ampliamento della stessa attività, che potrà essere attivata secondo le procedure di localizzazione previste sempre dal TULP.
3. Nelle aree già inserite nel PPGR sono ammessi tutti gli interventi previsti dalla normativa provinciale di settore sulla base delle autorizzazioni e nulla osta conseguiti presso i servizi provinciali (APPA, Bacini Montani, ecc). In particolare sono ammesse tutte le attività di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nel rispetto del D.M. 02.02.1998, come modificato dal D.M. 05.04.2006, n. 186 e tutte le lavorazioni previste dal Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 66 del testo unico L.P in materia di tutele dell'ambiente dagli inquinamenti. E' ammessa la realizzazione degli impianti ed infrastrutture, come richiamato dai dispositivi delle deliberazioni provinciali di localizzazione, necessari all'espletamento delle funzioni di riciclaggio e recupero dei materiali inerti.
4. Nelle aree residue, non ancora oggetto di "localizzazione", sono ammessi depositi temporanei di materiali inerti già lavorati e destinati al successivo riutilizzo e/o commercializzazione, viabilità di accesso, parcheggi e piccole strutture temporanee necessarie all'attività della ditta (servizi igienici, ufficio). In tali zone non sono ammesse strutture coperte, impianti e/o Depositi di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni, i quali dovranno essere convogliati all'interno delle aree già localizzate secondo il PPGR.
5. Le aree distinte fra quelle inserite nel PPGR e quelle a destinazione produttiva D4 dovranno essere individuate sul terreno tramite recinzione e/o segnaletica. Al fine di mitigare l'impatto visivo e limitare le emissioni di rumore e polveri verso l'ambiente esterno si prescrive la messa a dimora di idonee cortine verdi costituita da siepi ed alberature.
6. Gli impianti autorizzati dall'APPA a seguito della localizzazione dovranno essere gestiti secondo le regole contenute nell'Allegato A della Del. G.P. n. 1333 di data 24/06/2011.

Art. 34. - Norme generali alle aree verdi

1. Sono zone la cui funzione fondamentale è quella produttiva primaria, e comprendono pure aree con particolari aspetti naturalistici e/o con potenzialità agrituristiche.
2. Sono inoltre comprese in tali aree le zone interessate dalla presenza delle "case da monte". Per tali edifici si rimanda alle norme per gli insediamenti storici e manufatti in ambito storico (Zona A.2).
3. Al fine di favorire, il presidio del territorio montano, la conservazione dei manufatti storici ed in generale la conservazione della "casa da monte" e la cura degli spazi verdi di pertinenza agricola, sono ammessi i seguenti interventi:
 - 3.1. Case da monte storiche E' ammesso il recupero con modifica della destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale a funzione abitativa secondo le categorie di intervento contenute nelle rispettive schede di analisi e progetto. E' prescritto comunque il mantenimento a deposito agricolo di almeno il 20% del volume

complessivo (compreso eventuali interventi di ampliamento ammessi e previsti nelle relative schede di anali e progetto).

3.2. Case da monte recenti Per gli edifici con destinazione d'uso residenziale e per i volumi costruiti in epoche non storiche si prevede la possibilità di intervento secondo le categorie di intervento contenute nelle rispettive schede di analisi e progetto. Per i volumi non storici e non già destinati alla residenza si prescrive il mantenimento della destinazione d'uso ad accessorio.

3.3. Ruderi Per tutti i ruderi identificati e numerati si prevede la possibilità di ricostruzione secondo le indicazioni contenute nelle schede di analisi e progetto. E' esclusa la possibilità di ricostruzione per i ruderi inseriti in ambito forestale di pascolo e alpeggio (area a bosco, aree a pascolo, aree ad elevata integrità e nelle).

3.4. Strutture collettive silvo-pastorali Per le strutture che ricadono in zone area a bosco, aree a pascolo, per le quali non si prevede più un utilizzo silvo-pastorale anche parziale, al fine di garantire la loro fruibilità si prevede la possibilità di trasformazione d'uso da silvo-pastorale ad agriturismo, ricreativo collettivo (colonia estiva) o rifugio secondo le categorie di intervento contenute nelle rispettive schede di analisi e progetto. Questo tipo di interventi rientrano nel programma generale di riutilizzo del territorio montano, limitando il più possibile l'abbandono ed il successivo degrado che si ripercuote nella stabilità idrogeologica dei versanti.

4. Nelle aree verdi, ad esclusione delle aree a verde privato, è vietata la realizzazione di recinzioni dei terreni privati, salvo la realizzazione di steccati in legno in stile tradizionale lungo le strade e le corsie di transito del bestiame o per delimitare piccoli appezzamenti coltivati ad orto.
5. Nelle zone verdi sono sempre ammessi gli interventi per realizzare strutture agricole minori quali apiari e serre di tipo leggero, considerando che tali strutture possano essere utilizzate anche da personale non iscritto nei ruoli provinciali del settore agricolo.
6. Per le zone prati di montagna, è prescritto il mantenimento della coltura a prato evitando rimboschimenti o piantagioni fitte. Rimane consentito l'impianto di alberi d'alto fusto in forma rada e controllata.
7. Nelle aree a bosco e aree a verde di protezione, eventuali impianti devono essere finalizzati al miglioramento dell'aspetto paesaggistico, mantenendo libere le visuali panoramiche, e limitando i nuovi impianti alla creazione di parchi e giardini e non finalizzati alla selvicoltura. In prossimità di acque di corrivazione superficiale è ammesso l'impianto di essenze arboree miste, evitando la creazione di monoculture.
8. Per le aree a pascolo, destinate ad alpeggio si prescrive il mantenimento dei prati fatte salvo esigenze di impianti destinati al consolidamento del territorio per motivi idrogeologici e valanghivi.

ART. 34 bis AREE AGRICOLE E AGRICOLE DI PREGIO
--

1. Le aree agricole e agricole di pregio del PUP sono individuate nella cartografia di variante del PRG in scala 1:2000 e 1:5000
2. Presentano delle peculiarità paesaggistiche di notevole valore che dovrebbero essere salvaguardate da interventi che ne alterino l'attuale visione d'insieme.
3. Le disposizioni contenute degli articoli 37-38 ("aree agricole" e "agricole di pregio") delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale sono prevalenti rispetto ai contenuti degli articoli 35 e 36 delle NdA della variante al PRG in oggetto, relativi alle aree agricole **laddove siano ritenute restrittive rispetto ai contenuti**

degli art. 35 e 36 delle NdA del PRG.

4. Per garantire la conservazione e salvaguardia delle peculiarità paesaggistiche di notevole valore citate al punto 2 le disposizioni contenute negli art. 35 e 36 delle NdA del PRG, ritenute più restrittive rispetto a quelle contenute degli art. 37-38 delle NdA del PUP, sono quelle **che non consentono la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 37 (PUP) e la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agri-turistici previsti al comma 5 dell'art. 37 (PUP).**

Art. 35. - Agricola primaria

1. Sono aree agricole di interesse primario quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo, anche ai fini di tutela ambientale. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.
2. Sono aree destinate alla produzione agricola, in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.
3. Tali aree svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico.
4. Vi sono consentiti esclusivamente interventi concernenti la realizzazione di:
 - 4.1. manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche, cioè fabbricati agricoli e zootecnici, rustici, serre, silos, vasche, etc.; e strade poderali, canali, etc. purché realizzati da conduttore dell'impresa risulti iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli - Sezione Prima;
 - 4.2. fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola purché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli - Sezione Prima. Volume massimo realizzabile di 400 mc. Tale volume deve rientrare nel fabbricato principale e in ogni caso non potrà superare il 30% del volume urbanistico del singolo lotto.
5. Gli interventi di ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione sono possibili solo al fine di mantenere, potenziare ed integrare l'esercizio delle funzioni specifiche dell'area, e pertanto sono consentiti solo se i titolari delle opere da realizzare sono i conduttori delle aziende iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli Sezione Prima.
6. Gli edifici, non già classificati all'interno delle zone A.2 (Patrimonio edilizio Montano), inseriti in area agricola di interesse primario alla data di entrata in vigore del P.R.G., possono essere oggetto di intervento di ristrutturazione con possibilità modifica della forma e della superficie secondo gli schemi allegati all'art. 25, fino al raggiungimento di una superficie complessiva non superiore a mq. 15. Nel caso di rudere come per l'edificio n. 413 è ammessa la ricostruzione con struttura muraria seguendo fedelmente il sedime preesistente e utilizzando la tipologia del manufatto n. 405. Gli interventi sui manufatti esistenti potranno essere realizzati indipendentemente dall'iscrizione all'albo degli agricoltori. E' escluso qualsiasi uso diverso dalla funzione di supporto alla coltivazione dei cambi e gestione del bosco.
7. L'agriturismo è ammesso come funzione complementare ed è regolato dalle leggi vigenti in materia.

Indici urbanistici ed edilizi da applicare per interventi di nuova costruzione:

Sm	- Superficie minima di intervento (lotto minimo accorpato)	4.000 mq
If	- Indice di edificabilità fondiaria:	0,25

- | | | |
|-----------|----------------------------------|----------------|
| He | - Altezza massima: | 7,50 m. |
| Vu | - Volume massimo | secondo indici |
| | - Volume minimo | 1400 mc. |
| Df | Distanza minima tra i fabbricati | Vedi Titolo X |
| Dc | Distanza minima dai confini | Vedi Titolo X |
| Ds | - Distanza minima dalle strade | vedi art. 18 |
8. Gli edifici storici presenti all'interno di lotti di proprietà di un'unica azienda non più funzionale ai fini agricoli non dovranno essere conteggiati nel volume complessivo della azienda agricola.
 9. Gli edifici zootecnici dovranno comunque distare almeno m. 50 dagli edifici ricadenti negli insediamenti di edilizia residenziale esistenti e di progetto, e in generale dalle aree di proprietà pubblica, dalle prese d'acqua e dalle sorgenti salvo diversa prescrizione cartografica
 10. Ai fini del calcolo della volumetria edificabile è possibile sommare le superfici di lotti anche non contigui facenti parte dell'azienda agricola posti comunque all'interno del territorio comunale.
 11. Le case da monte ubicate all'interno della zona agricola primaria di Boneprati, rispondono alle norme della zona A.2, le quali, essendo più precise ed individuate singolarmente, prevalgono sulle norme generali riferite agli edifici esistenti dei precedenti commi.

Art. 36. - Agricola secondaria

1. Sono aree agricole di interesse secondario tutte le zone con potenzialità produttiva primaria minore. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.
2. Vi sono consentiti esclusivamente interventi concernenti la realizzazione di:
 - 2.1. manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche, cioè fabbricati agricoli e zootecnici, rustici, serre, silos, vasche, etc.; e strade poderali, canali, etc. purché realizzati da conduttore dell'impresa risulti iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli - Sezione Prima;
 - 2.2. fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola purché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli - Sezione Prima. Volume massimo realizzabile di 400 mc. Tale volume deve rientrare nel fabbricato principale e in ogni caso non potrà superare il 30% del volume urbanistico del singolo lotto.
3. Gli interventi di ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione sono possibili solo al fine di mantenere, potenziare ed integrare l'esercizio delle funzioni specifiche dell'area, e pertanto sono consentiti solo se i titolari delle opere da realizzare sono i conduttori delle aziende iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli Sezione Prima.
4. Gli edifici, non già classificati all'interno delle zone A.2 (Patrimonio edilizio Montano), inseriti in area agricola di interesse secondario alla data di entrata in vigore del P.R.G., possono essere oggetto di intervento di ristrutturazione con possibilità modifica della forma e della superficie secondo gli schemi allegati all'art. 25, fino al raggiungimento di una superficie complessiva non superiore a mq. 20. Nel caso di edifici che hanno già una superficie e volume superiore a quello stabilito dagli schemi sono ammessi solo interventi di ristrutturazione e o ricomposizione volumetrica secondo gli schemi dell'art. 25. senza mutamento della destinazione d'uso. Per gli edifici individuati con i numeri 417, 419 e 429, sono ammessi gli interventi di risanamento e ristrutturazione senza aumento di volume,

ammettendo però il cambio d'uso in abitativo non stagionale come per gli edifici inseriti all'interno del Piano di recupero del patrimonio edilizio montano.

5. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso, abitativa stabile o temporanea, dei volumi esistenti che hanno perso le caratteristiche di ruralità e non rientrano nelle attrezzature funzionali di aziende agricole.
6. L'agriturismo è ammesso come funzione complementare ed è regolato dalle leggi vigenti in materia. In ogni caso, la somma dei volumi adibiti a residenza e ad agriturismo non può superare il 60% del volume totale delle strutture edilizie.

Indici urbanistici ed edilizi:

Sm	Superficie minima di intervento (lotto minimo accorpato)	2.000 mq
If	Indice di edificabilità fondiaria:	0,25
He	Altezza massima:	9,00 m.
Vu	Volume massimo	1800 mc.
	Volume minimo	-
Df	Distanza minima tra i fabbricati	Vedi Titolo X
Dc	Distanza minima dai confini	Vedi Titolo X
Ds	Distanza minima dalle strade	vedi art. 18

8. Gli edifici storici presenti all'interno di lotti di proprietà di un'unica azienda non più funzionale ai fini agricoli non dovranno essere conteggiati nel volume complessivo della azienda agricola.
9. Gli edifici zootecnici dovranno comunque distare almeno m. 50 dagli edifici ricadenti negli insediamenti di edilizia residenziale esistenti e di progetto, e in generale dalle aree di proprietà pubblica, dalle prese d'acqua e dalle sorgenti salvo diversa prescrizione cartografica.
10. Ai fini del calcolo della volumetria edificabile è possibile sommare le superfici di lotti anche non contigui facenti parte dell'azienda agricola posti comunque all'interno del territorio comunale.
11. Nelle aree agricole secondarie limitrofe e confinanti con aree residenziali è possibile la realizzazione di accessi alle aree residenziali stesse, parcheggi pertinenziali e garage interrati purché l'intervento sia coerente e finalizzato al razionale e corretto utilizzo delle aree urbanizzabili.

ART. 36 bis ARRE AGRICOLE LOCALI

1. Per le aree agricole locali vale quanto stabilito dall'art. 36.

Art. 37. - –Aree a bosco

Premesso che le aree boscate sono soggette ai vincoli e prescrizioni contenuti all'articolo 40 del PUP, il PRG del Comune di Bersone individua tre diverse tipologie di bosco, per le quali le norme risultano in ogni caso coerenti con i dettati del PUP.

Le aree a bosco del territorio comunale sia di proprietà privata che pubblica sono suddivise in tre sezioni:

Area a Bosco ceduo

- 1.1 Sono le aree boscate, poste alle quote intermedie dei versanti che sono destinate principalmente alla produzione di legna da ardere, ed interessano soprattutto la proprietà privata.
- 1.2 I perimetri dei boschi riportati in Cartografia possono essere modificati solo per attuare piani diretti al recupero e alla valorizzazione della silvicoltura, approvati ai sensi delle leggi vigenti.
- 1.3 Le attività ammesse sono la silvicoltura. Le operazioni ammesse riguardano tutti quegli interventi che possano garantire l'accesso e la sicurezza dei versanti, comprendendo quindi l'apertura di strade forestali, piste di esbosco, l'esecuzione di opere di bonifica ambientale, e ogni opera necessaria alla sicurezza idrogeologica e antincendio.
- 1.4 Sono ammessi interventi di ripristino degli originari pascoli previa autorizzazione forestale.
- 1.5 E' ammessa la modifica di coltura escludendo nuovi impianti di resinose monospecie.
- 1.6 Sono vietati tutti gli interventi di trasformazione urbanistica del territorio non attinenti a quanto sopra specificato.

Area a Bosco a fustaia

- 2.1 Sono le aree boscate, poste alle quote alte dei versanti che sono destinate principalmente alla produzione di legna da opera, ed interessano soprattutto la proprietà pubblica.
- 2.2 I perimetri dei boschi riportati in Cartografia possono essere modificati solo per attuare piani diretti al recupero e alla valorizzazione della silvicoltura, approvati ai sensi delle leggi vigenti. In caso di discordanza tra i perimetri riportati in cartografia e piani settoriali specifici, come il piano di assestamento forestale vigente, si conviene che quest'ultimo prevale sul P.R.G.
- 2.3 Le attività ammesse sono la silvicoltura. Le operazioni ammesse riguardano tutti quegli interventi che possano garantire l'accesso e la sicurezza dei versanti, comprendendo quindi l'apertura di strade forestali, piste di esbosco, l'esecuzione di opere di bonifica ambientale, e ogni opera necessaria alla sicurezza idrogeologica e antincendio.
- 2.4 Sono ammessi interventi di ripristino degli originari pascoli previa autorizzazione forestale.
- 2.5 Sono vietati tutti gli interventi di trasformazione urbanistica del territorio non attinenti a quanto sopra specificato.

Area a Bosco misto ceduo-fustaia

- 3.1 Sono aree miste che interessano soprattutto i versanti medio bassi, lungo le sponde del fiume Chiese, caratterizzate dalla presenza di essenze varie fra cui principalmente presenti faggio, carpino, ontano, betulla, abete rosso e larice.

- 3.2 Vista l'importanza di tale composizione mista che garantisce una maggiore stabilità dei versanti si deve evitare, soprattutto nelle aree caratterizzate da accentuata acclività dei versanti, o da presenza di acque superficiali a corrivazione libera di carattere torrentizio, ogni intervento selettivo tendente alla creazione di monoculture.

Art. 38. - Aree a verde di protezione
--

1. Sono aree che dal punto di vista paesaggistico caratterizzano particolari zone del territorio comunale, per lo più di contorno al centro abitato.
2. Sono vietate ogni trasformazione urbana dei suoli ad opera di privati.
3. Sono ammessi interventi di recupero e ripristino ambientale, taglio di alberature al fine di creare percorsi paesaggistici e punti panoramici, realizzazione di sentieri e spazi di sosta, realizzazione di percorsi ciclabili.

Art. 39. - –Aree a verde privato

1. Sono aree prevalentemente verdi individuate nelle cartografie sia negli ambiti storici che nelle zone insediative intensive ed estensive.
2. Tali aree sono in genere inedificabili e vanno mantenute a prato, giardino o ad orto. Sono ammessi interventi per la realizzazione di manufatti interrati destinati a parcheggio e vani tecnici necessari per gli edifici limitrofi. Si possono essere organizzate al loro interno anche percorsi pedonali ed accessi carrabili. Le alberature di pregio esistenti vanno conservate e/o sostituite.
3. E' ammessa inoltre la realizzazione dei manufatti accessori come definiti all'art. 25, nel caso le aree a verde siano contigue a zone B sature ed il manufatto sia realizzato quale pertinenza dell'edificio principale insistente sulla stessa zona B limitrofa o all'interno della stessa zona E5;
4. Al fine della dotazione minima di parcheggi di cui all'art. 73 della Legge Urbanistica Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. ed int., è possibile la realizzazione di parcheggi all'interno delle aree a verde privato, purché realizzato con prevalente pavimentazione inerbita.
5. Per gli edifici esistenti all'interno di tali aree è previsto l'ampliamento per una sola volta nella misura del 20%.
6. La superficie di tali aree può essere computabile al fine del raggiungimento del lotto minimo per le aree che le comprendono o che costituiscono univoco lotto accorpato.
7. Nel caso di edifici per i quali è ammesso l'ampliamento o la ricomposizione volumetrica, il nuovo sedime potrà occupare lo spazio destinato a verde privato limitrofo o circondante l'edificio stesso.
8. Le zone di verde privato ricadenti in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità del PGUAP e/o ricadenti in ambiti fluviali ecologici sono inedificabili, non sono quindi realizzabili volumi interrati o manufatti accessori pertinenziali.

Art. 40. - Prati di montagna

1. Sono le aree prative agricole secondarie poste sui versanti della valle. Tali zone sono caratterizzate dalla massiccia presenza delle "case da monte" (inserite all'interno delle zone A.2 a cui si rimanda per tutte le norme relative alle metodologie di intervento), rivestendo il

paesaggio un particolare valore storico-paesistico tutti i manufatti presenti sia storici che recenti sono stati inseriti nelle singole schede di analisi e progetto alle quali si rimanda per verificare le possibilità e modalità di intervento.

2. Gli spazi liberi, ossia il prato di monte, è inedificabile, fatti salvi gli interventi di ricostruzione, ampliamento e ricomposizione volumetrica degli edifici come previsto nelle singole schede.
3. Non sono ammessi nuovi fabbricati fatti salvi interventi necessari per il presidio del territorio al fine della tutela idrogeologica ed ogni intervento attinente.
4. Tali zone dovrebbero mantenere il carattere a prato, evitando rimboschimenti artificiali e garantendo la possibilità alla riconversione di coltura nelle zone abbandonate o nelle quali sono stati effettuati impianti boschivi.
5. Sono vietate le recinzioni estensive. E' possibile cingere limitate parti di territorio. Le recinzioni in questo caso dovranno essere realizzate in legno secondo tipologie tradizionali con parapetto in legno rustico (non tornito).
6. Per quanto riguarda la viabilità sono ammessi interventi di miglioria delle strade esistenti, escludendo di fatto la possibilità di realizzare nuove strade pavimentate. E' possibile la realizzazione di tratturi o piste di esbosco, non pavimentate, previa autorizzazione delle autorità competenti in materia di tutela idrogeologica, e ponendo particolare cura al controllo delle acque di corrivazione.
7. Sono ammessi interventi per la realizzazione di nuovi sentieri o piste ciclabili nel rispetto della morfologia dei luoghi attraversati.
8. Ogni volume tecnico, od attrezzatura tecnologica (antenne, pannelli solari) deve essere collocata all'interno dei volumi esistenti, e mascherata il più possibile, previa autorizzazione del Sindaco sentita la Commissione Edilizia Comunale per le competenze paesaggistiche.

Art. 41. - Aree a Pascolo

1. Nelle zone di alpeggio al fine di promuovere e sviluppare la zootecnia, è ammessa la realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche (malghe) nonché strutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia.
2. Indici urbanistici ed edilizi:

If	Indice di edificabilità fondiaria:	0,01
He	Altezza massima:	7,50 m.
Df	Distanza minima tra i fabbricati	24,00 m.
Dc	Distanza minima dai confini	12,00 m.
Ds	Distanza minima dalle strade	5,00 m.
3. I fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano regolatore generale possono essere assoggettati alle seguenti categorie di intervento, fatte salve le diverse indicazioni più precise riportate nelle schede di analisi e progetto dei singoli edifici inseriti nell'ambito storico-paesistico.
 - 3.1. manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 3.2. restauro, risanamento;
 - 3.3. recupero funzionale dei manufatti dismessi anche con ricostruzione delle parti crollate riproponendo la configurazione architettonica formale originaria.

Art. 42. - Aree ad elevata integrità

1. Sono aree improduttive quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili o produttive di alcun genere.
2. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza e difesa del territorio.
3. In tali zone è previsto il recupero dei volumi preesistenti che siano testimonianza delle attività storiche dell'alpeggio o che costituiscano memoria storica relativa agli eventi bellici della prima e seconda guerra mondiale, tali interventi però risultando in questa fase non prevedibili in forma definita dovranno essere anticipati da una variante al PRG per opera pubblica.
4. Sono inoltre ammessi tutti gli interventi necessari al ripristino, alla messa in sicurezza e al tracciamento ex novo dei sentieri escursionistici.

Art. 43. - Norme generali aree destinate ad usi collettivi e di interesse pubblico

1. Le zone per servizi ed attrezzature sono riservate ad interventi ed opere pubblici o di interesse pubblico.
2. La simbologia contenuta nelle tavole di P.R.G. ha carattere indicativo e la concreta destinazione dell'area, nell'ambito dell'uso pubblico, può venire ridefinita dal Comune in sede di approvazione dei singoli progetti di intervento.
3. Gli Enti Pubblici ed i privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente interventi per l'attuazione di opere e servizi, in area di proprietà o in diritto di superficie a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali ed i programmi comunali.
4. Le modalità della realizzazione, dell'uso e dell'eventuale successivo trasferimento di aree ed opere al Comune o ad altro Ente Pubblico sono determinate con apposita convenzione da approvare dal Consiglio Comunale o dall'Ente Interessato.
5. Le attrezzature destinate allo svago, allo sport, alla ricreazione possono venire realizzate: a) come impianto di uso pubblico (tale fattispecie si configura quando viene stipulata una convenzione con il Comune che stabilirà le modalità di fruizione); b) come impianto pubblico, realizzato dall'Ente istituzionalmente competente.

Art. 44. - –Aree per Attrezzature collettive

1. Sono aree destinate alle attrezzature pubbliche distinguibili in:
 - 1.1. servizi amministrativi, sanitari e civili (sigla **A**);
 - 1.2. istituzioni culturali, associative ed assistenziali (sigla **SC**);
 - 1.3. istruzione di tutti i gradi con annesse attività sportive di supporto (sigla **S**);
 - 1.4. istituzioni religiose, luoghi di culto e opere cimiteriali (sigla **C**);
 - 1.5. zona per eliporto diurno (sigla **h**);
10. Indici urbanistici ed edilizi:

Sm	Superficie minima di intervento (lotto minimo)	
Sc	Superficie coperta massima:	60%
He	Altezza massima:	15,00 m.
Vu	Volume massimo	secondo indici
	Volume minimo	

Df	Distanza minima tra i fabbricati	Vedi Titolo X
Dc	Distanza minima dai confini	Vedi Titolo X
Ds	Distanza minima dalle strade o a confine in caso di portici pedonali a piano terra.	1,50 m.

11. Gli indici urbanistici ed edilizi, le distanze ed i parametri edificatori in tali aree sopra riportati potranno essere rideterminati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche funzionali in occasione della approvazione del progetto definitivo (ai sensi della L.P. 26/93) di ciascuna opera che dovrà essere accompagnata dalla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.
12. Per ogni zona dovranno essere rispettati gli standard minimi di parcheggio in aggiunta ai posti macchina indicati negli appositi cartigli circolari.
13. Rientrano nella normativa delle attrezzature collettive ed impianti le linee elettriche ad alta e media tensione per le quali è comunque richiesta la autorizzazione edilizia. Nella cartografia sono individuate solamente le linee elettriche ad alta tensione.
14. Nella zona destinata ad attrezzature collettive culturali (Ex Scuole) sono previsti interventi a piano interrato, per la realizzazione di parcheggi pubblici e/o autorimesse e depositi comunali, accessibili dall'attigua viabilità di progetto.

Art. 45. - –Aree per Servizi ed Impianti pubblici – Stazione pompaggio teleriscaldamento
--

1. Indicare in cartografia con il simbolo **T** sono aree destinate a servizi ed impianti pubblici quali:
 - 1.1. acquedotti, vasche e sfiatori;
 - 1.2. depurazione delle acque;
 - 1.3. impianti di produzione e trasformazione dell'energia elettrica e impianti per il teleriscaldamento;
 - 1.4. impianti tecnologici, ponti radio, siti di controllo geologico, ecc.
2. Gli indici urbanistici ed edilizi, le distanze ed i parametri edificatori in tali aree saranno determinati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche funzionali in occasione della approvazione del progetto definitivo (ai sensi della L.P. 26/93) di ciascuna opera che dovrà essere accompagnata dalla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.
3. Rientrano in queste aree gli elettrodotti, i quali se ad alta tensione sono riportati in cartografia. Per essi valgono le norme dei pubblici impianti. È vietata l'edificazione a distanza inferiore ai 100 (cento) metri. Per gli edifici già esistenti anche a distanze inferiori sono ammessi tutti gli interventi stabiliti nelle apposite schede escluso il cambio d'uso funzionale in abitativo il quale è ammesso solo per edifici esistenti a distanze superiori i 50 (cinquanta) m.
4. Il progetto del teleriscaldamento e la realizzazione della stazione di pompaggio prevista il località Filos, dovranno rispettare tutte le prescrizioni contenute nei pareri e nulla osta rilasciati dai competenti uffici e servizi in ordine al progetto definitivo ed esecutivo. In Particolare si richiamano:
 - Nulla osta del Servizio Bacini Montani – Det. N. 491 dd. 07/06/2012 e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
 - Autorizzazione paesaggistica ambientale della CPC della Comunità delle Giudicarie di data 15 aprile 2013 con prescrizioni relative alla struttura della stazione di

pompaggio che dovrà essere realizzata con rivestimento in listelli di. Posati orizzontalmente, e vengano eliminati gli sporti di gronda, e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

- Autorizzazioni della Agenzia Provinciale Protezione Ambientale in riferimento alla tutela delle acque superficiali in quanto la stazione di pompaggio interessa l'acquifero individuato dalla cartografia delle Risorse idriche (Sorgente n. 9057). Il progetto in fase esecutiva dovrà tenere conto di tale presenza ed essere predisposto rispettando le prescrizioni del D.Lgs. 152/06, completandolo con un programma di gestione delle acque intercettate nel corso della realizzazione della stazione di pompaggio da sottoporre ad approvazione dell'APPA;

- Redazione, valutazione e/o approvazione da parte dei competenti organi, dello studio di "impatto acustico", ai sensi del precedente articolo 16 bis.

Art. 46. - Sorgenti

1. Le sorgenti individuate all'interno della cartografia allegata alla relazione geologica sono così classificate:
 - 1.1. non selezionate;
 - 1.2. selezionate ma non captate;
 - 1.3. selezionate e captate ad uso acquedotto pubblico;
2. Per tutte valgono preventivamente le prescrizioni di tutela e rispetto di cui al successivo capitolo riguardante le zone di rispetto delle sorgenti e degli acquedotti.
3. Ogni progetto che interferisca con una sorgente dovrà essere accompagnato da una perizia geologica che illustri il grado di protezione esistente e la mancanza di rischi di inquinamento.
4. Le vasche degli acquedotti ai fini della tutela sono parificate alle sorgenti captate.

Art. 47. - Aree per attrezzature sportive

1. Si tratta di aree con destinazione sportiva ricreativa, nelle quali si realizzeranno piccoli impianti polivalenti di quartiere non coperti.
2. In tali aree sono previsti interventi di riqualificazione ambientali, realizzazione di parcheggi nel verde, realizzazione di spogliatoi, servizi e depositi strettamente necessari per le attività che si realizzeranno all'interno dell'area. Per la realizzazione di detti servizi è possibile la riduzione della distanza dalle strade e fino ad un minimo di un metro, purché non venga ridotta la visuale di sicurezza. La distanza dai parcheggi pubblici può essere ridotta a 0,5 m.
3. Indici urbanistici ed edilizi:

He	Altezza massima:	3,5 m.
He	Volume massimo:	500 mc.
Df	Distanza minima tra i fabbricati interni al lotto	Vedi Titolo X
Dc	Distanza minima dai confini privati	Vedi Titolo X
Ds	Distanza minima dalle strade	1,00 m.
4. Gli indici urbanistici ed edilizi, le distanze ed i parametri edificatori in tali aree saranno determinati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche funzionali in occasione della approvazione del progetto definitivo (ai sensi della L.P. 26/93) di ciascuna opera che dovrà essere accompagnata dalla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione

equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.

5. *(stralciato a seguito di rettifica per errore materiale).*
6. Negli interventi particolare attenzione andrà posta al rispetto del verde e degli aspetti geomorfologici dell'area. Ogni intervento dovrà inoltre essere coordinato con la rete dei sentieri e percorsi ciclabili previsti nelle cartografie del P.R.G.

Art. 48. - Parco Urbano

1. Si tratta di aree con destinazione ricreativa, di tipo estensivo nelle quali si prevede la realizzazione di piccoli volumi di servizio quali servizi igienici, gazebo, depositi pubblici, chioschi.
2. In tali aree sono previsti interventi di riqualificazione ambientali, realizzazione di parcheggi nel verde, realizzazione di spogliatoi, servizi e depositi strettamente necessari per le attività che si realizzeranno all'interno dell'area.
3. Indici urbanistici ed edilizi:

He	Altezza massima:	3,5 m.
He	Volume massimo:	200 mc.
Df	Distanza minima tra i fabbricati interni al lotto	Vedi Titolo X
Dc	Distanza minima dai confini	Vedi Titolo X
Ds	Distanza minima dalle strade	3,00 m.
4. Gli indici urbanistici ed edilizi, le distanze ed i parametri edificatori in tali aree saranno determinati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche funzionali in occasione della approvazione del progetto definitivo (ai sensi della L.P. 26/93) di ciascuna opera che dovrà essere accompagnata dalla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.
5. Per ogni zona dovranno essere rispettati gli standard minimi di parcheggio in aggiunta ai posti macchina indicati negli appositi cartigli circolari.
6. Negli interventi particolare attenzione andrà posta al rispetto del verde e degli aspetti geomorfologici dell'area. Ogni intervento dovrà inoltre essere coordinato con la rete dei sentieri e percorsi ciclabili previsti nelle cartografie del P.R.G.

Art. 49. - Verde pubblico attrezzato

1. Sono aree per le quali si prevede la realizzazione di parchi gioco attrezzati comprendendo al loro interno parcheggi nel verde come prescritto dai cartigli riportati nella cartografia.
2. E' ammessa la realizzazione di piccoli volumi destinati al servizio turistico e a servizi igienici, nel rispetto dei seguenti parametri:

Sc	Superficie coperta massima:	10 mq.
Vu	Volume massimo	30 mc.
He	Altezza massima:	3,00 m.
Dc	Distanza minima dai confini	Vedi Titolo X
Ds	Distanza minima dalle strade	Vedi Titolo X

Art. 50. - Isola ecologica

1. All'interno delle aree destinate a servizi e impianti pubblici verdi pubbliche, dei parcheggi, e nelle pertinenze della viabilità pubblica e degli edifici pubblici è possibile la realizzazione di Isole Ecologiche destinate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed alla raccolta differenziata in contenitori chiusi. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano di distribuzione dei vari punti di raccolta che dovrà essere avallato dall'Ufficiale Sanitario e dal competente ufficio comprensoriale preposto al controllo della gestione e trattamento RSU.
2. Sono quindi ammessi interventi di sistemazione dell'area rendendola adeguata ad ospitare le attrezzature a tale fine destinate. E' ammessa la realizzazione di tettoie aperte e di piccoli volumi destinati ad ospitare l'eventuale personale addetto al controllo sui rifiuti recapitati.

Art. 51. - Viabilità

Adeguamento della viabilità esistente:

All'interno della fascia di rispetto stradale potranno essere eseguiti interventi di miglioramento, rettifica ed ampliamento della sede stradale oltre alla realizzazione di marciapiedi, ai sensi di quanto stabilito nel successivo articolo 54.

In deroga alle dimensioni minime di 4,50 m per la carreggiata e di 1,5 m per i marciapiedi, gli interventi di miglioria ed allargamento potranno avere larghezze inferiori nel caso di impossibilità tecniche al mantenimento delle misure minime. I tracciati interni al centro abitato già limitati dalla presenza di strettoie non modificabili potranno avere larghezza inferiore ai 4,5 m., realizzando, ove possibile, adeguate piazzole di scambio veicolare.

F 3.1 - Viabilità primaria

Costituita dall'asse principale della strada provinciale di collegamento fra il Comune di Pieve di Bono e il Comune di Daone. Essa corrisponde alle strade di IV^a categoria così come fissato dal P.U.P. e dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 909 del 03.02.1995 e ss. mod. ed int.

F 3.2 - Viabilità secondaria

E' costituita dalle strade che partendo dalla strada provinciale collegano alcune parti dell'abitato. Per tali arterie si prevede una sede di larghezza pari a 5m, con marciapiede su almeno un lato

F 3.3 - Viabilità locale

Si tratta della rete periferica della viabilità, che interessa zone storiche o zone già urbanizzate, a scarso traffico e generalmente a fondo cieco. Per tali strade sarebbe necessaria una dimensione minima della sede stradale di almeno 4,50 m oltre ad un marciapiede. Risultando il traffico molto limitato, per tali strade sono ammesse deroghe alle dimensioni minime della carreggiata, al fine di salvaguardare le preesistenze storiche, gli aspetti ambientali o il verde privato ove questo assume particolare importanza. E' comunque consigliabile la realizzazione di un marciapiede o prevedere la delimitazione di un tracciato pedonale, che permetta comunque lo scambio in caso di incrocio fra autoveicoli.

F 3.4 - Viabilità agricola

Si tratta della viabilità che collega il centro abitato con le zone agricole di fondovalle e di mezza montagna. Per tali strade si prevede una larghezza minima di 3,00 m. e massima di 3,50 m. oltre alle banchine ove risulterà possibile la loro realizzazione. La pavimentazione

sarà realizzata in terra battuta con stabilizzato drenante. Nei tratti in pendenza soggetti a dilavamento è ammessa la pavimentazione con asfalto e/o cemento. Particolare cura ed attenzione andrà posta alla realizzazione di sufficienti canali di scolo e controllo delle acque meteoriche e di falda superficiale al fine di evitare pericolosi concentramenti. Su tali strade ove si rendessero necessari è prevista la realizzazione di sicurvia realizzati in legno o acciaio rivestito al fine di tutelare il valore paesaggistico dei luoghi attraversati. Lungo tali arterie dovranno essere previste piazzole per lo scambio e la sosta in caso di emergenza ogni 100 m. circa.

F 3.5 - Viabilità di montagna

Si tratta della viabilità che collega il centro abitato con le zone di montagna (Ribor, Morandino e Boneprati). Per tali strade si prevede una larghezza minima di 3,00 m. e massima di 3,50 m., oltre alle banchine ove risulterà possibile la loro realizzazione. La pavimentazione sarà principalmente in asfalto, salvo per i tratti posti oltre quota 1300 m. s.l.m. (collegamento con le malghe) che dovranno essere realizzate con fondo stabilizzato drenante. Nei tratti in pendenza soggetti a dilavamento è ammessa la pavimentazione con asfalto e/o cemento. Particolare cura ed attenzione andrà posta alla realizzazione di sufficienti canali di scolo e controllo delle acque meteoriche e di falda superficiale al fine di evitare pericolosi concentramenti, con realizzazione di canalina a monte e tagli trasversali sia superficiali. Ove si noterà la presenza di acqua di corrivazione superficiale, oltre a quella meteorica occorrerà realizzare a monte sufficienti canalizzazioni e caditoie con attraversamenti interrati e controllo a valle dei canali di deflusso. Su tali strade ove si rendessero necessari è prevista la realizzazione di sicurvia realizzati in legno o acciaio rivestito al fine di tutelare il valore paesaggistico dei luoghi attraversati. Lungo tali arterie dovranno essere previste piazzole per lo scambio e la sosta in caso di emergenza ogni 100 m. circa. Si tratta della viabilità realizzata all'interno delle aree boscate al fine di facilitare l'accesso alle aree produttive ai mezzi di trasporto. Accesso che deve essere finalizzato sia alla produzione silvo-pastorale sia a motivi di sicurezza del territorio. Le strade che presentano caratteristiche tali da permettere il transito anche a mezzi privati che possano dare impulso allo sviluppo sostenibile delle attività produttive potranno essere aperte alla circolazione controllata da parte del Comune in accordo con gli organismi provinciali preposti alla tutela del territorio di montagna. Per tali strade si prevede una larghezza minima di 3,00 m. oltre alle banchine ove risulterà possibile la realizzazione, con possibilità di pavimentare i tratti più scoscesi con manto in cemento o asfalto drenante. Particolare cura ed attenzione andrà posta alla realizzazione di sufficienti canali di scolo e controllo delle acque meteoriche e di falda superficiale al fine di evitare pericolosi concentramenti. Su tali strade ove si rendessero necessari è prevista la realizzazione di sicurvia realizzati in legno o acciaio rivestito al fine di tutelare il valore paesaggistico dei luoghi attraversati. Lungo tali arterie dovranno essere previste piazzole per lo scambio e la sosta in caso di emergenza con distanza variabile possibilmente garantendo sempre la possibilità della vista d'occhio.

F 3.6 - Percorsi pedonali:

Sono percorsi pedonali storici o nuovi da realizzare e mantenere nel pieno rispetto della natura circostante. L'indicazione cartografica è modificabile in sede di approvazione del progetto esecutivo. La definizione del tracciato planimetrico e delle attrezzature di supporto di tali percorsi saranno determinati in sede di approvazione dello specifico progetto per ciascuna opera con deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.

F 3.7 - Percorsi ciclabili:

Sono percorsi ciclabili locali e di collegamento intercomunale. L'indicazione cartografica è modificabile in sede di approvazione del progetto esecutivo. La realizzazione di tali strutture

di collegamento dovranno essere realizzate nel pieno rispetto dei caratteri tipologici dell'area attraversata. Al di fuori degli spazi urbanizzati si prescrive l'utilizzo di tecnologie, tipologie e materiali costruttivi di chiara tradizione locale rurale, preferendo l'utilizzo del legno e della pietra grezza. La larghezza media dei percorsi potrà variare da 1,20 a 2,00 m. per garantire l'agevole passaggio a doppio senso. In Punti di particolare difficoltà esecutiva sono peraltro ammesse larghezze nette minori. La pavimentazione di tali percorsi deve essere realizzato con stabilizzato fine drenante, nei punti di maggiore pendenza è ammesso l'uso del cemento rullato o dell'asfalto di tipo ecologico. La definizione del tracciato planimetrico e delle attrezzature di supporto di tali percorsi saranno determinati in sede di approvazione dello specifico progetto per ciascuna opera con deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.

F 3.8 - Viabilità di progetto e nuovi svincoli stradali;

La viabilità di progetto è riportata nelle cartografie del P.R.G. con apposito tratteggio. Tale segno grafico indica sia le strade nuove che quelle per le quali è previsto un ampliamento.

Il progetto esecutivo potrà ridefinire il percorso planimetrico che comunque dovrà rimanere all'interno della fascia di rispetto stradale.

Unitamente alle strade di progetto sono indicate le aree all'interno delle quali verranno ridefiniti dei nuovi svincoli stradali al fine di migliorare la sicurezza. In tali zone sono ammesse tutte le opere necessarie alle infrastrutture stradali, compreso interventi interrato e in sopraelevazione.

La viabilità di progetto all'interno della perimetrazione del Centro Storico potrà essere ridefinita planimetricamente all'interno del confine già determinato del Piano di Recupero, sulla base del progetto esecutivo dell'opera.

Le nuove strade a servizio delle aree residenziali, vista la particolare situazione orografica, e i bassi volumi di traffico avranno larghezza minima di 3,00 e massima di 5,00 ai sensi di quanto previsto alla tabella A. della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e ss. mod. ed int.

Art. 52. - Parcheggi

1. In prossimità delle zone per le quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi di sosta il P.R.G. individua le aree destinate a parcheggi.
2. Tali aree si distinguono in:
 - 2.1. **P** - Parcheggi a raso;
 - 2.2. **M** - Parcheggi multipiano;
 - 2.3. **V** - Parcheggi nel verde.
 - 2.4. **I** - Parcheggi interrati
3. Per i parcheggi a raso e multipiano è sempre possibile la realizzazione di spazi parcheggio in autorimessa interrata, nel qual caso lo spazio a piano di campagna potrà anche essere mantenuto a verde pubblico o parco urbano.
4. Per i parcheggi multipiano si prevede un'altezza massima del volume fuori terra misurata all'estradosso della soletta portante di 3,50 m. rispetto al livello naturale del terreno.
5. I parcheggi nel verde dovranno essere realizzati prestando particolare cura alla distribuzione di porzioni di verde naturalistico evitando strutture di contenimento in cemento a forma rigida. (non sono ammesse aiuole di contenimento in cemento emergenti dal livello naturale del terreno).
6. I posti macchina dovranno nel limite del possibile essere realizzati con pavimentazione verde o comunque drenante.

7. I parcheggi per portatori d'handicap dovranno essere realizzati nella misura minima di un posto ogni 15 o frazione minore, il fondo di questi ultimi dovrà essere pavimentato senza ostacoli e posto nelle immediate vicinanze degli accessi o dei servizi a cui il parcheggio fa riferimento.
8. Nel caso di realizzazione di parcheggi interrati o multipiano l'Amministrazione potrà decidere di convenzionarsi con privati sia per la realizzazione che per la gestione, potendo cedere in affitto o proprietà fino all'80% dei parcheggi coperti.
9. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i parcheggi scoperti, purché non comportino la costruzione di opere in cemento armato o strutture che possano portare pregiudizio statico visivo e di sicurezza alle sedi viarie. In ogni caso i parcheggi dovranno comunque distare almeno 2,00 m dalla sede stradale.
10. Gli indici urbanistici ed edilizi, le distanze ed i parametri edificatori in tali aree saranno determinati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche funzionali in occasione della approvazione del progetto definitivo (ai sensi della L.P. 26/93) di ciascuna opera che dovrà essere accompagnata dalla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.
11. Nelle zone destinate a parcheggi a raso, multipiano e nel verde è sempre ammesso, in fase di progettazione esecutiva, prevedere parcheggi interrati purché questo non abbia controindicazioni di tipo geologico e ideologico.
12. Per quanto riguarda il parcheggio da realizzarsi in sinistra idrografica di Rio Filos, si fa presente che l'intervento è subordinato alla realizzazione di interventi sistematori dell'area che annulli il rischio di caduta sassi trattandosi di zone soggette a controllo geologico 2° critica recuperabile. (Vedasi norme di carattere geologico art. 10 delle presenti N.d.A.).

Art. 53. - Norme generali alle zone di rispetto e tutela

1. Le zone di rispetto sono individuate sia cartograficamente che sulla base delle indicazioni normative specifiche di cui ai seguenti articoli.
2. La indicazione cartografica si sovrappone sempre alla zonizzazione urbanistica: infatti le zone di rispetto costituiscono un vincolo aggiuntivo alla destinazione di zona che rimane comunque operante per la parte non in contrasto con quanto previsto dalla zona di rispetto.

Art. 54. - Rispetto stradale

1. Le aree di rispetto stradali hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture esistenti o previste dal P.R.G. Quando non espressamente rappresentate nella cartografia di piano, coincidono con le distanze da osservare per la edificazione previste nelle presenti norme all'art. 18.
2. All'interno della fascia di rispetto sono ammessi tutti gli interventi atti a potenziare, migliorare ed allargare la sede stradale, nonché la realizzazione di marciapiedi adiacenti la sede stradale.
3. Sono comunque ammessi tutti gli interventi previsti all'art. 6 delle Norme approvate con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e ss. mod. ed int., con la prescrizione che nel caso di ampliamenti per edifici pubblici a distanze inferiori di 2,00 m. dal ciglio stradale, occorre prevedere la realizzazione di portici interni di luce netta minima di 1,50 m.
4. Per gli edifici esistenti vale sempre l'art. 6 delle Norme approvate con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e ss. mod. ed int.,

5. Le fasce di rispetto, pur essendo inedificabili, possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile ed hanno la capacità edificatoria fissata dalla relativa norma di zona. Tale capacità può essere utilizzata con l'edificazione nelle aree confinanti, nel rispetto della presente normativa.
6. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i parcheggi scoperti, purché non comportino la costruzione di opere in cemento armato o strutture che possano portare pregiudizio statico visivo e di sicurezza alle sedi viarie.
7. Per la viabilità di progetto e/o da potenziare, la fascia di rispetto stradale costituisce il limite entro il quale il progetto esecutivo della strada potrà prevedere l'occupazione del suolo.

Art. 55. - Rispetto cimiteriale
--

1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano graficamente l'estensione della fascia di rispetto cimiteriale che risulta essere di ml. 50,00
2. Le fasce di rispetto cimiteriale indicate con apposita simbologia, sono inedificabili. Sono peraltro ammessi interventi di ampliamento cambio d'uso per gli edifici esistenti come stabilito dalle norme di zona o dalle schede di analisi e progetto.
3. Ai fini pubblici tali aree possono ospitare manufatti inerenti: la funzione cimiteriale; opere di carattere infrastrutturale di interesse urbano; aree a verde pubblico, verde sportivo e parcheggi.

Art. 56. - Rispetto delle sorgenti

- 0.1 Le sorgenti rientrano negli elementi di tutela della Carta delle Risorse idriche provinciale, approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 2248 di data 5 settembre 2008 e successivi aggiornamenti.¹ Per tutte le sorgenti e corpi idrici non riportati nelle carta delle risorse idriche provinciale valgono le norme dei successivi commi del presente articolo.
1. Salvo diversa rappresentazione cartografica, riportata nelle tavole allegate alla relazione geologica, la fascia di rispetto delle sorgenti e dei pozzi sono costituite da una superficie avente il seguente raggio:
 - 1.1. per pozzi: metri 15 dal centro del pozzo;
 - 1.2. per sorgenti captate: metri 100 a monte e a lato della sorgente;
 - 1.3. per sorgenti selezionate e non selezionate: metri 50 a monte e a lato della sorgente.
2. All'interno delle aree di tutela è genericamente vietata ogni edificazione o modificazione del suolo che possa comportare alterazione delle portate o potenziali inquinamenti.
3. Nell'ambito delle aree di protezione definite ai sensi del primo comma le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono consentite soltanto a seguito di specifica perizia idrogeologica.
4. E' comunque vietata la realizzazione di fognature e pozzi perdenti.
5. Sono inoltre vietate le seguenti attività: accumulo di concimi organici, dispersione in sottosuolo di acque bianche e di qualsiasi acqua reflua, fanghi, liquami anche se depurati, discariche di ogni tipo, zona di raccolta RSU o simili.

Art. 57. - Rispetto storico, ambientale, paesistico ((D.Lgs. 42/2004)
--

1. Al di fuori degli insediamenti storici nelle tavole del P.R.G. sono individuate aree di particolare interesse relative a manufatti o siti meritevoli di protezione:
 - 1.1. per gli aspetti culturali, edifici e manufatti di particolarissimo interesse;

- 1.2. per gli aspetti naturalistici, biotopi, zone umide, monumenti arborei;
- 1.3. per gli aspetti paesaggistici, terrazzamenti artificiali.
2. Il PRG individua anche elementi puntuali meritevoli di tutela che possono presentare caratteri: edilizi, ambientali, antropici, vegetazionali, e geomorfologici.
3. Nel caso di elementi non individuati dalle planimetrie ma che presentano i requisiti oggettivi per rientrare nella fattispecie tutelata si applicano comunque i vincoli del presente articolo.
3. Rientrano inoltre nel presente articolo tutti i manufatti e siti vincolati secondo le disposizione di cui alla L. 1089/39.
4. E' competenza dell'Amministrazione Comunale approvare un elenco, aggiornabile, che comprenda tutti i manufatti o siti meritevoli di tutela con le relative aree di rispetto.
5. Per le aree di rispetto storico sono previsti o ammessi:
 - a. divieto di costruire nuovi edifici;
 - b. divieto di apertura nuove strade veicolari e di sistemare parcheggi se non nelle aree indicato dalle tavole del P.R.G.
 - c. divieto di rimozione dei massi erratici presenti sul terreno;
 - d. mantenimento della linea naturale del terreno. Sono comunque consentiti scavi di indagine archeologica che dovranno essere approvati dai competenti organi preposti alla tutela dei beni architettonici e paesaggistici.
 - e. interventi di consolidamento dei versanti;
 - f. ripristino delle colture originarie;
6. Le aree ricadenti in zone di rispetto storico possono concorrere alla determinazione della volumetria edificabile sulla base della norma di zona specifica.
7. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G. all'interno delle zone di rispetto sono ammesse tutte le opere di manutenzione fino al risanamento. Ulteriori possibilità d'intervento possono essere specificate all'interno delle schede di analisi e progetto allegate ai manufatti inseriti nelle zona A.2.
8. Fra gli elementi tutelati si segnalano i ponti della Sombliga (n. 505) ed il ponte dei Tringoi (n. 506), per i quali si prevedono interventi di conservazione, consolidamento e restauro.

Art. 58. - Bonifica ambientale

1. Sono aree definite con apposita simbologia nella cartografia di piano, nelle quali i caratteri ambientali (morfologia, sottosuolo, suolo, e soprassuolo) presentano condizioni di degrado caratterizzate da un generale abbandono da parte di ogni attività agricola.
2. Per tali aree sono prescritti interventi di recupero e bonifica che tengano conto delle prescrizioni degli organi competenti (foreste, acque, minerario, ecc.).
3. Nel rispetto delle norme vigenti potranno essere conferiti esclusivamente "terre e rocce da scavo" escludibili dal regime dei rifiuti come definito dal D.Lgs. 152 di data 03.04.2006.

Art. 59. - Acque superficiali

1. Per tutte le acque superficiali catalogate si prevede una fascia di rispetto di larghezza pari a 10 m. per parte dall'argine dei corsi d'acqua.
2. In tali fasce è vietata l'edificazione e qualsiasi alterazione dei caratteri fisici del suolo.
3. Ogni intervento di sistemazione delle aree pertinenziali di edifici ricadenti in zona di tutela delle acque deve essere preventivamente autorizzato dagli organi sovracomunali competenti.
4. Sono generalmente ammessi gli interventi di ripristino ambientale e quelli finalizzati alla fruizione turistico/paesaggistica dei luoghi.

5. L'Amministrazione comunale potrà prevedere alla redazione di Piani Attuativi a fini Generali che potranno interessare fiumi e laghi e le loro fasce di rispetto, al fine di programmare interventi finalizzati ad una migliore tutela ambientale e alla valorizzazione delle risorse garantendo la massima fruibilità pubblica nel rispetto dei caratteri naturali, biologici, faunistici e floristici delle aree.

Art. 60. - Rischio Sismico

1. Tutto il territorio comunale è soggetto a preventivo controllo sismico a bassa sismicità, corrispondente alla zona sismica 3.
2. Tutti i progetti di infrastrutturazione del territorio e di edificazione dovranno rispettare le disposizioni in materia normativa antisismica di livello nazionale e locale.

Art. 61. - Zone umide

1. Si tratta di aree paludose o caratterizzate da una presenza di acqua superficiale di affioramento situate in zone montane.
2. Per esse si prescrive la tutela delle specie floro-faunistiche autoctone.
3. Non è ammesso lo sfalcio, ed il pascolo.
4. Gli interventi di regimazione delle acque dovranno essere caratterizzati dal massimo rispetto delle canalizzazioni già presenti sul territorio evitando la creazione di canali impermeabilizzati e di strutture a scogliera che possono interferire con il naturale deflusso delle acque.

TITOLO VII° - INSEDIAMENTI STORICI

Capitolo I° - Definizione e generalità

Art. 62. - Definizione

1. Sono zone per il recupero e la tutela degli insediamenti storici (L.P. 1/93 e ss. mm.). comprendenti anche il sistema degli edifici sparsi inseriti in ambito storico-paesistico.
1. Si differenziano in:
 - Zona A.1 – Centri storici compatti
 - Zona A.2 – Edifici sparsi in ambito storico paesistico (Patrimonio Edilizio Montano).
2. In tali zone il PRG si applica con le presenti NdA e la lettura dettagliata degli allegati: Schede di Analisi e Progetto, Repertorio fotografico, Manuale Tipologico.

Art. 63. - Generalità sugli interventi ammessi negli insediamenti storici

1. Per gli edifici catalogati ed inseriti in zona A.1 e A.2, sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di consolidamento, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione parziale e totale, con possibilità anche di sopraelevazione, di demolizione, di ricostruzione, e di nuova costruzione su sedime indicato in cartografia in conformità a quanto prescritto nelle singole schede di analisi e progetto;
2. Gli spazi liberi dell'Insediamento Storico sono inedificabili, fatte salve le diverse indicazioni cartografiche (interventi su sedime) e gli ampliamenti di edifici limitrofi e la costruzione dei volumi interrati.
3. Per tutti gli edifici, anche quelli per i quali non sono previsti particolari interventi di recupero o per quelli non presenti nella catalogazione ma rientranti nelle tipologie di base, sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria, consolidamento e ristrutturazione parziale.
4. Nelle zone A.1 è consentita la realizzazione di nuovi garage nel rispetto dei seguenti parametri:
 - 4.1 Realizzazione di garage nel limite del raggiungimento degli standard minimi di dotazione di parcheggi stabiliti dalla Legge Provinciale 22/91;
 - 4.2 Il nuovo manufatto dovrà risultare completamente interrato, fatto salvo il fronte minimo relativo all'accesso.
 - 4.3 La copertura dovrà essere sovrapposto un manto di terra, inerbito, di spessore non minore di cm 30. I portoni di accesso dovranno essere in legno.
 - 4.4 Nel caso di accessi prospicienti la pubblica via, questi dovranno presentare un arretramento di 1,5 m.
 - 4.5 Nel caso di garage realizzati all'interno di rilevati sostenuti da muri in sassi, questi ultimi devono essere ripristinati, salvo gli accessi, per mantenere la continuità dei terrazzamenti.
 - 4.6 Nel caso di interventi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di più unità abitative all'interno di un unico edificio, il garage dovrà essere realizzato con unico accesso sulla via pubblica evitando la realizzazione in serie.
5. Allo scopo di incentivare l'uso e il riuso produttivo (residenziale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo) del patrimonio edilizio esistente negli insediamenti storici, sono sempre possibili i cambiamenti di destinazione d'uso anche in assenza dei requisiti minimi previsti riguardo la dotazione di parcheggi. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà sempre imporre soluzioni atte a garantire la funzionalità, la fruibilità e l'accessibilità della struttura,

nonché garantire la scorrevolezza del traffico nelle immediate vicinanze. Queste soluzioni potranno prevedere anche, qualora necessarie a giudizio del Sindaco - sentita la Commissione Edilizia - opere di ampliamento di fabbricati, sempre allo scopo di garantire la funzionalità e la fruibilità della struttura. I fabbricati esistenti ad uso accessorio (legnaie, garage, laboratori, magazzini ecc.), legittimamente realizzati, ed eventualmente non individuati in cartografia, potranno essere ristrutturati nel rispetto della tipologia tradizionale con mantenimento della destinazione d'uso.

6. Per opere di consolidamento devono intendersi solo quelle necessarie ad assicurare la stabilità e che non comportino modifiche od alterazioni alle strutture murarie originali dell'edificio.
7. All'interno del perimetro dell'insediamento storico compatto sono stati individuati alcuni Piani di Recupero per la cui attuazione si rimanda agli art. 6, le cui norme prevalgono su ogni altra interpretazione.

Art. 64. - Piani attuativi per insediamenti tutelati dalla L. 1089/39 e Piani di Recupero
--

1. Per gli edifici singoli o raggruppati per i quali esistono vincoli di tutela architettonica, al fine di garantire l'applicazione delle previsioni inserite all'interno delle singole schede di analisi e progetto si prevede la possibilità di redazione di un Piano di Recupero di iniziativa pubblica che ridetermini in tutto o in parte le previsioni progettuali.
2. Tale Piano prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni sovracomunali fra cui il parere da parte della commissione provinciale di tutela dei beni architettonici.
3. I Piani di Recupero previsti all'interno dell'insediamento storico potranno procedere alla riclassificazione degli interventi all'interno del proprio ambito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e finalità del recupero del tessuto storico, sulla base di approfondite e dettagliate analisi edilizie, previo parere della Commissione Edilizia Comunale.
4. Per gli edifici inseriti nei perimetri dei Piani di Recupero si prevede la possibilità di parziale demolizione con ricostruzione delle parti degradate. Per tali edifici si prescrive la ricostruzione fedele come nello stato attuale secondo quanto stabilito all'interno dei criteri di tutela paesaggistico ambientale.

Capitolo II° - Modalità di attuazione del piano per gli insediamenti storici

Art. 65. - Definizione nuove categorie e manufatti minori
--

1. Per i manufatti isolati classificati nel precedente Piano degli Insediamenti Storici nelle categorie A-B-C-D-E-F-H valgono ora la classificazione inserita nelle schede di analisi e progetto e l'individuazione come specificato nell'art. 57
2. Per i manufatti isolati classificati nel precedente Piano degli Insediamenti Storici nelle categorie G-I-L ossia per i manufatti accessori legati alla produzione (abbeveratoi, arginature, briglie, canalizzazioni, cisterne, lavatoi, muri di sostegno, pozzi, terrazzamenti, parchi, ecc.) la viabilità ed i suoi manufatti accessori (capitelli, cippi, edicole, fontane, muri di sostegno, pietre miliari, scalinate, vie crucis, ponti, croci) vale la prescrizione della conservazione e restauro.

3. Si prevede comunque la possibilità di modifica e ricostruzione per le mura di contenimento nei casi di cedimenti strutturali o modifiche alla viabilità. In tal caso le nuove mura dovranno essere realizzate con paramento in pietra con fughe strette senza malta cementizia refrattaria o visibile dall'esterno. Particolare attenzione si dovrà prestare al drenaggio il quale dovrà essere garantito con numerosi fori aperti e posa di materiale e tessuti drenanti all'interno del rilevato.
4. Per tutti gli altri manufatti si può prevedere lo spostamento solo nei casi di modifiche indispensabili alla viabilità o per interventi legati alla sicurezza idrogeologica. La nuova localizzazione dovrà essere nelle immediate vicinanze di quella originaria curando tutti gli aspetti di visibilità e fruibilità pubblica.

Art. 66. - Modalità di attuazione
--

1. Il piano è attuato nel rispetto delle presenti norme e delle indicazioni cartografiche. Le Operazioni edilizie prescritte o ammesse dal piano si svolgono in generale per intervento diretto.
2. E' inoltre consentita la realizzazione di piani di Recupero e piani di Comparto nel rispetto delle presenti norme (art. 6) e delle disposizioni provinciali in materia (L.P. 1/94).
3. Le Unità Edilizie possono essere suddivise per interventi che non modifichino i caratteri formali tipologici unitari, e/o che portino una porzione ad uniformarsi ai caratteri tipologici generali dell'edificio tramite il ripristino, in sintonia con le norme relative al restauro o al risanamento conservativo. Ogni singolo intervento non deve quindi compromettere l'applicazione della norma sull'intera unità e non deve costituire vincoli che possano danneggiare le proprietà limitrofe al fine di garantirne un ottimale e razionale utilizzo.

Art. 67. - Modalità di formazione dei rilievi della situazione esistente

1. Il rilievo della situazione esistente degli edifici e dell'intera area nella quale essi insistono, deve essere svolto in forma critica-interpretativa.
2. Il rilievo deve essere esteso a tutti i piani, compreso gli eventuali scantinati e sottotetto, nonché la copertura, deve mettere in evidenza, utilizzando adeguati simboli grafici e attraverso anche una breve relazione scritta: i caratteri strutturali, con l'indicazione delle murature portanti tradizionali - delle varie epoche, se possibile -, delle murature moderne, degli assi di orditura primaria e secondaria dei solai lignei e della posizione delle eventuali volte a botte o a crociera; i caratteri distributivi con l'indicazione della destinazione d'uso originaria (se possibile) e attuale; i caratteri formali-decorativi con l'indicazione degli elementi artistici e decorativi (sculture, bassorilievi, affreschi, dipinti, ecc.) documentanti la storia dell'edificio, i materiali costruttivi, con eventuali cenni relativi alle tecnologie impiegate; le finiture (serramenti interni ed esterni, pavimenti, intonaci, ecc. ...); gli impianti tecnici e igienici originali e successivi (camini, scarichi, ecc. ...); gli elementi esterni, quali balconi, poggiali, grigliati, scale, ponti di accesso, ecc. Gli stipiti in pietra, ecc.; gli accessori originali e attuali dell'edificio e dei singoli locali; le eventuali porte o finestre interne od esterne murate, spostate, modificate; eventuali altri elementi utili a documentare la consistenza e le trasformazioni dell'edificio (scale, balconi, ecc., soppressi, coperture, ecc. modificate, ecc.).
3. Per quanto riguarda le aree scoperte, il rilievo, che deve essere esteso alla intera area di proprietà pertinente all'Unità Edilizia, con riferimento anche agli eventuali edifici confinanti o limitrofi, deve mettere in evidenza: la situazione esistente, sia per quanto riguarda manufatti o sistemazioni del terreno (scale, fontane, pavimentazioni, muretti, ecc.), che per quanto riguarda l'uso del suolo (accessi, carri, cortili, aree di contorno, orti, giardini, ecc.) e

gli eventuali alberi di alto fusto; le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati o manufatti esistenti nel lotto o limitrofi ad esso. Per quanto riguarda le aree a verde, a parco e a giardino, il rilievo, che deve essere esteso almeno all'intera area perimetrale e riportata in cartografia, deve mettere in evidenza la distribuzione planimetrica delle aree verdi, con l'indicazione specifica del tipo di coltura; la distribuzione planimetrica delle essenze, con la distribuzione della classificazione per tipo della posizione e sezione del tronco, e della estensione approssimativa della chioma.

4. La restituzione del rilievo dovrà essere eseguito con scale grafiche appropriate che comunque non potranno essere inferiori a:
 - 4.1. Per gli edifici soggetti a risanamento e restauro i rilievi devono essere restituiti alla scala 1:50 per quanto riguarda piante sezioni e prospetti, oltre ad una sezione di facciata alla scala 1:20 e a particolari compositivi riguardanti solai tipo, finestre e serramenti tipo, copertura, abbaini tipo, che dovranno essere prodotti alla scala 1:10.
 - 4.2. Per gli edifici soggetti a ristrutturazione i rilievi potranno essere prodotti alla scala 1:100 con particolari significativi a scale maggiori;
 - 4.3. Le aree di pertinenza dovranno essere restituite in scala 1:200;
5. Il rilievo dovrà essere accompagnato da una relazione, che già illustri anche il progetto, nella quale appaiano i seguenti dati
 - 5.1 Indicazione della tipologia in riferimento a quella già determinata dalle Schede di Analisi e Progetto;
 - 5.2 Individuazione dei singoli componenti costruttivi con stato di conservazione;
 - 5.3 Indicazione sulle modalità di intervento su ogni singolo componente specificando se verrà conservato, sostituito o modificato;
 - 5.4 Esplicita indicazione della destinazione d'uso attuale e di quella proposta per ciascuno degli spazi interni dell'edificio;
 - 5.5 Adeguata documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di vista di tutti i fronti con particolari riferiti agli elementi costruttivi degradati dei quali si propone la sostituzione o modifica.
6. Per gli edifici si dovrà fare riferimento anche agli edifici confinanti o limitrofi indicando nelle planimetrie le distanze; per le aree scoperte e per le aree verdi o a giardino si dovranno anche produrre immagini d'insieme e di inserimento nel contesto.

Art. 68. - Modalità di formazione dei progetti

1. Il progetto di intervento sugli edifici e sull'intera area scoperta di pertinenza deve essere rivolto al recupero e alla tutela dei valori storici e culturali testimoniati dall'edilizia e dall'uso del suolo tradizionali e deve interpretare in termini conservativi le strutture storiche di organizzazione dello spazio edificato e non.
2. Per quanto riguarda gli edifici, il progetto, che deve essere esteso a tutti i piani, compreso gli eventuali scantinati e sottotetti, nonché la copertura, deve tendere a interpretare e conservare o trasformare, secondo le prescrizioni richiamate, caratteri strutturali, distributivi e formali-decorativi dell'edificio, nonché i materiali costruttivi, le finiture, gli impianti e gli elementi esterni.
3. La correttezza dell'interpretazione dei caratteri e degli elementi edilizi, delle proposte di conservazione o trasformazione dei caratteri stessi e di recupero e ripristino di elementi edilizi, nonché delle proposte di costruzione di nuovi elementi esterni, potrà essere valutata anche attraverso sopralluogo da parte della Commissione Edilizia.
4. Per quanto riguarda le aree scoperte, il progetto, che deve essere esteso all'intera area di proprietà pertinente alla Unità Edilizia, deve tendere nel rispetto delle norme relative alla

zonizzazione, a interpretare e conservare o trasformare i manufatti, le sistemazioni del terreno, l'uso del suolo e gli alberi di alto fusto esistenti.

5. Per quanto riguarda le aree a verde a, parco ed a giardino il progetto deve tendere a interpretare, conservare e valorizzare o recuperare gli elementi culturali e floristici caratteristici di dette aree.
6. Gli elaborati grafici dovranno comunque rappresentare almeno nell'aspetto esterno l'intera Unità Edilizia anche se l'intervento riguarda solo una porzione di essa. Solo nel caso di lievi modifiche gli elaborati grafici potranno essere limitati alla zona interessata dall'intervento, purché comunque sia predisposta una adeguata documentazione fotografica dell'intera unità edilizia.
7. Il progetto dovrà essere eseguito con scale grafiche appropriate che comunque non potranno essere inferiori a:
 - 7.1. Per gli edifici soggetti a risanamento e restauro, per gli ampliamenti di volume, per le ricostruzioni e nuove costruzioni, il progetto sarà rappresentato alla scala 1:50 per quanto riguarda piante sezioni e prospetti, oltre ad una sezione di facciata alla scala 1:20 e a particolari compositivi riguardanti solai tipo, finestre e serramenti tipo, copertura, abbaini tipo, che dovranno essere prodotti alla scala 1:10.
 - 7.2. Per gli edifici soggetti a ristrutturazione i rilievi potranno essere prodotti alla scala 1:100 con particolari significativi a scale maggiori;
 - 7.3. Le aree di pertinenza dovranno essere restituite in scala 1:200

Capitolo III° - Classificazione interventi - Zona A.1 e A.2

Art. 69. - M1 - Manutenzione ordinaria

1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. L'intervento dovrà comunque tendere alla riqualificazione formale dell'edificio conservando o riproponendo materiali tradizionali.
2. Gli interventi ammessi sono i seguenti:
 - 2.1. Opere esterne:
 - 2.1.1. manutenzione periodica del verde (orti, giardini);
 - 2.1.2. riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, graticci, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviale, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle;
 - 2.2. Opere interne:
 - 2.2.1. tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici;
 - 2.2.2. riparazione di infissi e pavimenti;
 - 2.2.3. riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
3. L'intervento di manutenzione deve dunque conservare e valorizzare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tradizione insediativa dell'area o della tipologia edilizia locale.

Art. 70. - M2 - Manutenzione straordinaria

1. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sugli edifici necessari per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
2. Gli interventi ammessi sono i seguenti:
 - 2.1. Opere esterne e interne:
 - 2.1.1. sistemazione dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni;
 - 2.1.2. rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti);
 - 2.1.3. realizzazione di isolamento termico interno. Quest'opera va tuttavia messa in relazione alla categoria dell'edificio: va esclusa dalla categoria del restauro e comunque in presenza di pitture e decorazioni significative; r
 - 2.1.4. rifacimento con medesime modalità e con gli stessi materiali degli elementi tradizionali presenti come abbaini, ballatoi, balconi, graticci, ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali, ecc.;
 - 2.1.5. rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle coperture;
 - 2.1.6. consolidamento delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastri, arcate, ecc.);
 - 2.1.7. rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali; creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
3. Le opere non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale. Dovranno quindi riproporre l'elemento tradizionale esistente o sostituire l'elemento non tradizionale esistente. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli impianti tecnologici, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio e le superfetazioni.

Art. 71. - R1 - Restauro

1. Sono qualificati interventi di restauro quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richieste dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
2. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti interventi:
 - 2.1. Opere esterne e interne:
 - 2.1.1. sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni;
 - 2.1.2. rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ...);
 - 2.1.3. rifacimento delle coperture con tecniche tradizionali mantenendo o ripristinando il manto originario;

- 2.1.4. consolidamento c delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastri, arcate, architravi, volte, avvolti) o ricostruzione con medesime caratteristiche tecniche e materiali degli elementi di cui è documentata la condizione di irrecuperabilità e di degrado;
 - 2.1.5. rimessa in pristino, sulla base di un ricostruzione filologica e con documentazione attendibile, degli aspetti formali esterni delle facciate;
 - 2.1.6. demolizione obbligatoria delle superfetazioni degradanti;
 - 2.1.7. eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
 - 2.1.8. nuove pareti divisorie interne, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (avvolti a crociera, stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni);
 - 2.1.9. destinazione d'uso compatibile con i caratteri tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio;
 - 2.1.10. destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
 - 2.1.11. restauro di singoli elementi culturali architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, affreschi e decorazioni).
 - 2.1.12. Per gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, è comunque necessaria la preliminare autorizzazione agli effetti della L.P. 27 dicembre 1975, n. 55, così come gli edifici pubblici che alla data di intervento risultano avere più di 50 anni sono da considerarsi vincolati ai sensi dell'art. 4 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089. Il progetto per il restauro di tali edifici potrà essere redatto esclusivamente da un architetto abilitato.
3. Nell'intervento di restauro particolare attenzione va rivolta alla scelta dei materiali, alle tecniche e ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene ma anche l'ambiente in cui esso è collocato e le tipologie affini.

Art. 72. - R2 - Risanamento conservativo

1. Sono qualificati interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale.
2. E' prescritta per gli edifici costituenti il tessuto edilizio di interesse storico-artistico e documentario la conservazione caratteri tipologici ed architettonici. Nel caso tali edifici abbiano subito interventi di trasformazione non rispettosi dei caratteri storici, i futuri interventi dovranno tendere al loro ripristino, tendendo ad una ricomposizione filologica dell'intero organismo edilizio.
3. Per gli edifici in centro storico (Zona A.1) Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro, sono ammessi i seguenti interventi:
 - 3.1. Opere esterne:
 - 3.1.1. copertura: rifacimento rispettando l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione; con la possibilità di inserire abbaini e finestre in falda per gli spazi del sottotetto recuperati ai fini abitativi;

- 3.1.2. balconi, ballatoi, graticci e collegamenti verticali esistenti: rifacimento con tecniche tradizionali con possibilità di lievi modifiche nell'andamento nel rispetto delle tipologie tradizionali;
- 3.1.3. tamponamenti in legno: conservazione pur inserendo nuovi fori;
- 3.1.4. fori: modifiche ai fori o al sistema della forometria, solo se motivato da esigenze abitative o distributive, purchè le modifiche non alterino i contorni originali in pietra, mantenendo sempre fede alla tipologia dell'edificio e alle caratteristiche costruttive tradizionali degli elementi compositivi. E' ammessa la traslazione dei contorni originali in pietra quando motivato da superiori motivi di carattere igienico sanitario o di opportunità per il recupero dell'edificio storico.
- 3.1.5. è ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e la realizzazione di nuovi collegamenti verticali (ascensori).
- 3.1.6. I volumi tecnici possono essere realizzati anche all'esterno dell'edificio; tutti gli interventi devono essere previsti in modo da comportare minime alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.
- 3.2. Opere interne:
 - 3.2.1. murature portanti: demolizioni limitate che permettano la lettura della distribuzione originaria;
 - 3.2.2. solai: modifiche di quota compatibili con il sistema dei fori, con gli altri elementi esterni (balconi, ballatoi, graticci) e con il mantenimento di eventuali volte;
 - 3.2.3. scale: rifacimento preferibilmente nella stessa posizione con materiali, tecniche e finiture tradizionali, e possibile l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni a servizio degli spazi recuperati con materiali e tecniche tradizionali; è possibile l'inserimento di nuovi collegamenti verticali con ascensori nel rispetto degli elementi architettonici significativi;
 - 3.2.4. a servizio degli spazi recuperati nei sottotetti sono ammessi nuovi collegamenti verticali, l'installazione di finestre in falda o la costruzione di abbaini passo d'uomo delle dimensioni massime di ingombro esterno di ml. 1,00 x 1,00. Non è ammessa la realizzazione di terrazze a vasca;
 - 3.2.5. sono ammessi soppalchi interne e suddivisione orizzontali degli spazi;
 - 3.2.6. Non è ammesso ampliamento di volume se non previsto espressamente nella scheda dell'edificio;
- 4. Per gli edifici rientranti nel piano di recupero del patrimonio edilizio montano (Zona A.2) Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro, sono ammessi i seguenti interventi:
 - 4.1 Opere esterne:
 - 4.1.1. copertura: rifacimento rispettando l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione; Non sono ammessi abbaini e finestre in falda;
 - 4.1.2. graticci e collegamenti verticali esistenti: rifacimento con tecniche tradizionali con possibilità di lievi modifiche nell'andamento nel rispetto delle tipologie tradizionali;
 - 4.1.3. tamponamenti in legno: conservazione pur inserendo aperture finestrate che possono essere chiuse dall'esterno con tamponamento ligneo a scomparsa, o realizzando un tavolato esterno con assi di dimensioni da 6 a 12 cm poste verticalmente e staccate creando un effetto vuoto/pieno al 50-60%.
 - 4.1.4. modifiche ai fori secondo le indicazioni contenute nelle schede allegate alla classificazione tipologica, solo se motivato da esigenze abitative o distributive, purché le modifiche non alterino i contorni originali in pietra,

mantenendo sempre fede alla tipologia dell'edificio e alle caratteristiche costruttive tradizionali degli elementi compositivi, privilegiando il mantenimento della forometria della facciata principale. Nel caso di impossibilità a dotare di una illuminazione minima sufficiente a causa della mancanza di finestre sul fronte principale o con contorni in granito di dimensione inferiore a 40x40 è possibile l'ampliamento di tali fori, provvedendo a recuperare le pietre originali, per la realizzazione di nuove finestre seguendo le indicazioni del manuale tipologico. I nuovi fori dovranno essere realizzati utilizzando pietre di recupero o nuove di forma sgrossata simile alle preesistenti. Le pietre granitiche dalle vecchie finestre dovranno preferibilmente essere ricomposte per la realizzazione di ulteriori finestre realizzate anche sui fronti laterali. I nuovi fori sui prospetti laterali sono ammessi secondo le indicazioni generali contenute nell'allegato manuale tipologico.

4.1.5. Non sono ammessi volumi tecnici esterni all'involucro edilizio (fuori terra).

4.1.6. I camini devono essere posizionati possibilmente sul lato posteriore dell'edificio (a monte) in numero limitato (due fuochi per unità abitativa). Le canne fumarie non possono essere realizzate in aderenza esterna alle mura perimetrali.

4.2. Opere interne:

4.2.1. murature portanti: consolidamento e sottomurazioni, con ripristini delle parti degradate non recuperabili dal punto di vista statico.

4.2.2. solai: rifacimento dei solai mantenendo inalterata la quota di imposta originaria utilizzando materiali e tecniche tradizionali.

4.2.3. Possibilità di inserire scale interne;

4.2.4. Non è ammesso ampliamento di volume se non previsto espressamente nella scheda dell'edificio;

5 Tutte le opere dovranno essere valutate in rapporto non solo ai caratteri tipologici e architettonici del singolo edificio, ma anche alla omogeneità delle cortine edilizie, della strada o della piazza in cui l'edificio è inserito. In ogni caso il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali e tradizionali è vincolante.

6 Il risanamento conservativo se consente dunque tutti gli interventi richiesti dalle esigenze abitative attuali ha l'obiettivo, per quanto riguarda l'esterno di conservare o recuperare gli elementi della tipologia originaria.

7 Nelle singole schede di analisi possono essere indicati sia gli elementi incongrui che il progetto dovrà eliminare o quelli da conservare e valorizzare.

8 Le disposizioni contenute nelle norme di attuazione, nel caso di dovuta interpretazione, prevalgono sempre sulle indicazioni di carattere generale contenute nel manuale tipologico del patrimonio edilizio montano e nelle norme generali di tutela paesaggistica.

Art. 73. - R3 - Ristrutturazione

1. Rientrano in questa categoria sia gli edifici con impianto storico non caratterizzato o pesantemente alterato che abbiano perduto la loro identità tipologica tradizionale, che gli edifici moderni o recenti non caratterizzati inseriti comunque all'interno degli insediamenti storici o in ambito storico/paesistico.

2. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia totale quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso.

L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, ammettendo anche la demolizione delle murature perimetrali nel rispetto comunque delle distanze minime dai confini e dagli edifici che comunque non potranno essere inferiori rispettivamente a 3,00 e 1,50,

3. Per gli edifici in centro storico (Zona A.1) oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione parziale sono previsti i seguenti interventi:

3.1. Opere esterne:

- 3.1.1. fori: modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti; per quelli nuovi si dovrà fare riferimento a quanto previsto all'interno dei criteri di tutela paesaggistica;
- 3.1.2. tamponamenti lignei: modifiche formali e dimensionali;
- 3.1.3. collegamenti verticali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche tradizionali;
- 3.1.4. sporti e collegamenti orizzontali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche sia tradizionali che innovativi;
- 3.1.5. rifacimento della copertura anche con modifica della pendenza che comunque non può essere difforme da quella media esistente negli edifici simili, della forma e del numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio.

3.2. Opere interne:

- 3.2.1. solai: nessun vincolo;
- 3.2.2. collegamenti verticali: nessun vincolo;
- 3.2.3. distribuzione: nessun vincolo;
- 3.2.4. murature interne: nessun vincolo;
- 3.2.5. Aumenti di volume: è ammesso ampliamento di volume secondo le prescrizioni riportate nelle singole schede di analisi e progetto e nella planimetrie in scala 1:1000 relative all'insediamento storico.

4. Per gli edifici rientranti nel piano di recupero del patrimonio edilizio montano (Zona A.2) Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro, e di risanamento sono ammessi i seguenti interventi:

4.1. Opere esterne:

- 4.1.1. fori: modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori, **con possibilità di inserire anche nuovi fori secondo le linee guida contenute nel manuale tipologico, con la possibilità di modificare la composizione dei prospetti, anche in applicazione dei contenuti specifici delle singole schede grafiche allegate; (* r.2)**
- 4.1.2. tamponamenti lignei: rifacimento con possibilità di modificare limitatamente anche la dimensione riferendo sempre l'intervento ad uno dei tipi classificati.

4.2. Opere interne:

- 4.2.1. solai: modifiche di quota compatibili con il sistema dei fori, con gli altri elementi esterni quali gli accessi esistenti; realizzazione del nuovo solaio in legno con travi a vista al fine di migliorare la vivibilità dello spazio a piano terra.
- 4.2.2. Aumenti di volume: è ammesso ampliamento di volume secondo le prescrizioni riportate nelle singole schede di analisi e progetto

5. Dati i caratteri di questi edifici, l'obiettivo delle opere è di riproporre i caratteri tipologici tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, apportando quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale e tradizionale

omogeneità degli insediamenti storici nelle singole schede di analisi può essere indicato sulla fotografia qualche elemento incongruo che il progetto dovrà eliminare o migliorare.

- 6 Per gli edifici moderni senza valore stilistico è possibile un intervento che ponga chiaramente la differenza delle epoche di costruzione dando la possibilità al progettista di caratterizzare l'intervento, tenendo sempre conto dell'ambiente in cui si inserisce e dando la possibilità alla Commissione Edilizia di dettare norme sugli aspetti paesaggistico ambientali.
- 7 Le disposizioni contenute nelle norme di attuazione, nel caso di dovuta interpretazione, prevalgono sempre sulle indicazioni di carattere generale contenute nel manuale tipologico del patrimonio edilizio montano e nelle norme generali di tutela paesaggistica.

(* r.2) Rettifica per errore materiale n. 2 - maggio 2009

Art. 74. - R4a - Demolizione con ricostruzione

1. Gli interventi di demolizione e ricostruzione si prevedono espressamente per due tipologie di edifici:
- 1.1. Il primo riguarda edifici storici anche con valenza architettonica storica che si trovano in condizioni di tale degrado da rendere tecnicamente difficoltoso senza potere garantire le norme minime di sicurezza alcun intervento di recupero.
- 1.1.1. Per tali edifici è ammessa la demolizione e ricostruzione con riproposizione formale, dimensionale, tipologica e decorativa del tutto uguale al manufatto preesistente.
- 1.1.2. Al fine di permettere la ricostruzione filologica è necessario prevedere un rilievo architettonico dell'edificio in scala 1:50 con rappresentazione dei particolari architettonici e tecnici in scala 1:20. Particolarmente curato dovrà essere il rilievo dei manufatti lignei, dei sistemi di incastro, delle imposte del tetto, degli arredi interni e degli infissi esterni. Gli elementi lignei che presentano un grado di conservazione adeguato dovranno essere ricollocati nella originaria posizione. Il rilievo dovrà essere accompagnato da una documentazione fotografica esaustiva;
- 1.1.3. E' tassativo il riutilizzo di tutte le parti in pietra e in ferro battuto originarie. Si consiglia inoltre di riutilizzare particolari pezzi costruttivi, quali pietre d'angolo che nell'edificio ricostruito dovranno rimanere a vista.
- 1.1.4. Per tali edifici è ammessa la deroga per quanto attiene le distanze minime da strade, confini, edifici: la demolizione conseguente al rilascio della specifica concessione non fa perdere il diritto di ricostruzione nello stesso luogo.
- 1.1.5. Gli edifici oggetto del presente intervento sono individuati nelle schede di analisi e progetto e nelle cartografie in scala 1:1000.
- 1.2. Il secondo riguarda edifici incongrui o in stato di forte degrado esistenti all'interno delle aree perimetrate degli insediamenti storici, oppure individuate con schedatura fra i manufatti sparsi in ambito storico-paesistico, che deturpano l'aspetto tradizionale ed ambientale dei luoghi.
- 1.2.1. La ricostruzione di detti manufatti è possibile solo se in regola con le norme urbanistico-edilizie.
- 1.2.2. Per i casi di demolizione con ricostruzione in cui si prevede un miglioramento compositivo adeguandosi alle tipologie architettoniche della zona si ammette un aumento volumetrico del 10%.
- 1.2.3. Per gli edifici incongrui che possono essere ricondotti ad una tipologia architettonica storica senza necessariamente provvedere alla loro demolizione si ammette la realizzazione di coperture a due falde o a padiglione senza derogando dai limiti di volume e distanza dai confini e dalle costruzioni;

- 1.2.2. Per i manufatti accessori incongrui in caso di ricostruzione vanno rispettate le norme di distanza dalle strade e dalle proprietà. Nel qual caso è ammesso lo spostamento del sedime all'interno del lotto di pertinenza. La distanza dagli edifici esistenti all'interno del lotto potrà essere di minimo 3,00 m.
- 1.2.3. Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio l'azione di demolizione e ricostruzione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l'unità edilizia di riferimento.
- 1.2.4. Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostegno e difesa delle strutture non interessate dall'intervento.
- 1.2.5. Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea.

Art. 75. - R4b - Demolizione senza ricostruzione

1. Rientrano in questa categoria edifici o parti accessori giudicati dal piano in contrasto con l'ambiente.
2. Rientrano anche gli edifici o parti di edifici di cui il piano prescrive la demolizione, per esigenze di utilità pubblica per la viabilità o spazi pubblici plurifunzionali, con specifica indicazione cartografica
3. Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio (superfettazioni) l'azione di demolizione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l'unità edilizia di riferimento.
4. Nel caso di demolizione di porzioni di edificio, di volumi indipendenti, o in semplice aderenza con altri edifici, l'operazione di demolizione deve contemplare anche la sistemazione dell'area libera venutasi a determinare, il consolidamento delle strutture superstiti e la realizzazione od il ripristino di facciate. Sono ammessi gli spostamenti anche rilevanti delle aperture esterne e la realizzazione di nuove, purché inserite in una organica ricomposizione dei prospetti che siano in sintonia, per proporzioni, spaziature, rapporto tra vuoti e pieni e distanze, con le caratteristiche dell'edilizia tradizionale;
5. Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostegno e difesa delle strutture non interessate dall'intervento;
6. Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea;
7. Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti comma è ammessa la demolizione totale di tutti gli elementi costituenti l'unità edilizia;

Art. 76. - R5 - Ricostruzione

1. Ricostruzione su ruderi
 - 1.1. Intervento rivolto al recupero di un'unità edilizia demolita o crollata per eventi naturali, di cui sia individuabile materialmente l'esistenza tramite la permanenza in loco di ruderi o parti edificate residue. Consiste nella riedificazione del volume originario nel rispetto delle caratteristiche proprie e della classificazione tipologica, e comunque in riferimento alla tradizione edilizia locale, anche con materiali diversi da quelli originari;

- 1.2. Qualora non sia possibile fare riferimento a documentazione iconografica certa (foto, disegni, ecc.) l'intervento di ricostruzione dovrà rispettare rigorosamente le dimensioni perimetrali evidenti in loco, ed attenersi ai seguenti parametri edilizi;
- 1.3. Nel caso manchino riferimenti precisi riguardo le dimensioni originarie del manufatto valgono i seguenti parametri edilizi:

Casa da monte – tipo A

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|
| 1.3.a1. Altezza massima | 4,50 m. | misurata a ½ falda; |
| 1.3.a2. Numero di piani massimo | 2 | |
| 1.3.a3. Interrati | nessuno (salvo vani tecnici perimetrali) | |
| 1.3.a4. Forma copertura | due falde | |
| 1.3.a5. Elementi architettonici | Vedi Manuale tipologico | |
| 1.3.a6. Destinazione funzionale | abitativa | |

Casa da monte – tipo B Manufatto accessorio

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|
| 1.3.b1. Altezza massima | 3 m. | misurata a ½ falda; |
| 1.3.b2. Numero di piani massimo | 1 | |
| 1.3.b3. Interrati | nessuno (salvo vani tecnici perimetrali) | |
| 1.3.b4. Forma copertura | due falde | |
| 1.3.b5. Elementi architettonici | Vedi Manuale tipologico | |
| 1.3.b6. Destinazione funzionale | deposito, fienile, stalla | |

- 1.4. L'intervento di ricostruzione di ruderi è equiparato agli effetti della legge a nuova costruzione

2. Ricostruzione su sedime

- 2.1. La ricostruzione su sedime è ammessa per tutti i casi individuati dalla cartografia del P.R.G., ove esiste una particella edificiale, ove si hanno riferimenti nei catasti storici e dove sul terreno è chiaramente individuabile il sedime originario.
- 2.2. L'intervento consiste nella riedificazione del volume originario nel rispetto delle caratteristiche proprie, e comunque in riferimento alla tradizione edilizia locale, anche con materiali diversi da quelli originari;
- 2.3. Qualora non sia possibile fare riferimento a documentazione iconografica certa (foto, disegni, ecc.) l'intervento di ricostruzione dovrà rispettare rigorosamente le dimensioni perimetrali evidenti in loco, ed attenersi ai parametri edilizi già riportati nei commi precedenti riguardanti la ricostruzione su ruderi, fatte salve eventuali diverse indicazioni inserite all'interno della singole schede di analisi e progetto le quali prevalgono sempre sulle norme generiche
- 2.4. L'intervento di ricostruzione è equiparato agli effetti della legge a nuova costruzione

Art. 77. - Sopraelevazione

1. Rientrano in questa categoria gli edifici per i quali è indicata la specifica prescrizione cartografica.
2. La sopraelevazione estera a tutta la superficie indicata in cartografia per ogni singola Unità Edilizia, rappresenta la possibilità di aggiungere in elevazione volume utile, che deve essere realizzato in modo rigorosamente conforme all'edificio sottostante, sia per quanto riguarda la superficie coperta, la struttura, la forma degli elementi, che per quanto riguarda i materiali, le tecniche costruttive e le finiture.
3. La sopraelevazione viene indicata puntualmente per ogni edificio all'interno delle Schede di Analisi e Progetto ed è espressa in centimetri.
4. Per gli edifici nei quali non è indicata la possibilità di sopraelevazione sono ammessi comunque interventi di sopraelevazione della copertura, esclusivamente per motivi tecnici come il livellamento della quota di imposta e anche per esigenze abitative interne non

altrimenti risolvibili purché l'intervento non crei riduzione di visuale ed illuminazione ai manufatti limitrofi.

Art. 78. - Sedime di riordino volumi accessori

1. Nelle cartografie in scala 1:1000 del P.R.G. Insediamenti Storici sono indicati degli interventi puntuali riguardanti i volumi accessori che insistono negli spazi di pertinenza degli edifici esistenti.
2. Per taluni di questi manufatti oltre che essere possibile la demolizione e ricostruzione, attenendosi alle indicazioni tipologiche tradizionali, è previsto il riordino volumetrico e planimetrico.
3. Il sedime rappresenta la possibilità edificatoria in deroga alle distanze minime di cui all'art. 18.
4. Nelle aree ove è prevista la possibilità di riordino o ricostruzione dei volumi accessori non si possono più applicare le norme di cui all'art.25 "volumi accessori".

Art. 79. - Volume massimo

1. Per gli interventi di ricostruzione o nuova costruzione viene indicato il volume urbanistico massimo edificabile espresso in metri cubi.

Capitolo IV° - Destinazione funzionale dei volumi edificati e delle aree libere- Zone A.1

Art. 80. - Volumi edificati

Residenza

1. Gli edifici inseriti all'interno dell'insediamento storico con destinazione residenziale oltre che fungere alla principale funzione abitativa possono essere destinati alle seguenti attività:
 - 1.1. attività produttive artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive, né moleste, e attività commerciali compatibili con il piano commerciale del comune.
 - 1.2. attività sociali, ricreative, istituzioni pubbliche, sociali culturali e amministrative,
 - 1.3. negozi, bar, ristoranti, alberghi;
 - 1.4. uffici pubblici e privati, studi professionali, ecc.;
2. Il volume esistente, originariamente destinato a usi rurali, può essere urbanizzato nella sua totalità.

Attrezzature collettive ed impianti

1. Per gli edifici destinati ad uso pubblico valgono anche le norme degli artt. 44-45-46.
2. Sono aree destinate alle attrezzature pubbliche distinguibili in:
 - 2.1. servizi amministrativi, sanitari e civili;
 - 2.2. istituzioni culturali, associative ed assistenziali;
 - 2.3. istruzione di tutti i gradi con annesse attività sportive di supporto;
 - 2.4. istituzioni religiose, luoghi di culto e opere cimiteriali;

3. Le categorie di intervento e gli interventi ammessi all'interno degli edifici con funzione pubblica e le loro pertinenze esterne, anche se non individuate cartograficamente potranno essere ridefinite occasione della approvazione dello specifico progetto per ciascuna opera con deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire

Turistico Alberghiera

1. Per gli edifici destinati ad uso produttivo terziario valgono anche le norme dell'art. 34.
2. Nelle pertinenze della struttura alberghiera sono possibili tutti gli interventi per adeguare la struttura a nuove esigenze funzionali, normative e di rispetto degli standard urbanistici.

Volumi accessori

1. Trattasi di volumi sorti all'interno delle pertinenze destinati genericamente a depositi o autorimesse.
2. Per i volumi regolarmente autorizzati o costruiti prima del 1967 si ammette la demolizione e ricostruzione. Nel caso di sovrapposizione con il tracciato del nuovo sedime quest'ultimo deve essere seguito al fine di ottenere una ricomposizione volumetrica.

Sedime di edificazione

1. In alcuni casi sono indicati dei sedimi di edificazione all'interno dei quali si distinguono:
 - 1.1. di ricostruzione accessori, come indicato nell'art. 81;
 - 1.2. nuove attrezzature collettive, per le quali valgono gli artt. 45 e 46.

Art. 81. - Aree libere

1. Tutti gli spazi aperti inseriti all'interno degli insediamenti storici costituiscono un bene culturale o ambientale che richiede un certo grado di tutela

Spazi pubblici carrabili e pedonali

1. Rappresentano la fitta rete di strade interne di collegamento, di attraversamento e di distribuzione.
2. Per esse si prevede una pavimentazione in pietra in sintonia con l'ambiente storico. Sono da evitarsi fioriere in cemento sporgenti dal piano naturale della strada. Eventuali spazi verdi dovranno essere ben evidenziati ed avere dimensioni atte a garantire la fruibilità pubblica e non essere di intralcio alla viabilità ed agli accessi verso gli spazi privati.
3. Il decoro floreale, che di norma si esegue solo nei mesi estivi, deve limitarsi ad accessori rimovibili, al fine di garantire per l'inverno il massimo grado di sicurezza e di pulizia nel caso di precipitazioni nevose o ghiaccio.
4. Le strade con pendenze superiori al 15% dovranno essere pavimentate con pietre a spacco rendendo il fondo stradale meno sdruciolevole. Sono da evitarsi percorsi pedonali con acciottolato grezzo. Le eventuali parti in acciottolato dovranno essere eseguite con posa della testa piatta verso il piano di calpestio.
5. Gli spazi parcheggio insistenti sulle strade o spazi privati dovranno essere segnati con inserti in pietra a contrasto.
6. Sono da evitarsi cordoli di qualsiasi genere in pietra o cemento a spigolo vivo. Al fine di garantire la massima fruibilità e sicurezza ai pedoni e ciclisti i marciapiedi, gli spazi e gli attraversamenti pedonali dovranno essere sopraelevati rispetto al piano stradale il quale sarà raccordato con cordoli inclinati.
7. La segnaletica dovrà essere posizionata in modo visibile senza peraltro costituire intralcio ai pedoni o costituire barriere visive che danneggino l'ambiente.

Pertinenze private

1. Sono tutti gli spazi scoperti di servizio agli edifici, sia storici che recenti. Possono essere pavimentati fino a coprire un massimo dell'80% dell'area. La restante parte deve mantenere un grado di permeabilità rimanendo a verde o coperta con grigliati riempiti di ghiaia o terreno vegetale sciolto.
2. Sono di norma considerati pedonali, possono essere comunque utilizzati per accessi carrabili, parcheggi e per la costruzione di volumi accessori come definiti dall'art. 25.

Verde privato

1. Si tratta di orti, giardini, parti e coltivi in genere che costituiscono pertinenze degli edifici.
2. Sono prevalentemente verdi, ma al loro interno possono essere organizzati percorsi pedonali e carrabili. Si potranno realizzare all'interno degli spazi verdi anche parcheggi necessari al rispetto degli standard che dovranno essere pavimentati a verde. Si potranno pure realizzare i volumi accessori come definiti dall'art. 25.
2. Le alberature di pregio, autoctone e non, esistenti vanno conservate.
3. Le zone di verde privato ricadenti in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità del PGUAP e/o ricadenti in ambiti fluviali ecologici sono inedificabili, non sono quindi realizzabili volumi interrati o manufatti accessori pertinenziali

Verde agricolo

1. Si tratta di orti, parti e coltivi che pure stando all'interno del perimetro del Centro Storico non hanno diretta correlazioni di proprietà o di uso con gli edifici limitrofi, costituendo appezzamenti di terreno con propria autonomia di utilizzo.
2. Devono mantenere destinazione prevalentemente ad orto o a verde, ma al loro interno possono essere organizzati percorsi pedonali e carrabili. Si potranno realizzare all'interno degli spazi verdi anche parcheggi necessari al rispetto degli standard che dovranno essere pavimentati a verde. Si potranno pure realizzare i volumi accessori come definiti dall'art. 25.
3. Le alberature di pregio, autoctone e non, esistenti vanno conservate.

Aree ad uso collettivo

1. Si distinguono in:
 - 1.1. Verde ricreativo attrezzato: si tratta del classico parco giochi all'interno del quale oltre che le attrezzature dedicate all'attività ludica, si potranno realizzare gazebo e servizi igienici pubblici.
 - 1.2. Verde e spazi ornamentali: si tratta di spazi residui di cortina o posti lungo i viali. Tali aree andranno organizzate curando particolarmente le essenze arboree permanenti che dovranno creare sfondi scenografici, evitando di ostruire visuali o scorci caratteristici.
 - 1.3. Parco urbano: si tratta di spazi verdi con caratteristiche di naturalità maggiori rispetto al verde ricreativo. Si dovranno prevedere spazi di sosta relax, angoli verdi con la possibilità di realizzare giochi d'acqua. E' ammessa inoltre la realizzazione di gazebo o servizi igienici.

Parcheggi

1. Si distinguono in:
 - 1.1. P - Parcheggi a raso: sono spazi di parcheggio da realizzarsi tenendo particolare cura all'ambiente storico in cui si inseriscono.
 - 1.2. M - Parcheggi multipiano: altezza massima dell'estradosso dell'ultima soletta rispetto al piano naturale del terreno è fissata in 3,50 m.
 - 1.3. S - Sotterranei e superficiali: si possono realizzare in sotterraneo con una profondità massima di 4,00 m.

2. Per tutti gli spazi parcheggio andranno applicate le precauzioni costruttive di cui al precedente paragrafo riguardante gli spazi pubblici carrabili e pedonali.
3. All'interno del Centro storico andranno riservati ai portatori d'handicap un posto macchina ogni 20 o frazione.

Viabilità di progetto

1. La viabilità di progetto inserita all'interno dell'insediamento storico è direttamente collegata con la viabilità di accesso esterno.
2. Per la disciplina urbanistica si rimanda all'art. 51 punto F3.8.

Acque superficiali

1. Si tratta del percorso del fiume Chiese e dei vari torrenti presenti sul territorio comunale.
2. Per ogni tipo di intervento in alveo si prescrive la concessione da parte degli enti preposti alla tutela delle acque pubbliche.

Capitolo V° - Criteri di tutela paesaggistico ambientale e Manuale tipologico

Art. 82. - Raccordo con le Norme di Attuazione

1. Costituiscono parte integrante delle Norme di Attuazione del PRG i Criteri di Tutela paesaggistico ambientale ed il Manuale tipologico.
2. Scopo di tale documento è quello di costituire guida per l'esecuzione materiale degli interventi ammessi dalle presenti norme ai sensi di quanto previsto dalla Legge Urbanistica Provinciale e Legge Provinciale n. 1/93.
3. Le norme tipologiche ed i criteri sono applicabili sia alle zone soggette alla Tutela Ambientale si alle zone urbanizzate di fondovalle, sulla base della definizione ed individuazione delle aree omogenee in esse contenute.

Art. 83. - Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi del Manuale Tipologico
--

4. Oggetto del Manuale tipologico è la individuazione delle tipologie edilizie dei manufatti edilizi sparsi esistenti sul territorio di montagna del Comune di Bersone in destra orografica del Fiume Chiese. (Insediamenti storici Zona omogenea A.2)
5. L'ambito di applicazione è riferito agli interventi edilizi da realizzare sugli edifici di montagna, già determinati dalla applicazione delle Nda sulla base delle categorie di intervento ai sensi della LP 1/93.
6. Obiettivo del manuale è quello di essere guida metodologica pratica per gli interventi ammessi, fissando modalità di esecuzione, scelta dei materiali, costituendo di fatto i criteri di tutela paesaggistico ambientale per la zona omogenea di montagna.
7. Ai fini di coordinare la materia riguardante i criteri di tutela paesaggistico ambientale fissati per l'intero territorio comunale il Manuale tipologico.

Art. 84. - Contenuti del Manuale tipologico
--

1. Il manuale definisce le diverse tipologie dei manufatti edilizi, all'interno delle quali ricadono tutti gli edifici presenti sul territorio di montagna, definito come abito storico paesistico omogeneo, già individuati nelle cartografie e catalogati tramite il Repertorio fotografico e le Schede di analisi e progetto.
2. Il manuale è quindi composto da una serie di schede ognuna delle quali riporta l'analisi dell'edificio, una rappresentazione fotografica e/o grafica esemplificativa, modalità di intervento.

Art. 85. - Tipologie edilizie

1. Sono individuate cinque tipologie di case da monte. Per ognuna si possono poi ritrovare dei sottotipi generati dalla trasformazione del tipo base a seguito di ampliamenti o rifacimenti con sostituzione di alcune strutture.
2. Per ogni tipologia ritroviamo:
 - 2.1. Descrizione tipologica formale e compositiva;
 - 2.2. Illustrazione esemplificativa;
 - 2.3. Interventi ammessi;
 - 2.4. Schemi di riferimento

Art. 86. - Norme generali applicabili a tutte le tipologie

1. Tutti gli elementi caratteristici, anche necessariamente non solo storici, che possano costituire testimonianza dell'uso tradizionale dei luoghi e dei manufatti, o che possano testimoniare le modalità costruttive tipiche, arricchendo il manufatto edilizio e contribuendo alla caratterizzazione ed alla individualità vanno di regola conservati, quali ad esempio:
 - 1.1. Le iscrizioni, le decorazioni e gli elementi figurativi dipinti;
 - 1.2. Le iscrizioni e decorazioni graffite sugli intonaci e sulle pietre;
 - 1.3. Le iscrizioni e decorazioni intagliate nelle parti lignee
 - 1.4. Le strutture lignee, anche se degradate, che presentino intagli e forme compositive particolari;
2. Per ogni tipo di intervento non sono ammessi:
 - 2.1. Le tecniche ed i materiali incoerenti con la tradizione costruttiva;
 - 2.2. Le murature in cemento armato o in laterizio a vista;
 - 2.3. Rivestimenti o zoccoli esterni con materiali ceramici o laterizi;
 - 2.4. Intonaci cementizi (rasi o a sbriccio), quarzi o plastici, con granulometrie non conformi alla tradizione;
 - 2.5. Le bocche di lupo sporgenti dal filo naturale del terreno;
 - 2.6. L'applicazione di vetrocemento alle aperture dei cavedi di areazione;
 - 2.7. Solette e pilastri in cemento a vista;
 - 2.8. Le balaustre, i parapetti o tamponamenti in laminati e profilati in ferro o plastici;
 - 2.9. Torrette di camini in cemento a vista o con prefabbricati;
 - 2.10. Manti di copertura in cemento, tegole canadesi, lastre ondulate in fibrocemento o materiali plastici;
 - 2.11. Corpi edilizi aggiunti esterni al filo naturale del terreno;
3. L'adempimento alle prescrizioni di cui ai commi precedenti è condizione preliminare per la possibilità di esecuzione degli interventi ammessi di risanamento, ristrutturazione e ampliamento con cambio d'uso funzionale.

Art. 87. - Norme edilizie e igienico sanitarie

1. Sono ammesse deroghe ai limiti delle altezze minime dei locali e ai rapporti illuminometrici per tutti gli edifici soggetti a risanamento o anche ristrutturazione che comunque presentino caratteri tipologici assimilabili alle case da monte, purché vengano comunque garantite la circolazione dell'aria e l'illuminazione interna dei locali con mezzi alternativi:
2. I locali igienici dovranno rispettare la superficie minima di 4 mq, e potranno essere realizzati anche interrati purché sia garantita sufficiente areazione tramite aperture che si affaccino su vani tecnici e cavedi perimetrali areati naturalmente. L'altezza interna di questi bagni. Potrà essere ridotta fino a 2,10 metri.

3. Il recupero degli edifici, indipendentemente dal cambio d'uso, deve comunque prevedere la realizzazione di adeguati impianti di raccolta e depurazione delle acque nere. E' in genere ammessa la realizzazione di fosse him-off, previa perizia geologica che accerti il grado di funzionamento e la capacità ricettiva dell'ambiente circostante.
4. Al fine di proteggere l'edificio dall'umidità e permettere il suo consolidamento statico sono ammesse le sottomurazioni e l'abbassamento della quota interna di calpestio a piano terra. Per la parte esterna è ammessa la realizzazione di contromura o di vani di areazione che potranno avere profondità massima di 1,5 m. e essere realizzati lungo tutto il perimetro dell'edificio. Le nuove mura di contenimento del terreno dovranno essere realizzate con opportuni drenaggi perimetrali, avere un fondo interno anch'esso in parte drenante. La soletta di copertura dovrà essere ricoperta con materiale sciolto per riproporre in tutte le sue parti il profilo naturale del terreno. Tali vani dovranno quindi presentare opportune aperture a cielo aperto chiuse da griglie in ferro (vietato l'uso del vetrocemento) almeno una per ogni lato dell'edificio, posizionate con la stessa livelletta del terreno naturale e non affioranti dalla stessa. Per ogni intervento di scavo che preveda la realizzazione di vani tecnici interrati è necessario presentare un progetto dettagliato fino nei minimi particolari allegando parere di fattibilità geologica o perizia quando previsto dalle norme geologiche.
5. I locali tecnici così realizzati non possono presentare aperture di passaggio verso l'esterno. Solo nel caso di realizzazione di bagni interrati possono essere collegati con gli ambienti interni dell'edificio previa realizzazione di opportune anticamere.

Art. 88. - Cambio di destinazione d'uso dei fabbricati

1. Il cambio di destinazione d'uso delle case da monte è ammesso o quando la struttura presenta le seguenti condizioni:
 - 1.1. L'edificio ha perso i caratteri di ruralità, non essendo più funzionale all'uso agricolo, ed esso non rientra fra le strutture in uso di aziende agricole gestite da agricoltori di prima o seconda categoria.
 - 1.2. L'intervento di cambio d'uso si rende necessario al fine di garantire la continuità di utilizzo dei tale struttura, evitando la rovina dell'edificio stesso e l'abbandono delle proprietà limitrofe;
 - 1.3. L'edificio recuperato presenti caratteristiche igienico sanitarie sufficienti a garantire una permanenza continuativa all'interno della stessa, particolarmente riguardo al controllo dell'umidità delle strutture ed alla salubrità dell'aria interna dei locali;
2. All'interno delle schede di analisi e progetto sono indicati per ogni edificio in percentuale riferita al volume edilizio totale (comprendente anche l'eventuale ampliamento ammesso), la possibilità di realizzazione del cambio d'uso.
3. Per gli edifici minori ("Bait del lat", depositi, ecc.), che non presentano caratteri edilizi e volumetrici adeguati, il cambio di destinazione d'uso non è ammesso.
4. All'atto del rilascio della concessione di cambio di destinazione d'uso, dovrà essere firmato un'impegno da parte del proprietario, riguardo al mantenimento dei prati circostanti di proprietà, provvedendo allo sflacio annuale e al mantenimento delle canalizzazioni presenti sul territorio provvedendo alla loro pulizia evitando interramenti o deviazioni.
5. Spetterà al Consiglio Comunale approvare uno schema di convenzione che possa meglio formalizzare l'impegno di cui al comma precedente e costituisca garanzia al suo mantenimento a tempo indeterminato.

Art. 89. - Ampliamenti degli edifici di montagna

1. La percentuale indicata di ampliamento è riferita al volume edilizio (Ve come definito all'art. 8) ed il volume ampliato viene computato per intero.
2. All'interno delle singole schede di analisi e progetto sono indicate, la possibilità, la dimensione e la modalità degli ampliamenti.
 - 2.1. F = Frontale – L'ampliamento può essere realizzato sul fronte dell'edificio inglobando eventuali volumi già esistenti non in sintonia con la struttura unitaria dell'edificio. La previsione è applicata in un solo caso specifico individuato dalle schede.
 - 2.2. L = Laterale. Si tratta dell'ampliamento generalmente ammesso che si conforma con le modalità tipologiche costruttive tradizionali. Tale ampliamento potrà avvenire con semplice aggiunta di un volume affiancato ottenuto dal prolungamento della falda della copertura senza modificare la pendenza della stessa in continuità con la facciata principale. Il volume così realizzato potrà essere reso autonomo dal corpo principale con un accesso individuale. L'altezza minima all'imposta interna non dovrà comunque essere minore di metri 2.
 - 2.3. Lr = Laterale arretrato. Le modalità di esecuzione di tale ampliamento sono simili a quelle precedenti occorre però che la facciata principale dell'edificio rimanga ben definita arretrando il nuovo volume di almeno 1 metro rispetto al fronte.
 - 2.4. R = retro. Tale ampliamento potrà essere realizzato completando un ampliamento preesistente laterale che ha interessato solo la parte anteriore del lato destro o sinistro dell'edificio. Praticamente consiste nella chiusura di angoli rimasti liberi o occupati solo da legnaie con coperture provvisorie. In questo caso se la percentuale di volume ammessa in ampliamento è superiore al naturale prolungamento delle linee preesistenti della copertura e delle mura perimetrali, il volume in eccesso può essere aggiunto prolungando verso il monte detto corpo edilizio secondo i modelli della tipologia A5, B5 e C5.
 - 2.5. S = Sopraelevazione. In taluni casi l'aumento di volume è associato alla sopraelevazione che è ammessa solo in particolari casi al fine di ripristinare le pendenze tradizionali della copertura o per inglobare volumi altrimenti non ridefinibili.
 - 2.6. Sx – Dx = Sinistra e Destra orografica. In taluni casi l'ampliamento ammesso dovrà essere realizzato solo nella parte indicata dalle schede al fine di tutelare particolari fronti laterali già consolidati.

Art. 90. - Riordino di volumi accessori
--

1. Per volumi accessori non consolidati è ammesso l'intervento di riordino che prevede la possibilità di demolizione con ricostruzione.
2. La ricostruzione potrà rideterminare la conformazione volumetrica con un ampliamento rispetto alla preesistenza massimo del 10% al fine di potere applicare i nuovi modelli tipologici.
3. Nel caso la preesistenza sia stata realizzata con distanze inferiori alle previsioni di cui all'art. 25 il nuovo intervento se possibile dovrà adeguarsi a tali misure. Solo nel caso di impossibilità potranno essere mantenute le distanze preesistenti purché in ogni caso non vengano ulteriormente ridotte.

TITOLO VIII° - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 91. - Contrasti di norme

1. Qualora le indicazioni grafiche del piano regolatore siano in contrasto con la normativa del piano stesso, è quest'ultima che prevale poiché le tavole grafiche costituiscono strumento di esplicazione del testo normativo.
2. In caso di differenze previsionali fra diverse carte, prevale sempre l'indicazione rappresentata sulla carta a scala più grande.
3. Nel caso di vuoti o chiari errori, è ammessa la correzione d'ufficio delle carte di piano in applicazione delle norme.
4. Nel caso di interventi che non possano essere ricompresi fra le varie possibilità inserite in norma, è sempre applicabile il criterio di analogia, purché gli interventi ammessi siano sempre i più restrittivi e vincolanti di fronte agli aspetti edilizi e di tutela storica, ambientale e paesaggistica. (per esempio in un edificio soggetto a ristrutturazione sono comunque ammessi tutti gli interventi già descritti per le categorie più vincolanti).

Art. 92. - Rinvio alla normativa preordinata

1. Nel caso di impossibilità di applicazione delle norme inserite all'interno del piano, per casi non previsti o compresi si rimanda in successione alla normativa provinciale, statale, al Codice Civile ed alle norme della Costituzione.

Art. 93. - Piani di settore sovracomunali

1. Ogni Piano di Settore approvato dalla giunta Provinciale ai sensi della Legge Urbanistica e norme del PUP, quali per esempio: Piano Cave, Piano risanamento Acque, estende norme di salvaguardia sulle aree interessate dagli interventi.
2. Per dare attuazione a tali piani sarà comunque richiesta la loro approvazione, per la parte di competenza, da parte del Consiglio Comunale tramite Variante al P.R.G. per Opere Pubbliche (in deroga alla cadenza biennale di revisione del PRG).

Art. 94. - Concessioni in deroga

1. La possibilità di derogare dalle previsioni del presente P.R.G. e delle sue Norme di Attuazione è concessa solo per opere pubbliche o di interesse pubblico così come stabilito dalla Giunta Provinciale con apposito atto deliberativo.
2. Per le procedure di deroga ammissibili ai sensi del precedente comma, si rimanda alle disposizioni di cui agli artt. 104 e 105 dell'Ordinamento urbanistico e tutela del territorio della

Art. 95. - Insegne, cartellonistica e decori delle facciate

1. In attesa di un regolamento specifico che potrà essere predisposto sia in forma autonoma, sia allegato al Regolamento Edilizio Comunale, per i cartelli pubblicitari e di informazione valgono le seguenti norme:
 - 1.1. I cartelli potranno essere installati esclusivamente negli appositi spazi predisposti dall'Amministrazione Comunale; dovranno altresì preferibilmente, uniformarsi alla

seguente tipologia: dimensioni massime: h 60 cm; l. 100 cm; Particolare attenzione si dovrà porre alla sistemazione e al decoro esterno agli edifici; sono vietati gli accumuli di materiale accatastato alla rinfusa, le eventuali recinzioni andranno opportunamente mascherate da siepi.

- 1.2. Ogni nuova autorizzazione relativa alla cartellonistica, alle insegne, agli accessori esterni degli edifici quali tende, targhe, luminarie, ecc. Il rinnovo di tali autorizzazioni dovrà essere subordinato al rispetto del Regolamento specifico relativo al decoro esterno degli edifici e degli spazi pubblici che l'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare. In mancanza di tale regolamento ogni decisione verrà espressa dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.
- 1.3. Per i cartelli pubblicitari e direzionali previsti lungo le strade andranno comunque osservate le norme previste dal Nuovo Codice della Strada
- 1.4. Il Regolamento Edilizio potrà definire nel dettaglio un piano del decoro urbano che possa comprendere anche insegne e piano colore. Nel caso di approvazione del regolamento edilizio le norme di quest'ultimo potranno prevalere sugli aspetti inseriti nelle presenti norme di attuazione esclusivamente per gli aspetti del decoro esterno di edifici ed aree pubbliche e private.

TITOLO IX° - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 96. - Contenuti

1. L'insediamento di attività commerciale al dettaglio del comune è regolata dalle seguenti disposizioni in conformità alla vigente normativa in materia di commercio in provincia di Trento alla quale va fatto riferimento per quanto non disciplinato dalle presenti norme. In ogni caso le norme provinciali, prevalgono sulle norme del PRG e sono immediatamente applicabili qualora più restrittivi.
2. Le presenti disposizioni riguardano le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:
 - a) le compatibilità delle varie strutture commerciali con la zonizzazione urbanistica del territorio comunale;
 - b) le dotazioni minime di parcheggio per le strutture commerciali;
 - c) la valutazione di impatto ambientale.

Art. 97. - Tipologia delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali

1. Le tipologie fondamentali degli esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenti:
 - esercizi di vicinato: gli edifici di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a mq. 150 mq.;
 - medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita da oltre mq. 150 fino a mq. 800;
 - grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiori ai limiti definiti per le medie strutture di vendita

2. Le definizioni di centro commerciale, di superficie di vendita e le caratteristiche tipologiche dello stesso sono contenute nella legge in materia di commercio¹⁷. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi ed altre attività paracommerciali, quali servizi bancari, assicurativi, turistici, servizi artigianali alle persone e simili, i quali non rientrano nella superficie di vendita ai fini dimensionali e dell'utilizzo dei contingenti, ma non per quanto riguarda la dotazione di parcheggio.
3. Ai fini delle presenti norme, sono equiparate alle grandi strutture di vendita, qualora raggiungano le dimensioni stabilite, quelle costituite da una pluralità di esercizi inseriti in una struttura edilizia, anche fisicamente discontinua, progettata in modo unitario, nella quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella stabilita per le grandi strutture di cui al comma 1), lett. c). Esse sono equiparate alle grandi strutture anche se non sono dotate di infrastrutture comuni o di spazi di servizio gestiti unitariamente. L'insediamento di tali strutture dovrà pertanto rispettare i vincoli e i requisiti stabiliti per le grandi strutture di vendita secondo l'articolazione prevista della norma provinciale. L'equiparazione predetta non si applica alle iniziative destinate ad essere insediate nei centri storici.

Art. 98. - Zone compatibili con gli insediamenti commerciali

1. Le strutture commerciali di cui al precedente art. 2, a seconda della tipologia, sono consentite nelle seguenti zone del piano regolatore.
2. Esercizi di vicinato (sotto i 150 mq): possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:
 - all'interno degli Insediamenti storici di cui al Titolo VII° delle presenti Nda;
 - nelle zone destinate ad insediamenti prevalentemente abitativi, esistenti Zona B insediativi di completamento e Zona C Insediativi di espansione;
 - all'interno delle aree destinate a verde pubblico (zone F2.1 – F2.2 – F2.3) limitatamente alla vendita di prodotti quali giornali, articoli regalo o ricordo e prodotti dell'artigianato locale, tramite la realizzazione di appositi chioschi di limitata dimensione (anche di tipo provvisorio od ambulante) compatibilmente con la destinazione specifica della zona;
 - nelle zone produttive nelle quali è ammessa l'attività di commercio all'ingrosso di cui all'art. 20, limitatamente alla vendita dei prodotti elencati nell'art. 13, comma 5 del regolamento della L.P. 4/2000;
 - in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle seguenti disposizioni l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
 - all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici, autorizzati ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, per la annessa vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti;
 - All'interno di aree agricole Primarie Secondarie e nelle zone E6, realizzando le strutture di vendita all'interno delle strutture esistenti (anche appartenenti al patrimonio edilizio montano), soprattutto per la vendita di prodotti agricoli, anche di produzione esterna al territorio comunale, trasformati e/i di artigianato locale o legati al turismo locale.
3. Medie strutture (150-800 mq): possono essere insediate:
 - all'interno degli Insediamenti storici di cui al Titolo VII° delle presenti Nda;
 - nelle zone destinate ad insediamenti prevalentemente abitativi, esistenti Zona B insediativi di completamento e Zona C Insediativi di espansione;
 - nelle zone produttive nelle quali è ammessa l'attività di commercio all'ingrosso di cui all'art. 20, limitatamente alla vendita dei prodotti elencati nell'art. 13, comma 5 del regolamento della L.P. 4/2000;

4. Grandi strutture di vendita

- Nel Comune di Bersone non risultano insediabili, per nuova apertura, nessuna grande struttura di vendita.

Art. 99. - Norma particolare per le aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario vale quanto previsto dal Piano Urbanistico Provinciale: nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale di cui all'art. 20 delle presenti norme di attuazione, vengono ammesse, congiuntamente alle attività produttive in genere, anche le attività di commercio all'ingrosso. Oltre alle attività di commercio all'ingrosso possono essere esercitate le attività di commercio al dettaglio, limitatamente alle dimensioni del vicinato, per i prodotti elencati all'art. 13, comma 5 del regolamento della legge (art. 5, comma 3, lettera b) della Delibera di Giunta Provinciale n. 340 dd. 16.02.2001 e ss.mm.);

Art. 100. - Zone incompatibili con gli insediamenti commerciali
--

1. Le medie strutture di vendita non possono essere insediate né per apertura né per ampliamento o trasferimento nelle zone del P.R.G. del comune di Bersone individuate con le sigle: C, E1, E2, D1, D2, D3, E1, E2, E6, E7
2. Le grandi strutture di vendita di qualunque livello non possono essere insediate, né per apertura, né per ampliamento o trasferimento, nelle zone indicate alle lettere a), b), c), ed e) dell'articolo 5, comma 3, della Delibera di Giunta Provinciale n. 340 dd. 16.02.2001 e ss.mm.
3. Le grandi strutture di vendita di qualunque livello non possono essere insediate, come nuove aperture, in alcuna zona che non sia individuata e localizzata secondo le procedure ed i criteri previsti agli artt. 6 e 10 della Delibera di Giunta Provinciale n. 340 dd. 16.02.2001 e ss.mm.

Art. 101. - Dotazioni di parcheggi pertinenziali per le strutture commerciali.

I requisiti e le caratteristiche dei parcheggi pertinenziali sono quelli stabiliti dalle norme sulle dotazioni dei parcheggi in materia di commercio

1. I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni adibite al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture non possono avere superficie inferiore a mq. 12,5. La superficie risultante dai calcoli effettuati sulla base dei precedenti commi si intende al netto degli spazi di accesso ed manovra. Dovranno inoltre essere rispettati i minimi di legge per i parcheggi dedicati a portatori d'handicap.
2. I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità commerciale di cui sono pertinenza. Possono essere altresì localizzati anche in altra area (al massimo per una quota di 2/3 -due terzi-) o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro i 100 m.), purché venga garantita la disponibilità esclusiva con funzione di parcheggio pertinenziale, e collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto.
3. I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici, senza sovrapposizioni.
4. Gli spazi minimi di parcheggio di cui al presente articolo si applicano all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per nuove costruzioni, ricostruzioni,

ampliamento e trasformazione d'uso di costruzioni esistenti. Nei casi di ampliamento di esercizi esistenti che comportino l'ampliamento del fabbricato esistente o il cambio di destinazioni d'uso di porzioni immobiliari attigue per destinarle a superficie di vendita al dettaglio, gli spazi minimi di parcheggio sono computati con esclusivo riferimento alla superficie di vendita aggiunta a quella preesistente. Nei casi di ampliamento di esercizi esistenti che comportino l'attivazione di una diversa tipologia dimensionale o merceologica di struttura commerciale per la quale sono previsti spazi minimi di parcheggio più elevati, questi sono computati, per la parte di superficie di vendita aggiunta a quella preesistente, con riferimento agli spazi minimi di parcheggio richiesti per la nuova tipologia, sempre che l'ampliamento sia richiesto in connessione con autorizzazioni o concessioni edilizie per la ricostruzione, l'ampliamento e la trasformazione d'uso di costruzioni esistenti

5. La viabilità di accesso alle grandi strutture di vendita deve prevedere la realizzazione di accessi ed uscite idonee ad evitare o ridurre al minimo le interferenze, anche nelle ore di punta, con il traffico delle infrastrutture primarie, di comunicazione o di esercizio delle attività sportive invernali.
6. Le soluzioni progettuali proposte e concertate con l'Amministrazione Comunale sono oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo.

Art. 102. - Valutazione di impatto ambientale ed elementi costitutivi.

1. Gli interventi relativi all'apertura, ampliamento e/o trasferimento di grandi superfici di vendita di dimensioni uguali o superiori ai casi previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia di impatto ambientale (*L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m.*) sono sottoposti alla procedura di verifica o valutazione.

TITOLO X° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

art. 103 – Disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e delle disposizioni provinciali in materia di distanze, si assumono le disposizioni di cui all'allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze" contenuto nel Codice dell'Urbanistica entrato in vigore il 1 ottobre 2010, relativamente alla disciplina in materia di:
 - a) Distanze minime tra edifici;
 - b) Distanze minime degli edifici dai confini;
 - c) Distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.
2. All'interno delle norme che definiscono le singole zone urbanistiche, o nelle singole schede di analisi e progetto delle unità edilizie dell'insediamento storico e del patrimonio edilizio montano, possono essere riportati limiti di distanza più restrittivi rispetto alla norma generale

contenuta nel presente titolo. In tal caso la norma particolare prevale solo per il singolo caso ad essa associato.

3. Per i fini di cui al comma 1, gli articoli 7 e 8 delle presenti norme di attuazione riportano la definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, aggiornato sulla base dei criteri emanati dalla Provincia Autonoma di Trento¹ in attuazione del disposto contenuto all'articolo 36 della legge urbanistica provinciale.²
4. Le disposizioni del presente Titolo delle norme di PRG sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
5. Per quanto riguarda la distanza di rispetto dalla viabilità valgono le norme contenute all'articolo 64 della legge urbanistica provinciale.
6. Le disposizioni di questo Titolo, adeguato all'allegato 2 della Del-G.P. 2023/2010, non si applicano agli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi. Le disposizioni di questo comma prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione comunale, a termini dell'articolo 58, comma 1, e dell'articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale.

art. 104 – Criteri di misurazione delle distanze

1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici esistenti (ai fini della ristrutturazione, sostituzione edilizia, demolizione con ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamento laterale) viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Per gli edifici nuovi si applica il successivo articolo 109. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale.
2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 m. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.
3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge urbanistica provinciale e delle relative disposizioni applicative.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate ai fini della determinazione delle distanze.
4. Ai fini del presente titolo si definisce sedime l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 2, indipendentemente dalle loro dimensioni.
5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre, che rientrano nelle fattispecie riportate agli articoli 114 e successivi, le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.

art. 105 – Schema di equiparazione con la zonizzazione prevista dal D.M. 1444/68

1. Al fine di proporre univoca corrispondenza fra le zone previste dal presente Piano Regolatore generale e lo zoning definito dal Decreto Ministeriale n. 1444 di data 2 aprile 1968 vale la seguente tabella:

D.M. 1444/68	Piano Regolatore Generale	Articoli delle N.d.A.
--------------	---------------------------	-----------------------

¹ Allegato 1 della delibera di Giunta Provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2001

² Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Ordinamento urbanistico e governo del territorio".

Zone A	A.1) Insediamenti storici A.2)Patrimonio edilizio montano	art. 62 e seguenti
Zone B	B – Zona insediativa di completamento E5 – Verde privato	art. 29 art. 39
Zone C	C – Zona insediativa di espansione D3 – Zona produttiva terziaria Turistico alberghiera	art. 30 art. 33
Zone D	D1 – Area produttiva agricola D2 – Area produttiva artigianale D4 – Area produttiva destinata all'insediamento di impianti per il riciclo di materiali inerti D5 – Area per deposito materiali inerti	art. 31 bis art. 32 art. 33 bis art. 33 ter
Zone E	Aree a destinazione agricola E1 – Agricola primaria E2 – Agricola secondaria E3 – Forestali E4 – Verde paesaggistico E6 – Prati falciati di monte E7 – Alpeggio E8 – Improduttivo	art. 34 art. 35 art. 36 art. 37 art. 38 art. 40 art. 41 art. 42
Zone F	Aree per servizi e attrezzature F1.1 – Attrezzature collettive F1.2 – Impianti pubblici F2.1 – Parco sportivo F2.2 – Parco urbano F2.3 – Verde ricreativo attrezzato	art. 43 art. 44 art. 45 art. 47 art. 48 art. 49

art. 106 – Distanza minime tra edifici da applicare negli insediamenti storici

1. Negli insediamenti storici – corrispondenti alle zone A del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 99 della l.p. n. 1 del 2008, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.
2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze³.
3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica il successivo articolo 112.
4. Nelle zone A, di cui al comma 1, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a)⁴.

art. 107 – Distanza minime tra edifici da applicare nelle aree insediative B

1. Nelle aree destinate alla residenza totalmente, e parzialmente edificate – corrispondenti alle zone B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di risanamento conservativo,

³ Distanza minima fra edifici di 3 m.

⁴ Minimo di 10 metri fatto salvo l'incremento previsto del 50% della misura eccedente i 10 metri di altezza come consentito dalle norme di zona.

ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 99 della l.p. n. 1 del 2008, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.

2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.
3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della l.p. n. 1 del 2008, si applica il successivo articolo 112.
4. Nelle zone di questo articolo, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni del successivo articolo 109, comma 1, lettera a).

art. 108 – Distanze minime da applicare nelle aree produttive

1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml 6,00, misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all'interno delle aree produttive, si applica l'articolo 109, comma 1, lettera a).
2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione di zona diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 109.

art. 109 – Distanze tra edifici da applicare nelle altre aree

1. Nelle zone C del d.m. n. 1444 del 1968 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per i nuovi edifici, e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, è prescritta la distanza minima di ml 10,00 tra pareti antistanti. Nel caso di realizzazione di nuovi edifici con altezze superiori ai 10,00 m. (o di sopraelevazione di edifici esistenti oltre l'altezza di 10,00 m) la distanza minima fra pareti antistanti di ml 10 è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i ml 10,00; (o nel caso di sopraelevazione la distanza minima viene aumentata del 50% dell'altezza eccedente i 10,00 m.).
 - b) in caso di sopraelevazione, nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si applicano le disposizioni dell'articolo 107, comma 2;
 - c) Per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107, comma 1.
 - d) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'articolo 112.
 - e) Nei casi di cui al comma 1 lettera a, è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml. 6 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in ogni direzione.
2. Nelle zone E del d.m. n. 1444 del 1968 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per i nuovi edifici, e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti con funzioni produttive agricole, è prescritta la distanza minima di ml 15,00 verso edifici ubicati su altri lotti o altre proprietà che rientrano nelle zone agricole, e minima di ml 50,00 verso edifici ubicati nelle zone B, zone C e centri storici compatti A.1. Per le unità abitative si applicano le distanze di cui al comma 1, lettera a).

- b) Per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107, comma 1.
 - c) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'articolo 112.
3. Per le zone E7 alpeggio si vedano le prescrizioni contenute all'articolo 41 delle NdA.

art. 110 – Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico.

1. In tutte le aree sono ammesse distanze inferiori, a quelle indicate dagli articoli 106, 107, 108, 109, fino ad una riduzione massima del 25%⁵, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi di cui al Capo IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo.
2. All'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico è ammessa una riduzione delle distanze fra edifici diversi o corpi di fabbrica dello stesso edificio fino ad una riduzione massima del 50% rispetto a quanto previsto all'articolo 109, purché nelle parti realizzate alle distanze ridotte non insistano spazi destinati all'istruzione o destinati ad uffici pubblici e luoghi di lavoro permanente.⁶

art. 111 – Distanze da applicare tra manufatti accessori

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite all'articolo 25 delle presenti norme di attuazione.
2. Rientrano nella definizione di manufatti accessori al fine della determinazione delle distanze minime baracche, tettoie, box e simili, legittimamente preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, sorte con destinazione diversa dall'abitazione.
3. Per i manufatti accessori, qualora non siano realizzati in aderenza, nelle zone A B C D ed E della tabella è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di ml 3,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, purché la loro altezza non superi i metri 3,00.

art. 112 – Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione

1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (Insediamento storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m. misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell'articolo 109, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
 - b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza reale dell'edificio preesistente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 comma 1.

⁵ Precisazione dettata dalle presenti Nda.

⁶ Precisazione dettata dalle presenti Nda.

- c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dall'articolo 109 comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

art. 113 – Distanze degli edifici dai confini.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 109, con un minimo di ml 5,00, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici.
2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:
 - a) Interventi di cui agli articoli 106 e 107 [commi 1, 2], all'articolo 109 [comma 1, lettera c)] e all'articolo 112 [comma 1, lettera b)];
 - b) sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b);
 - c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data del 3 settembre 2010, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a);
 - d) la realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.
3. Nelle aree produttive di cui all'articolo 108 si applica la distanza minima dai confini di ml 3,00, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 108.
4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all'interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1.
5. La distanza dai confini nelle zone A, B, C, D per i manufatti accessori disciplinati dall'articolo 111 non può essere inferiore a m 1,5, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00. Per le zone E la distanza minima dai confini è fissata in metri 5.⁷
6. Per gli interventi di cui all'articolo 112, comma 1, lettera a) e articoli 106 comma 4, limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle zone A, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici. Tali distanze ridotte sono applicabili solamente all'interno delle zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1.
7. Per gli ampliamenti laterali o per i nuovi volumi in centro storico (Zona A) la distanza minima dai confini è pari a metri 3,00. A tale zona sono assimilati anche gli interventi di ristrutturazione, demolizione con ricostruzione, sostituzione edilizia ed ampliamento ammessi per gli edifici catalogati nel piano di recupero del patrimonio edilizio montano.
8. Per gli interventi di nuova costruzione in area agricola (Zone E1, E2), ammessi dalle specifiche norme di zona, si prescrive il rispetto della distanza minima dai confini di m. 7,50 nei confronti di altre zone agricole e m. 45,00 dai confini di aree destinate alla residenza. Per le unità abitative valgono le distanze minime del comma 1.

⁷ Norma più restrittiva rispetto a quanto previsto dall'Allegato 2, del Codice dell'Urbanistica

9. Devono rispettare la distanza minima di m. 5 dai confini di proprietà i tunnel pesanti, le serre, le coperture fisse delle strutture sportive, le coperture fisse (ancorché scorrevoli) delle piscine. Per i tunnel leggeri e le coperture provvisorie stagionali la distanza dai confini potrà essere ridotta fino a 1,5 m.
10. Per le zone E7 alpeggio si vedano le prescrizioni contenute all'articolo 41 delle NdA.

art. 114 – Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali.

1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 115, 116, 117 disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all'articolo 25, e dai confini. A tal fine si considerano:
 - a. **terrapieni artificiali**, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze;
 - b. **muri liberi**, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine che potranno avere altezza massima di cm 60, misura più restrittiva rispetto a quanto riportato negli schemi grafici dell'allegato 2 della Del. G.P. 2023/10;
 - c. **muri di sostegno**, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate.
 - d. **Terre armate e scogliere** sono parificate nei termini di distanze ed altezza ai terrapieni artificiali.
2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.
3. Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo e degli articoli 115, 116, 117.

art. 115 – Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini.

1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all'articolo 114, comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini⁸:
 - a. terrapieni artificiali:
 - a.1 devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà.
 - a.2 E' fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno contenuto con mura realizzate a confine di altezza massima a m. 1,50, mantenendo sempre il profilo del terreno riportato al di sopra della quota di 1,50 all'interno della linea a 45°
 - a.3 per mura di altezza da 1,50 m. fino a 3,00 m dovranno rispettare la distanza minima pari alla loro altezza rimanendo iscritte nella linea di 45°;
 - a.4 per mura di altezza superiore a m. 3,00 dovrà essere rispettata la distanza minima prevista per le nuove costruzioni (3,0 m. in centro storico, 5 m. nelle altre zone);
 - b. muri liberi:
 - b.1 possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 0,60 m;
 - b.2 devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà - se la loro altezza supera i 0,60 m, ed esclusivamente solo nei casi particolari previsti ed ammessi dalle norme di PRG o del REC.

⁸ Misure più restrittive rispetto a quanto previsto all'art. 10, c.1 l. a) e b), dell'Allegato 2, del Codice dell'urbanistica.

- c. muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza, purché finalizzati al contenimento di scarpate preesistenti, senza porre la quota di estradosso del muro oltre la linea naturale del terreno preesistente.
2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso, debitamente intavolato, del proprietario finitimo.
3. Nei confronti delle strade pubbliche di interesse locale (urbane e rurale), terrapieni artificiali e mura di confine devono mantenere una distanza minima al piede pari a m. 1,00. Distanze inferiori sono ammesse previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, per brevi e limitati tratti, relativi agli innesti degli accessi ai fondi e solo qualora non sia possibile trovare soluzioni alternative.

art. 116 – Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno.

1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare:
 - a. di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra 0,30 m e 3,0 m;
 - b. per altezze superiori a m. 3,0 le mura dovranno essere contenute nella linea di pendenza di 45°, dipartente dall'incontro della linea di facciata e il piano di spiccato dell'edificio;
2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:
 - a. di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il livello naturale del terreno non è superiore a 0,60 m⁹;
3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare:
 - a. di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 1,5 m;
 - b. di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra 1,50 m e 3,00 m.;
 - c. tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente iscritti alla linea a 45° - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 m.
4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all'edificio. Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie. Possono affacciarsi su tali intercapedini bagni e locali di servizio anche con finestre, escludendo però canali e tubi di immissione di aria riciclata e/o emissioni di fumi e gas. Tali intercapedini possono essere realizzate anche a cielo libero quando presentano una larghezza superiore a 1,50 m.

art. 117 – Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno.

1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone o alla destinazione turistico ricettiva (camere) e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell'articolo 116.
2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:

⁹ Misura più restrittiva rispetto a quanto previsto all'art. 11, dell'Allegato 2, del Codice dell'urbanistica.

- a. di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il livello naturale del terreno non è superiore a 0,60 m¹⁰;
 - b. devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con la parete perimetrale dell'edificio - se la loro altezza supera i 0,60 m, ed esclusivamente solo nei casi particolari previsti ed ammessi dalle norme del REC
3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia:
- a. di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a 3.00 m;
 - b. di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è superiore a 3,00 m.
4. Si applica il comma 4 dell'articolo 116.

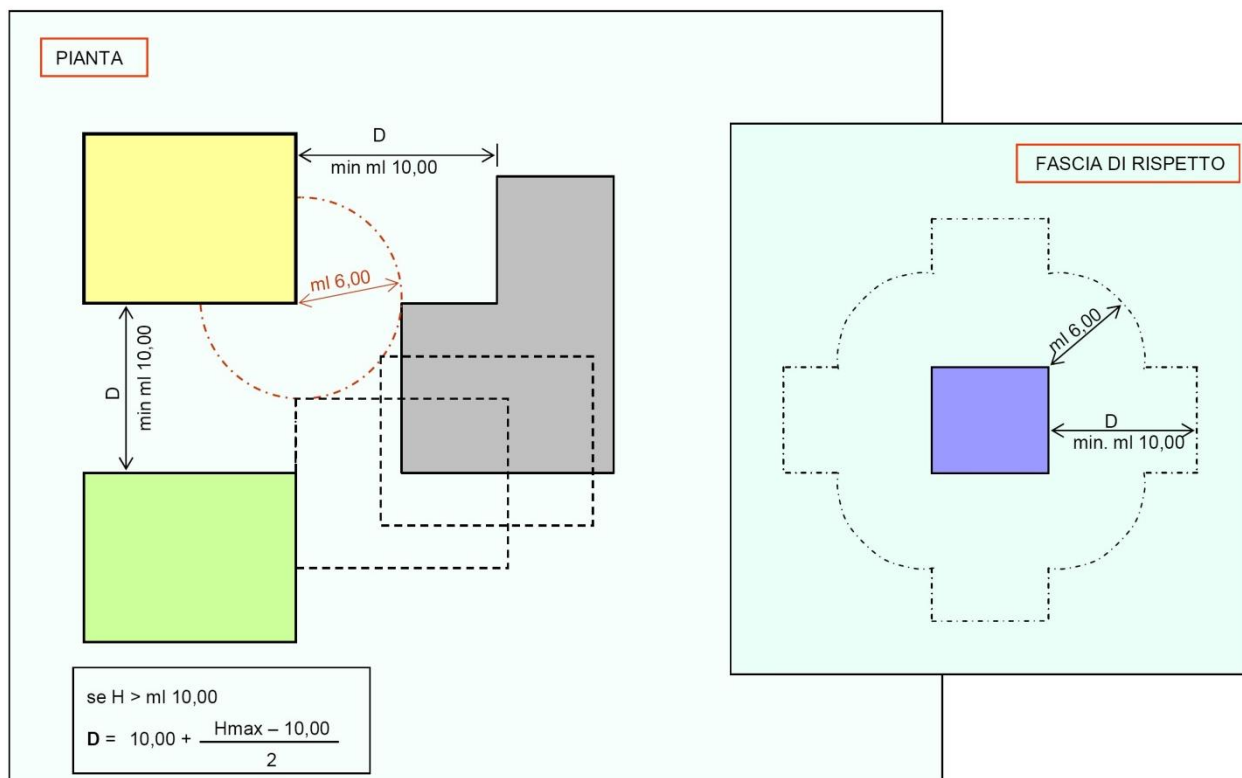
¹⁰ Misura più restrittiva rispetto a quanto previsto all'art. 11, dell'Allegato 2, del Codice dell'urbanistica.

Schemi esemplificativi in materia di distanze dei fabbricati

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 5, comma 1, lett. a) e comma 2 - Distanze tra edifici



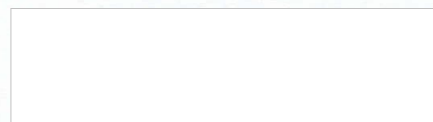
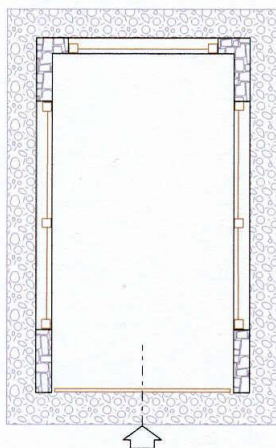
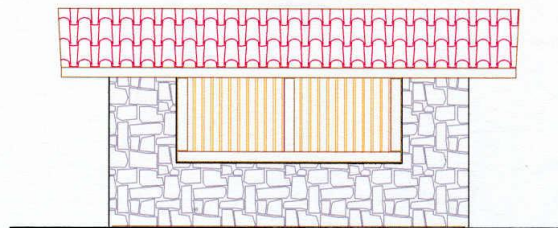
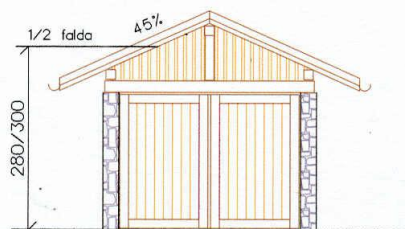
Schemi esemplificativi in materia di distanze delle mura e terrapieni da confini e fabbricati

Alla luce delle recenti modifiche ed integrazioni introdotte alla delibera 2023 di data 3 settembre 2010, ed ai relativi allegati, si rinvia direttamente agli schemi contenuti nell'Allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze" della deliberazione di Giunta provinciale n. 2023 di data 03/09/2010 contenuta nel Codice dell'Urbanistica.

ALLEGATI

Schemi tipologici dei manufatti accessori

art. 25 – volume accessorio – tipo C



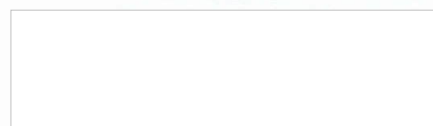
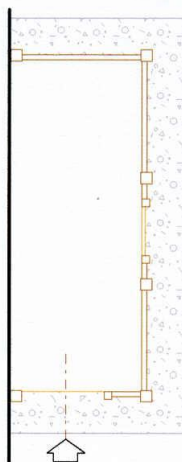
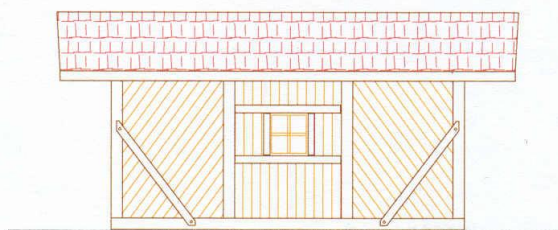
Componenti:

Struttura portante in muratura sassi a vista
realizzati con le tecniche tradizionali
Struttura lignea di completamento sezione 14 cm
Struttura tetto con semplice appoggio
Manto di copertura in coppi canale di cotto o scandole
Tamponamento in assicelle discostate
Platea interna in cemento
Marciapiede esterno: ghiaia o lastricato in pietra
o acciottolato

Le singole componenti
possono essere intercambiate fra
i vari modelli proposti.

art. 25 – volume accessorio – tipo D

Accessorio
addossato
ad altro edificio
o mura di confine

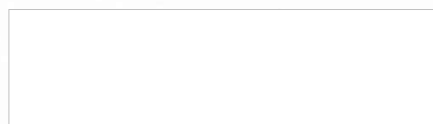
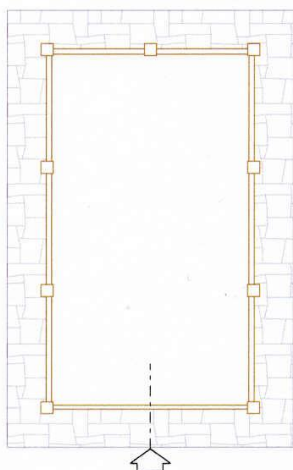
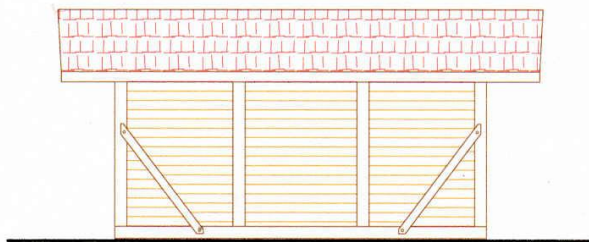
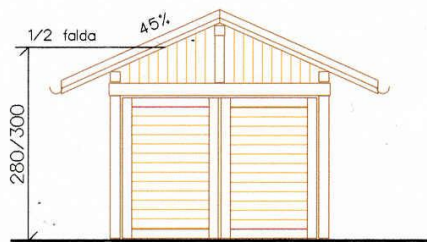


Componenti:

Struttura portante in legno
sezione 18 cm
Struttura tetto con semplice appoggio
(senza capriata)
Manto di copertura in coppi canale di cotto o scandole
Tamponamento in assi maschiate o accostate
Platea interna in cemento
Marciapiede esterno: ghiaia o lastricato in pietra
o acciottolato

Le singole componenti
possono essere intercambiate fra
i vari modelli proposti.

art. 25 – volume accessorio – tipo A

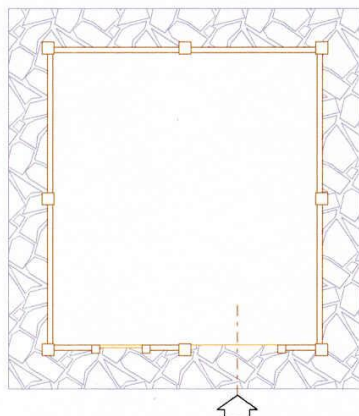
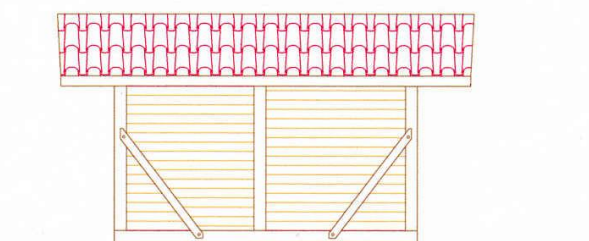
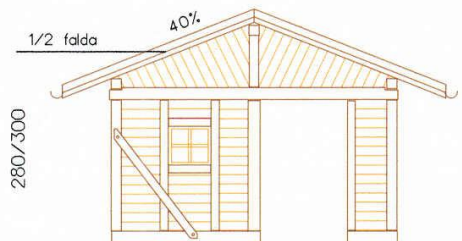


Componenti:

Struttura portante in legno
sezione 18 cm
Struttura tetto con semplice appoggio
(senza capriata)
Manto di copertura in coppi canale di cotto o scandole
Tamponamento in assi maschiate o accostate
Platea interna in cemento
Marciapiede esterno: ghiaia o lastricato in pietra
o acciottolato

Le singole componenti
possono essere interscambiate fra
i vari modelli proposti.

art. 25 – volume accessorio – tipo B

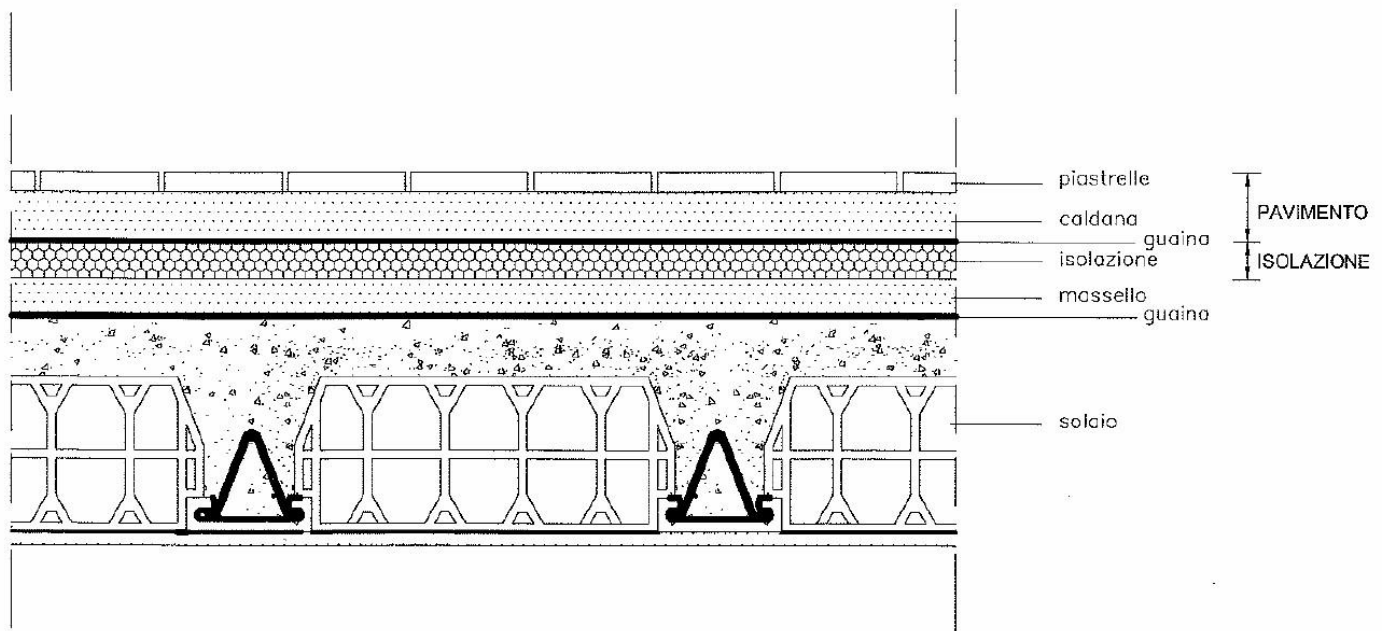
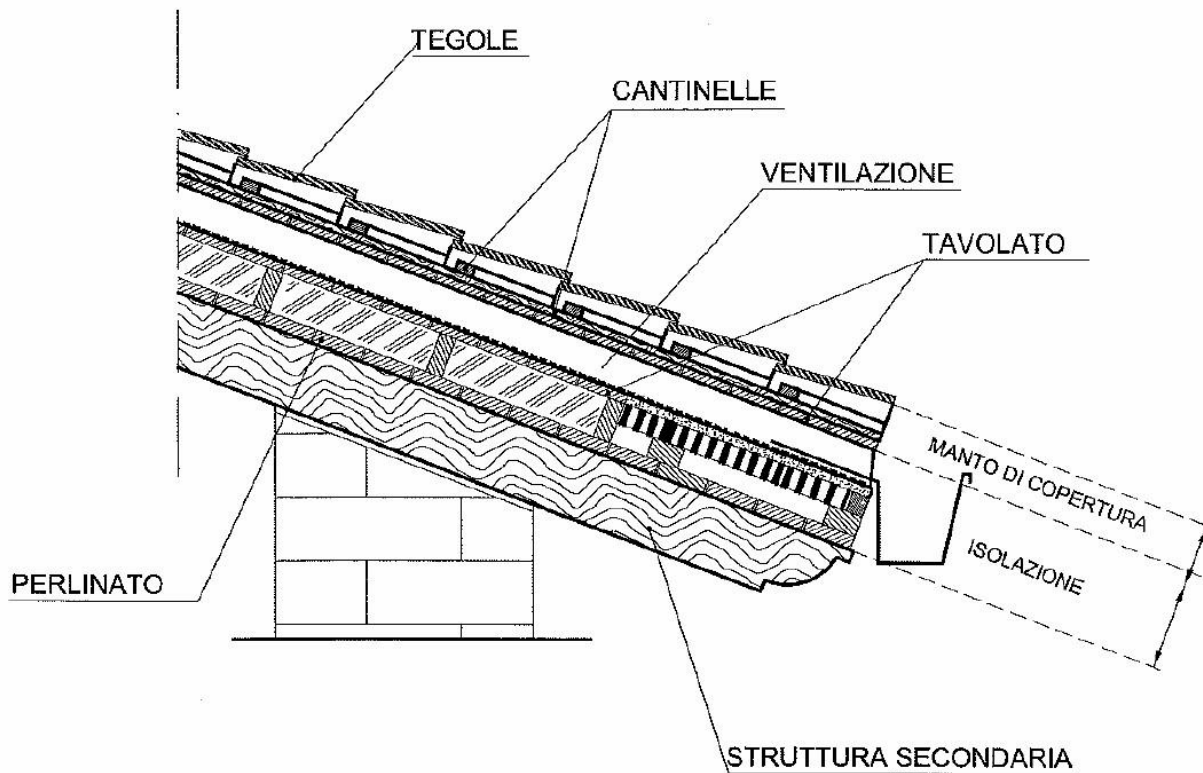


Componenti:

Struttura portante in legno
sezione 18 cm
Struttura tetto con semplice appoggio
(senza capriata)
Manto di copertura in coppi canale di cotto o scandole
Tamponamento in assi maschiate o accostate
Platea interna in cemento
Marciapiede esterno: ghiaia o lastricato in pietra
o acciottolato

Le singole componenti
possono essere interscambiate fra
i vari modelli proposti.

Schema 1 – Definizioni del manto di copertura



Estratto – Opere di Urbanizzazione ai sensi articolo 35 del Regolamento della LP 1/2008

- a) Opere di urbanizzazione primaria:
 - la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;
 - le piste ciclabili;
 - gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
 - i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta delle acque piovane;
 - le piazzole per la raccolta rifiuti;
 - la pubblica illuminazione;
 - gli spazi di verde attrezzato;
- b) Opere di urbanizzazione secondaria
 - gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l'istruzione obbligatoria;
 - i mercati;
 - le sedi comunali;
 - i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
 - gli impianti sportivi;
 - i centri sociali;
 - le attrezzature culturali e sanitarie;
 - i parchi pubblici.